

<i>LEGGE REGIONALE 17 maggio 1994 , n. 14</i> Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.....	2
<i>LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009 , n. 17</i> Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticita e dall'attività venatoria.	28
<i>REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 1995 ,n. 14</i> Disciplina dell'attività di tassidermia.	33
<i>REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 1995 ,n. 15</i> Disciplina degli appostamenti di caccia e per l'uso e la cattura dei richiami vivi.....	36
<i>REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 1995 ,n. 34</i> Disciplina degli allevamenti e dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.	41
<i>REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 1995 ,n. 35</i> Norme per la gestione delle Aziende Faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie.	46
<i>REGOLAMENTO REGIONALE 27 luglio 1999 ,n. 23</i> Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi.	52
<i>REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 1999 n.34</i> Prelievo venatorio della specie cinghiale	55
<i>REGOLAMENTO REGIONALE 1 ottobre 2008 n. 6</i> Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.	60
<i>REGOLAMENTO REGIONALE 24 febbraio 2010 n.5</i> Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n.17 - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticita e dall'attività venatoria.	69
<i>LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157</i> Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.....	76
<i>LEGGE 6 dicembre 1991, n.394</i> Legge quadro sulle aree protette.....	102
<i>LEGGE REGIONALE 3 marzo 1995 ,n. 9</i> Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette.....	127

Regione Umbria
**LEGGE REGIONALE 17 maggio 1994 , n. 14 Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.**

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 22 del 25/05/1994

**TITOLO I
NORME GENERALI E PROGRAMMAZIONE**

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione in attuazione degli artt. 6 , 10 e 25 dello Statuto regionale e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , ai fini della conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico e per contribuire al riequilibrio ecologico nonchè alla salvaguardia della produzione agricola, programma l'utilizzazione del territorio e disciplina l'attività venatoria.
2. La Regione approva il Piano faunistico venatorio regionale e coordina i Piani faunistico venatori delle Province.
3. La Regione promuove e attua studi, ricerche ed interventi sull'ambiente e sulla fauna, a supporto dell'attività programmatica nel settore.
4. La Regione, altresì uniforma l'esercizio delle proprie competenze di cui al comma 4, art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , con particolare riferimento alle direttive comunitarie n. 79/ 409 del 2 aprile 1979, n. 85/ 411 del 25 luglio 1985 e n. 91/ 244 del 6 marzo 1991.

ARTICOLO 2

Funzioni regionali e provinciali

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria; svolge altresì funzioni di orientamento e controllo previste dalla presente legge.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ai sensi dell' art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di quanto previsto dalla presente legge.

ARTICOLO 3

Piano faunistico venatorio regionale

1. Il Consiglio regionale delibera, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto , il Piano faunistico venatorio regionale, secondo i criteri dell' art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .
2. Il Piano faunistico venatorio regionale contiene:
 - a) la destinazione d'uso del territorio agro - silvo - pastorale per ciascuna provincia, con indicazione della superficie complessiva da destinare a protezione della fauna selvatica;
 - b) i criteri generali di riferimento per il coordinamento dei Piani faunistico venatori delle Province;
 - c) i criteri per la costituzione e la gestione dei seguenti ambiti territoriali: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica;
 - d) i criteri per la individuazione dei territori da destinare ad aziende faunistico

- venatorie, aziende agriturismo venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica;
- e) gli indirizzi per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per gli interventi di tutela e ripristino degli habitat naturali e per l'incremento della fauna selvatica;
- f) gli indirizzi per la determinazione da parte delle Province dei criteri per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
- g) l'indicazione delle specie di fauna selvatica autoctona oggetto di particolare tutela, nonché quelle di interesse venatorio, di cui curare l'incremento e gli indirizzi per la loro gestione;
- h) gli indirizzi per gli interventi di controllo degli squilibri faunistici;
- i) i programmi di aggiornamento e formazione per gli operatori del settore dipendenti dalla pubblica amministrazione e da enti privati;
- l) l'individuazione, la delimitazione e i criteri per la gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui si articola la programmazione faunistico venatoria.
- m) i criteri per la individuazione delle zone in cui è comunque vietato l'esercizio venatorio di cui all' art. 13, comma 3 , così come integrato dalla presente legge, da inserire nella quota di territorio destinata a protezione della fauna; ^[16]
- n) i criteri per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle aree a regolamento specifico di cui alla lett. c bis), [...] ^[18] del comma 3 dell'art. 4 ^[19] . ^[17]
3. Il Piano faunistico venatorio ha durata quinquennale.

ARTICOLO 4

Piani faunistico venatori provinciali

1. Le Province, in base ai criteri del Piano faunistico venatorio regionale e sentito il parere degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, adottano i Piani faunistico venatori provinciali, articolandoli per comprensori omogenei e possibilmente delimitati da confini naturali in attuazione dei commi 7 e 8 dell' art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .
2. I Piani faunistico venatori provinciali debbono essere adottati entro novanta giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale.
3. I Piani faunistico venatori provinciali hanno durata [...] ^[20] quinquennale^[21] e in articolare individuano:
 - a) le oasi di protezione;
 - b) le zone di ripopolamento e cattura;
 - c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
 - c bis) le superfici delle foreste demaniali destinate ad essere utilizzate ai fini faunistico venatori anche come aree a regolamento specifico; ^[22]
 - d) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
 - e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;
 - f) i piani di miglioramento ambientale finalizzati all'incremento naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione di fauna selvatica;
 - g) i criteri per la determinazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
 - h) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

i) le eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, fatti salvi quelli preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .

[4.] ^[23]

4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lett. a), b) e c), del comma 3 , si fa rinvio all' art. 10 , commi 13, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 . In caso di difficoltà nella individuazione dei proprietari dei terreni inclusi nell'area da vincolare, le Province possono procedere alla notifica per pubblici proclami o altra forma di pubblicità ritenuta idonea. ^[24]
5. Nelle zone non vincolate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3 , per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria.
6. Le Province, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre, anche nelle zone di cui al comma 5 , la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

ARTICOLO 5

Coordinamento regionale

1. I Piani faunistico venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne accerta la rispondenza alle previsioni del Piano faunistico venatorio regionale.
2. I Piani faunistico venatori provinciali divengono esecutivi trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.
3. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia è tenuta a recepire le stesse e a riadottare entro 30 giorni dalla comunicazione il Piano faunistico venatorio apportando le modifiche richieste.
4. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 3 , la Giunta regionale può avvalersi del potere sostitutivo sancito dall' art. 6 .

ARTICOLO 6

Vigilanza

1. La Regione, ai sensi dell' art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , esercita le funzioni di vigilanza e sostitutive.
2. La Giunta regionale esercita in via sostitutiva le funzioni non svolte nei 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti agli artt. 4, 5, 7 e 28, sentite le Province.
3. L'onere derivante da eventuali interventi sostitutivi è contabilizzato in diminuzione delle assegnazioni di cui all' art. 7 .

[ARTICOLO 7] ^[25]

ARTICOLO 7

Programmazione annuale

1. La Giunta regionale, successivamente all'invio da parte delle Province della relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente, procede all'assegnazione dei fondi di cui all' art. 40 nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia e un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto pari al cinquanta per cento delle somme stanziare nell'anno precedente.

^[26]

ARTICOLO 8

Consulta faunistico venatoria regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto la Consulta faunistico venatoria regionale composta da:
 - a) gli Assessori provinciali alla programmazione faunistica;
 - b) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie, tre rappresentanti designati dalle associazioni agricole e tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, come individuate dalla Giunta regionale;
 - c) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della cinofilia italiana;
 - [d)] ^[27]
 - d) un rappresentante designato da ciascun comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia. ^[28]
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del settore programmazione faunistica della Giunta regionale.
4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia faunistico venatoria, in ordine alle iniziative di programmazione faunistico venatoria regionale e sugli argomenti proposti dal Presidente.

ARTICOLO 9

Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche

1. Al fine di garantire il monitoraggio della consistenza e della dinamica delle popolazioni di fauna selvatica e la determinazione degli indici di presenza delle specie, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nell'ambito dell'area funzionale di competenza, l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.

TITOLO II

GESTIONE PROGRAMMATA

ARTICOLO 10

Gestione programmata della caccia

1. La pianificazione faunistico venatoria e la gestione programmata della caccia sono attuate con il Piano faunistico venatorio regionale di cui all' art. 3 ed i Piani faunistico venatori provinciali di cui all' art. 4 . I Piani perseguono l'equilibrio ottimale tra la protezione della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria.
2. L'eventuale individuazione di ambiti territoriali di caccia interregionali è effettuata d'intesa tra le regioni confinanti.
3. La delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è riportata ogni anno nel calendario venatorio.

ARTICOLO 11

Organi di gestione

1. Per ciascun ambito territoriale di caccia l'Amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .
2. Ogni Comitato è composto da venti membri, di cui sei designati da strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, sei designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale,

quattro designati da associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, quattro designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali.

3. Il Comitato elegge il presidente nel proprio seno a maggioranza dei due terzi dei componenti. In caso di mancata elezione, entro 45 giorni dall'insediamento del Comitato, l'Amministrazione provinciale competente provvede in via sostitutiva alla nomina del Presidente.
4. In caso di ambiti territoriali di caccia interprovinciali, le incombenze connesse alla nomina del Comitato sono affidate alla Provincia prevalente per superficie interessata, che le esercita d'intesa con l'altra.
5. I Comitati durano in carica quattro anni.
- [6.]^[29]
 6. I comitati per il raggiungimento delle finalità programmate organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia. La partecipazione economica è determinata d'intesa tra le Province, sentiti i comitati di gestione degli A.T.C..⁽¹⁾ ^[32]
 7. Per quanto attiene le modalità di funzionamento dei Comitati, le indennità e i rimborsi spese dei componenti, la gestione programmata di competenza degli ambiti territoriali di caccia, le modalità di accesso e quanto altro necessario all'esercizio decentrato dell'attività venatoria, [...]^[33] la Giunta regionale^[34] approva un regolamento.
- [8.]^[35]
 8. Le Province verificano la coerenza degli interventi dei comitati di gestione degli A.T.C. con i criteri di gestione stabiliti dal Piano faunistico venatorio regionale e dai Piani faunistico venatori provinciali, secondo le procedure stabilite nel regolamento regionale di cui al comma 7 .^[36]

ARTICOLO 12

Scambi interregionali

- [1.]^[37]
 1. La Regione promuove intese interregionali per consentire la mobilità dei cacciatori e realizzarne una equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e, a tal fine, determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Umbria, regolamentandone l'accesso secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 .^[38]

TITOLO III

DESTINAZIONE DEL TERRITORIO

ARTICOLO 13

Ambiti territoriali

1. La quota complessiva di territorio determinata nel Piano faunistico venatorio regionale da destinare a protezione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell' art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , [...]^[39] [...]^[41] deve risultare non inferiore al 20 e non superiore al 25 per cento^[42] ^[40] della superficie agro - silvo - pastorale regionale.
2. Per territorio di protezione si intende quello destinato a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, [...]^[43] centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica^[44] , fondi chiusi, foreste demaniali, parchi naturali ed altre aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 . (*LEGGE REGIONALE 20 Novembre 1998 , n. 39. Art.1 c.1 Il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 , deve essere interpretato nel senso che nel territorio di protezione e quindi in*

quello destinato a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, fondi chiusi, centri pubblici di produzione di selvaggina, foreste demaniali, parchi naturali ed altre aree naturali protette ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 , è vietata ogni attività confliggente con le finalità di protezione del territorio medesimo e con le modalità di costituzione dei singoli istituti)

3. I Piani faunistico venatori provinciali inseriscono, nella quota di territorio destinata a protezione secondo i criteri stabiliti dal Piano faunistico venatorio regionale, le zone in cui è comunque vietato l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi dell' articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , garantendo comunque una estensione della quota destinata alla caccia programmata non inferiore al sessanta per cento della superficie agrosilvopastorale provinciale. ^[45]

ARTICOLO 14

[...] ^[46] Aree contigue ed a regolamento specifico^[47]

[1.] ^[48]

1. L'attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla Regione ai sensi dell' art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , è esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori che hanno la residenza venatoria nell'A.T.C. dove ricade l'area. ^[49]
2. Le Province, d'intesa con gli organi di gestione del parco, stabiliscono eventuali particolari modalità e tempi di caccia, nonché gli interventi di gestione faunistico venatoria.
3. La gestione dell'attività venatoria e degli interventi di cui al comma 2 è affidata al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del parco.
4. Le Province disciplinano, nel rispetto dei criteri dettati dal Piano faunistico venatorio regionale, l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree di cui alla lett. c bis), [...] ^[51] del comma 3 dell'art. 4 ^[52] . ^[50]

ARTICOLO 15

Oasi di protezione

1. Per oasi di protezione si intende l'ambito territoriale destinato ad assicurare il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica.

[2.] ^[53]

3. Le oasi sono costituite dalle Province, su terreni idonei al conseguimento dei fini di cui al comma 1 , secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale; qualora si verificassero condizioni che rendano impossibile il conseguimento di tali fini la costituzione delle oasi può essere revocata.
4. Per la gestione delle oasi di protezione le Province possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonché di quella dei Comitati di cui all' art. 11 .
5. Le Province, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, nelle oasi di protezione, catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e possono altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie dipendenti ed eventualmente quelle del soggetto gestore alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.

ARTICOLO 16

Zone di ripopolamento e cattura

1. Per zona di ripopolamento e cattura si intende l'ambito territorialmente destinato alla riproduzione, all'irradiazione e alla cattura della selvaggina autoctona o naturalizzata per il ripopolamento venatorio, nonché a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria.
- [2.] ^[54]
3. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle province secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale^[55] e, qualora si verificino condizioni che ne ostacolano il conseguimento degli scopi, l'istituzione può essere revocata.
4. Per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura le Province possono avvalersi delle associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonché dei Comitati di cui all' art. 11 .
5. Le catture devono essere compiute nel rispetto delle esigenze biologiche della fauna selvatica.
6. Nelle zone di ripopolamento e cattura la Provincia può autorizzare, sentiti gli organi di gestione, in determinati periodi dell'anno, gare cinofile con divieto di abbattimento della fauna selvatica e purchè non si arrechi danno alle colture agricole ed alla fauna presente.

ARTICOLO 17

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. I centri di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti dalle province preferibilmente su terreni demaniali e hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica autoctona allo stato naturale, da utilizzare per il ripopolamento del territorio regionale, ai fini della ricostituzione e dell'incremento del patrimonio faunistico.
2. I centri di cui al comma 1 sono gestiti dalle Province e, nel caso in cui siano destinati alla riproduzione di ungulati, devono essere delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata.
3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale hanno per scopo la produzione di capi appartenenti alle seguenti specie: anatidi, lepore comune, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo. Il territorio da destinare ai centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare l'uno per cento della superficie agro - silvo - pastorale regionale.
4. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale^[56] organizzati in forma di azienda agricola, è vietata l'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati nel centro da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate.

ARTICOLO 18

Disposizione e perimetrazione degli ambiti territoriali

- [1.] ^[57]
- [1.] ^[58]

1. Le oasi di protezione, i parchi, le aree naturali protette e le zone delle foreste demaniali in cui è vietata la caccia, le zone di ripopolamento e cattura, i centri

pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agriturismo venatorie, le zone permanenti addestramento cani e gli allevamenti di fauna selvatica di superficie superiore a metri quadrati 5000, non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500. ^[59]

2. Gli ambiti di cui al comma 1 degli articoli 15, 16 e 17, devono essere delimitati, a cura dell'Amministrazione provinciale di competenza, da tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni di cm 25 per cm 33, di colore bianco, recanti in nero la scritta «Divieto di caccia» e la denominazione, ai sensi della presente legge, dell'ambito territoriale cui si riferiscono. Le suddette tabelle devono essere visibili l'una dall'altra.
3. La perimetrazione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica e delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agriturismo venatorie è effettuata dal titolare con le modalità previste al comma 2.

ARTICOLO 19

Zone addestramento cani

[1.] ^[60]

1. Le Province istituiscono, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive, le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani è vietata la caccia ed è consentito esclusivamente l'abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili. ^[61]
2. Tali zone possono essere istituite, anche per periodi limitati di tempo [...] ^[62] e sono di norma affidate in gestione alle associazioni venatorie riconosciute, associazioni cinofile ovvero a imprenditori agricoli.
- 2 bis. La classificazione delle zone addestramento cani nelle diverse tipologie, i limiti di superficie, i periodi e le modalità di funzionamento, sono disciplinati con norme regolamentari provinciali. ^[63]
3. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito, inoltre, nel rispetto dei tempi, dei luoghi e delle modalità previsti dal calendario venatorio.
4. L'allenamento e l'addestramento dei cani all'interno delle zone di addestramento è subordinato alla autorizzazione del soggetto responsabile della gestione della zona. ^[64]

ARTICOLO 20

Aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie

[1.] ^[65]

1. Le Province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono rilasciare concessioni per l'istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agriturismo venatorie in riferimento agli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria dei territori interessati e secondo le modalità previste dall'apposito regolamento regionale. ^[66]

[2.] ^[67]

2. L'estensione di ciascuna azienda faunistico venatoria non può essere inferiore ad ettari trecento. L'estensione delle singole aziende agriturismo venatorie non può essere inferiore ad ettari cento e superiore ad ettari cinquecento. L'estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agriturismo venatorie nonché dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare complessivamente il tredici per cento della superficie agrosilvopastorale regionale, con il limite di cui al

comma 3 dell'art. 17 . Alle aziende agriturismo venatorie è destinato fino al quattro per cento della superficie agrosilvopastorale regionale. I limiti complessivi di superficie destinata alle aziende agriturismo venatorie, alle aziende faunistico venatorie e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica possono essere applicati dalle Province ai territori di uno o più comuni. ^[68]

- 2 bis. Le aziende faunistico - venatorie possono essere costituite, nei casi in cui dispongano comunque della superficie individuata al comma 2 , anche quando il consenso dei proprietari e conduttori non sia inferiore al 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all' eventuale massimo 5 per cento residuo, [...] ^[70] operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola di cui alla legge regionale vigente; gli oneri derivanti sono a carico dell' azienda. Le Province stabiliscono, altresì , l' entità e le modalità di pagamento dell' indennità che il titolare della concessione deve corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi senza il loro consenso entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella misura di 4 volte il reddito dominicale. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza del provvedimento stesso. ^[69]
3. La concessione di azienda faunistico venatoria, e di azienda agriturismo venatoria ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.
4. La concessione che prevede l'allevamento del cinghiale e degli ungulati estranei alla fauna autoctona è rilasciata a condizione che i terreni a ciò destinati siano delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata.
5. L'immissione, l'abbattimento e la cattura di selvaggina all'interno delle aziende è consentita secondo le norme previste dal regolamento di cui al comma 1 .
6. In caso di gravi o ripetute inosservanze delle disposizioni di cui alla presente legge o al regolamento regionale per la gestione delle aziende, la concessione, previa diffida, può essere revocata.
7. In caso di revoca, l'Amministrazione provinciale competente può autorizzare a scopo di ripopolamento il prelievo della selvaggina catturabile.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nel caso di rinuncia alla concessione.
9. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle norme di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e al regolamento di cui al comma 1 .

TITOLO IV AUTORIZZAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 21

Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi

1. L'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nei terreni occupati da grano e cereali minori, dalla ripresa vegetativa al taglio, e in quelli occupati dalle colture sotto indicate, dalla fioritura al raccolto:
- a) mais;
 - b) sorgo;
 - c) colza;
 - d) soia;
 - e) girasole;
 - f) tabacco;
 - g) medica, trifoglio e lupinella destinate alla raccolta dei semi;
 - h) ortaggi di qualsiasi genere;
 - i) frutteti specializzati;

- l) vigneti e oliveti specializzati;
 m) colture floreali;
 n) vivai e campi sperimentali di qualsiasi genere;
 o) eventuali altre colture individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, il cui dispositivo è indicato nel calendario venatorio, sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. I terreni di cui al comma 1 devono essere delimitati da apposite tabelle, apposte dal proprietario o conduttori dei fondi con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 18 , recanti la scritta: «Divieto di caccia vagante - colture in atto».
 3. La costituzione di fondi chiusi di cui al comma 8 dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , deve essere notificata alla Amministrazione provinciale competente per territorio. La effettiva chiusura del fondo può essere realizzata con rete metallica o recinzione con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali incrociati, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.^[71]
 4. Nell'eventualità della riapertura del fondo il proprietario o conduttore deve darne comunicazione alla Amministrazione provinciale.
 5. Nei fondi chiusi, a richiesta del proprietario o del conduttore interessato, l'amministrazione provinciale competente è autorizzata alla cattura della fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili. La selvaggina prelevata deve essere immessa in ambiti protetti o interterritorio libero, secondo le esigenze della programmazione provinciale.
 6. La richiesta di vietare l'attività venatoria nel proprio fondo ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è inoltrata dal proprietario o dal conduttore entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale, al Presidente della Provincia che la esamina nei termini ed ai sensi dello stesso articolo.

ARTICOLO 22

Recinzioni per bestiame

1. E'vietato sparare da distanza minore di 150 metri con fucile da caccia a canna liscia o a distanza minore di una volta e mezza la gittata massima, in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e alla alimentazione del bestiame segnalato da apposite tabelle, che i proprietari o conduttori delle aree recintate provvedono, a loro carico, ad apporre nei modi previsti dal comma 2 dell'art. 18 , recanti la scritta: «Attenzione - bestiame al pascolo».
2. Le tabelle possono essere apposte esclusivamente in recinzioni con compartimenti superiori a ha 5 e nei periodi in cui il bestiame è effettivamente presente con un carico minimo di tre capi per ettaro, per bovini ed equini, e di quindici capi per ettaro, per ovini, caprini e suini.

ARTICOLO 23

Allevamenti di selvaggina .

1. Le autorizzazioni di cui all' art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , sono rilasciate dalla Amministrazione provinciale competente, secondo le norme di apposito regolamento, che la Regione adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai sensi della L.R. 20 novembre 1998, n. 39 le Province disciplinano con proprio

provvedimento l'attività di allevamento di fauna selvatica all'interno di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura tenuto conto dei seguenti criteri:

- gli allevamenti non possono essere condotti in forma estensiva;
- la superficie destinata ad allevamento non può superare l'1 per cento dell'ambito di protezione;
- l'allevamento deve essere realizzato con modalità tali da impedire la possibilità di contatto tra gli animali allevati e le popolazioni naturali presenti nell'ambito;
- divieto di prelievo degli animali allevati con mezzi di caccia

[72]

ARTICOLO 24

Appostamenti fissi

1. Sono appostamenti fissi quelli costruiti con materiali solidi con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia, quali: capanni, imbarcazioni e zattere stabilmente ancorate e simili collocati nelle paludi, negli stagni e ai margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.
2. Gli appostamenti fissi non possono essere situati ad una distanza inferiore a metri 400 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17, o a meno di metri 200 da altro appostamento fisso: gli appostamenti fissi di caccia al colombaccio non possono essere situati, inoltre, ad una distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso al colombaccio.
3. Gli appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche più di un capanno, purchè si trovino tutti entro il raggio di metri 50 dal capanno principale.
4. Le distanze tra appostamenti fissi al colombaccio si misurano dal capanno principale.
5. Gli appostamenti ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi ed agli effetti della scelta della forma di caccia; pertanto l'esercizio venatorio nei medesimi è consentito nelle modalità previste alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 . (*LEGGE REGIONALE 20 Novembre 1998 , n. 38. Art.1 c.1 Il comma 5 dell'art. 24 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 , deve essere interpretato nel senso che negli appostamenti fissi al colombaccio è consentita esclusivamente la caccia alla stessa specie*)
6. L'autorizzazione per appostamento fisso, rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio, esclusivamente a titolari di licenza di caccia, è valida [...]^[73] per tre anni^[74] ed è rinnovabile su richiesta scritta del titolare, da presentarsi nel periodo intercorrente dal 1o febbraio al 30 aprile di ogni anno. Le domande di nuova autorizzazione devono essere presentate nel periodo intercorrente dal 1o maggio al 30 giugno di ogni anno.
7. Nel caso di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso con uso di richiami vivi, alla domanda deve essere allegata anche l'attestazione della scelta effettuata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .
8. Nella richiesta di autorizzazione per appostamento fisso deve essere indicata l'ubicazione dell'appostamento con la indicazione dei dati catastali; alla stessa devono essere allegati il consenso scritto del proprietario o del possessore del fondo e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di concessione regionale.
9. Nell'ambito del territorio regionale un cacciatore non può ottenere di norma più di due autorizzazioni per appostamenti fissi comunque non contigui.
10. L'autorizzazione alla installazione ed al mantenimento degli appostamenti fissi

senza l'uso dei richiami vivi, che quindi non richiedono la opzione per la forma di caccia in via esclusiva, viene rilasciata nel rispetto della programmazione faunistico venatoria.

ARTICOLO 25

Appostamenti temporanei

- [1.] ^[75]
1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti con materiale vegetale o sintetico anche se legati o ancorati, purché rimovibili. ^[76]
- [2.] ^[77]
2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 100 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17 e da altro appostamento temporaneo e a metri 200 da altro appostamento fisso. ^[78]
- 2 bis. La distanza minima degli appostamenti temporanei dagli appostamenti fissi non si applica in caso di assenza del titolare dell'appostamento fisso o delle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso. ^[79]
3. Negli appostamenti temporanei l'uso dei richiami vivi provenienti da cattura è consentito in numero non superiore a 10.

ARTICOLO 26

Disciplina della caccia negli appostamenti

1. E' vietata la caccia da appostamento fisso e temporaneo alle seguenti specie di selvaggina:
 - a) lepre;
 - b) fagiano;
 - c) starna;
 - d) pernice;
 - e) coturnice;
 - f) beccaccia;
 - g) beccaccino.
 2. L'esercizio venatorio negli appostamenti fissi di caccia, con le eccezioni di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , è consentito esclusivamente a coloro che hanno optato per tale forma di caccia, ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .
 3. E' vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazioni del suono.
 4. E' proibita la caccia in botte.
 5. Non costituisce esercizio dell'attività venatoria la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio, a condizione che l'arma sia scarica.
- 5 bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso o temporaneo è consentito al titolare e alle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso appostamento, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di metri 50 dall'appostamento stesso, anche con il fucile carico. ^[80]
6. In ciascuno appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al colombaccio ed agli acquatici, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.
 7. La preparazione dell'appostamento temporaneo di caccia non può essere effettuata

mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, nè con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla vigente legislazione regionale.

ARTICOLO 27

Tassidermia

1. La [...] ^[81] Giunta regionale ^[82] emana apposito regolamento per la attività di tassidermia e imbalsamazione.
2. Chiunque intenda esercitare l'attività di tassidermia e imbalsamazione deve avanzare richiesta all'Amministrazione provinciale competente la quale nel provvedimento di autorizzazione, indica, oltre agli elementi di identificazione della persona autorizzata, il luogo dove è consentita l'attività e l'elenco delle specie di fauna selvatica di cui è autorizzato il trattamento.

ARTICOLO 28

Controllo della fauna

[1.] ^[83]

1. Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , in qualunque periodo dell'anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19 . ^[84]
2. Gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , sono disposti dall'Amministrazione provinciale competente. La Giunta regionale, qualora ravvisi la necessità dell'intervento, fissa un termine di 30 giorni entro il quale la provincia deve provvedere.
3. Le Amministrazioni provinciali possono vietare o ridurre la caccia a determinate specie di selvaggina, per periodi prestabiliti o in singole zone del territorio di loro competenza, al fine di tutelare la consistenza faunistica territoriale o per particolari condizioni ambientali sopraggiunte o per malattie o calamità.

ARTICOLO 29

Recupero fauna selvatica

1. [...] ^[85] Le Province autorizzano ^[86] , anche tramite convenzioni, la detenzione temporanea di fauna selvatica ferita o in difficoltà , finalizzata alla cura, riabilitazione e rilascio in ambiente naturale, individuando i centri di recupero abilitati sulla base dell'idoneità delle strutture, esperienze e preparazione professionale degli operatori.

ARTICOLO 30

Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cani e gatti vaganti

1. E' vietato lasciar vagare liberamente, allenare ed addestrare i cani di qualsiasi razza nelle campagne, fuori dai tempi e dai luoghi indicati dal calendario venatorio e dalla vigente normativa.
2. E' vietato lasciar vagare liberamente senza controllo o sorveglianza, allenare ed addestrare i cani di qualsiasi razza negli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17.
3. I cani di qualsiasi razza lasciati liberamente nelle campagne in tempi e luoghi vietati devono essere catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo e nei luoghi nei quali ne è permesso l'uso, la cattura è effettuata solo quando i cani non siano sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.
4. I cani e i gatti randagi catturati con mezzi idonei devono essere consegnati alle

strutture comunali competenti, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 .

5. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame non possono essere lasciati liberamente vagare a più di 100 metri dal luogo dove sono normalmente impiegati o dal bestiame stesso.

ARTICOLO 30 bis

Abilitazione all'attività venatoria

1. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:
 - a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;
 - b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;
 - c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;
 - d) armi per la caccia e loro uso;
 - e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento antincendio;
 - f) tecniche di produzione della selvaggina. I programmi delle materie di esame e l'articolazione delle prove sono stabiliti dalle Province.
2. Ciascuna Provincia nomina una commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, stabilendone la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.
3. L'esame di abilitazione all'attività venatoria è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la Provincia di residenza del candidato.
4. Le Province stabiliscono le modalità di riconoscimento della idoneità dei candidati e rilasciano gli attestati di abilitazione, previo accertamento del pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.^[87]

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' VENATORIA

ARTICOLO 31

Opzione per la forma di caccia

1. L'opzione per la forma di caccia prescelta in via esclusiva ai sensi del comma 5 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , ha la durata di anni uno e si intende rinnovata se entro il [...]^[88] 30 giugno^[89] di ogni anno non perviene all'Amministrazione provinciale competente da parte del cacciatore richiesta di modifica che avrà validità a partire dalla stagione venatoria successiva.

ARTICOLO 32

Calendario venatorio

[1.]^[90]

[1.]^[91]

1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente, approva il calendario venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi di caccia, disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità.^[92]

[1 bis.]^[93]

- 1 bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 della

legge 11 febbraio 1992, n. 157 , i periodi di caccia alle specie interessate dal provvedimento possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dello stesso art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157 .^[94]

- 1 ter. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai sensi dell' art. 12, comma 5, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria.^[95]
2. La caccia è consentita per tre giorni alla settimana su cinque a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Dal 1 ottobre al 30 novembre, la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del martedì e del venerdì.^[96]
3. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui all' art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per la disciplina della caccia al cinghiale esercitata in battuta si fa rinvio al regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Il calendario venatorio si attiene al criterio di evitare, per quanto possibile, la contemporaneità dell'esercizio della caccia al cinghiale con l'esercizio di altri tipi di attività venatoria.

[5.]^[97]

6. La Giunta regionale, per motivate ragioni tecniche, ambientali o per esigenze di coordinamento del calendario delle Regioni limitrofe, può modificare i periodi di caccia a determinate specie di fauna selvatica e comunque contenuti entro il periodo intercorrente tra il 1o settembre ed il 31 gennaio.
7. Il calendario venatorio regionale può rinviare alle Province singole determinazioni di propria competenza.
8. Gli ibridi tra specie selvatiche oggetto di caccia e domestiche, laddove presentino evidenti caratteri della specie selvatica, sono soggetti alla disciplina della presente legge.

ARTICOLO 33

Orari

1. L'esercizio venatorio si svolge secondo gli orari giornalieri indicati dal calendario venatorio, nei limiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 .

[ARTICOLO 34]^[98]

ARTICOLO 34

Tesserino venatorio

1. Il tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all' art. 12, comma 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , è rilasciato dalla Regione tramite la Provincia di residenza, che può avvalersi delle associazioni venatorie.
2. Le modalità di rilascio del tesserino venatorio sono disciplinate dalla Provincia di residenza.
3. Il titolare del tesserino deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all'uopo destinati, al momento dell'inizio dell'attività venatoria, che avviene con il caricamento dell'arma, la giornata di caccia.
4. Il numero di capi di selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste dal calendario venatorio.

5. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all'anno precedente

[99]

TITOLO V bis

APPLICAZIONE DELLE DEROGHE ALLA DIRETTIVA CEE N. 409/79 ⁽¹⁾

ARTICOLO 34 bis

1. [...] ^[101] Le province adottano sulla base dell'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall' articolo 9 della direttiva 79/409/CEE , acquisito il parere favorevole motivato dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito dall'Istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale di cui alla lettera e) del presente comma, il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno, specificando: ^[103]
 - a) le specie oggetto del prelievo in deroga [...] ^{[105] [104]} ;
 - b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;
 - c) i soggetti abilitati;
 - d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;
 - [e] ^[106]
 - e) con riferimento all' art. 9, comma 1 , lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE , il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo e, con riferimento alla lettera c) , il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale; ^[107]
 - f) i controlli sul numero massimo di capi prelevabili stabilito ^[108] e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;
 - g) le motivazioni della adozione del provvedimento con riferimento alle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, n. 409 , dando atto della mancanza di soluzioni alternative. ^[109] .

[1 bis.] ^[110]

- 1bis. L'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga avvalendosi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti universitari esperti in materia designati dalla Giunta regionale. ^{[111] [100]}

ARTICOLO 34 ter

1. Il provvedimento di deroga non può essere applicato per le specie dichiarate in grave diminuzione numerica dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
2. La disciplina di attuazione delle deroghe di cui alla presente legge si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .

[112]

ARTICOLO 34 quater

1. 1. Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita scheda per la annotazione [...] ^[114] dei capi prelevati. La scheda deve essere fatta pervenire alla Provincia competente compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal termine di chiusura del periodo di prelievo.
2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 31 della legge 11

febbraio 1992, n. 157 . La mancata trasmissione alla Provincia competente della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva. ^[113]

ARTICOLO 34 quinquies

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna Provincia trasmette alla Regione i dati sul prelievo in deroga disposto. La Giunta regionale provvede all'invio alle autorità nazionali competenti, della relazione sulla attuazione delle deroghe, ai fini della trasmissione alla Commissione Europea della relazione prevista dall' art. 9 della Direttiva 79/409/CEE .

[115]

TITOLO VI VIGILANZA ARTICOLO 35

Vigilanza venatoria volontaria

1. L'abilitazione di cui al comma 4 dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , è rilasciata [...] ^[116] dalle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio nominate dalle Province, integrate ^[117] con un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute, un rappresentante delle associazioni agricole e un rappresentante delle associazioni ambientaliste, maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti nella Consulta faunistico venatoria regionale di cui all' art. 8 .
2. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 , la prova di esame prevista per l'abilitazione all'esercizio venatorio è adeguatamente integrata con le materie connesse con le funzioni di vigilanza venatoria.
3. Coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del decreto di guardia venatoria volontaria sono esonerati dall'esame finale purchè frequentino uno dei corsi previsti dall' art. 36 .
4. Il coordinamento dell'attività volontaria di vigilanza è esercitato dalle Province che ne definiscono i compiti ai sensi del comma 7 dell'art. 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .

[ARTICOLO 36] ^[118]

ARTICOLO 36 Preparazione e aggiornamento

1. Le Province promuovono annualmente, anche in concorso con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza volontari.

[119]

TITOLO VII NORME FINANZIARIE ARTICOLO 37

Risarcimento danni alle produzioni agricole

[1.] ^[120]

2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle province o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Il risarcimento dei danni provocati nei [...]^[121] centri privati di riproduzione della fauna selvatica^[122], nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambienti territoriali destinati alla caccia programmata è disposto dai Comitati di gestione, d'intesa con le Province.

ARTICOLO 38

Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli

1. È istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai proprietari o conduttori agricoli.
2. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.
3. La Giunta regionale definisce le modalità per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi culturali ivi praticati.
4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 alle Province che si avvalgono, per l'erogazione, dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali.

ARTICOLO 38 bis

Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, il Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, di seguito denominato 'Fondo incidenti stradali'.
2. Sono risarcibili, con le risorse destinate al Fondo incidenti stradali, i danni causati a persone, cose e mezzi dall'investimento, per caso fortuito o di forza maggiore, della fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali purché l'investimento non sia derivante da violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La richiesta di risarcimento può essere proposta alla struttura regionale competente solo nel caso di incidenti stradali accertati con verbale redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 285/1992, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della Provincia o dal personale del Corpo forestale dello Stato, intervenuti sul luogo del sinistro. Nel verbale deve risultare il nesso causale tra danno provocato e impatto con l'animale.
4. Sono esclusi dal risarcimento, in presenza di collisione tra veicolo impattante e animale, i danni causati da successivo scontro con altri veicoli, da infrastrutture stradali o i danni causati dall'uscita di strada senza scontro con l'animale.
5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande di risarcimento e la relativa liquidazione.

[123]

ARTICOLO 38 ter

Risorse finanziarie.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 38-bis è autorizzata per l'anno 2011, la spesa di euro 400.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base 07.1.013 (cap. 4186 n. i.).
2. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la

legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.

[124]

[ARTICOLO 39] [125]

ARTICOLO 39

Sanzioni

1. Fermo restando quanto altro previsto dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n.157 , e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
 - a) cacciare senza licenza per non averla conseguita: sanzione amministrativa da €210 a €1.260; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €410 a €2.460;
 - b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €150 a €900;
 - c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da €25 a €150; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €50 a €300;
 - d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da €50 a €300 per ogni trasgressore;
 - e) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da €100 a €600;
 - f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l'esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da €50 a €300, nell'ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da €210 a €1.260;
 - g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art.19 , sanzione amministrativa da €50 a €300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €150 a €900;
 - h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellazione: sanzione amministrativa da €150 a €900;
 - i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da €100 a €600;
 - l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n 157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da €25 a €150 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da €50 a €300;
 - m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;
 - n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli ambiti territoriali di cui all' art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da €50 a €300; in caso di recidiva: sanzione

amministrativa da €100 a €600;

o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all' art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da €50 a €300, in caso di recidiva sanzione amministrativa da €150 a €900;

p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da €150 a €900; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €260 a €1.560;

q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità all' art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di cerniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da €100 a €600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da €100 a €600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni, in ordine:

1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria;

2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta;

3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti;

4) alla redazione del verbale della battuta;

5) all'uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;

6) alla occupazione dei settori per le battute;

7) alla segnalazione della battuta;

8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da €50 a €300 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da €100 a €600 per i punti 6), 7) e 8);

u) violazione dell'obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da €10 a €60;

v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni: sanzione amministrativa da €50 a €300 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata;

z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da €25 a €150;

z bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da €10 a €60;

aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli artt. 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da €50 a €300, in caso di recidiva: da €150 a €900. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da €25 a €150;

bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da €50 a €300, ove non ricorra l'applicazione dell' art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , per la caccia con mezzi non consentiti;

cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 : sanzione amministrativa da €100 a €600;

dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da €25 a €150;

ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da €50 a €300;

ff) immettere fauna selvatica senza la autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente: sanzione amministrativa da €100 a €600; per la specie cinghiale la sanzione è raddoppiata;

gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della Unità Sanitaria Locale competente: sanzione amministrativa da €210 a €1.560;

hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da €100 a €600;

ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 : sanzione amministrativa da €100 a €600;

ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da €50 a €300;

mm) abbandonare bossoli durante l'esercizio dell'attività venatoria: sanzione amministrativa da €10 a €60;

nn) sanzione amministrativa da €50 a €300 per chi viola le disposizioni della presente legge, dei regolamenti attuativi e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano:

l) il sequestro dell'arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell' art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli ambiti), o), p), q), r), s) del comma 1 ; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art.28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformità al comma 4 dell'art. 20 della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione;

- sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i), t) punto 5), del comma 1 ;

- sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere l), r), bb) cc), dd) (per la parte eccedente il consentito), ll), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle Amministrazioni provinciali;
 - sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1 ;
 - ll) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere e), g), h);
 - lll) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale 30 novembre 1999, n.34 e successive modificazioni.
3. Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per territorio, e affluiscono nell'apposito capitolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di "proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca". I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.
 4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero l) del comma 2 per il trasporto dell'arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria, nell'attraversamento delle zone ove è vietato l'esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di metri 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili.

[132]

ARTICOLO 40 Norme finanziarie

[1.] ^[133]

[1.] ^[138]

1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari alle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il decreto legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristiche venatorie di cui all' articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1 . L'utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate:
 - a) il cinque per cento per interventi diretti della Regione;
 - b) il sette per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
 - c) il ventitre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura [...] ^[140] su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico ambientale gestiti dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);

[d)] ^[141]

d) il trentatré per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; ^[142]

d-bis) il trentadue per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia, ripartito in proporzione al numero degli iscritti, per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica ambientale di cui all'articolo 29 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia). ^[143]

[139]

1-bis. L'entità della spesa di cui alle lettere [...] ^[145] a), b), c) [...] ^[147] , d) e d-bis) ^[148] ^[146] del comma 1 , è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità. ^[144]

1-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. ^[149]

2. Per l'esercizio in corso è confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale e iscritta al capitolo 4190.

3. Per gli esercizi successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione.

TITOLO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 41

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 3 giugno 1986, n. 21 ;

b) il regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2 ;

c) il regolamento regionale 25 gennaio 1984, n. 2 ;

d) il regolamento regionale 25 gennaio 1984, n. 3 ;

e) il regolamento regionale 25 gennaio 1984, n. 4 .

[ARTICOLO 42] ^[150]

ARTICOLO 42

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni dell' art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 , come sostituito dalla presente legge, non si applicano agli ambiti territoriali esistenti al 31 dicembre 2000 e agli allevamenti di fauna selvatica istituiti da imprenditori agricoli beneficiari dei contributi previsti dalla misura 3.1 del programma 1994/99 'DOCUP per l'obiettivo 5b del regolamento CEE 2081/93 , che abbiano concluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nei relativi progetti.

2. Gli ambiti territoriali di cui all' art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 , così come sostituito dalla presente legge, non possono essere istituiti a distanza inferiore a metri 500 dai fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie istituite prima del 31 dicembre 2000 non si applicano i limiti di superficie di cui all' art. 20, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 , come sostituito dalla presente legge, né i limiti di superficie boscata previsti dal vigente Piano faunistico venatorio regionale.

4. La validità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di guardia venatoria

volontaria in scadenza dell'anno 2001 è prorogata, previa domanda dell'interessato, fino al 31 dicembre 2002.

5. Le disposizioni del Regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16 restano in vigore fino alla emanazione dei Regolamenti provinciali per la disciplina delle zone addestramento cani.
6. Nelle more dell'adeguamento dei Piani faunistici regionale e provinciali, al fine di non precostruire situazioni in contrasto con le finalità della presente legge, le Province possono adottare idonei provvedimenti inerenti il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni di istituti pubblici o privati.

[151]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, 17 maggio 1994. Carnieri

Note sulla vigenza

- [16] - Integrazione da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [17] - Integrazione da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [18] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17.](#)
- [19] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17.](#)
- [20] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 2 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [21] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 2 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [22] - Integrazione da: [Articolo 2 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [23] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 2 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [24] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 2 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [25] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [26] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [27] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [28] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [29] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 5 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [30] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 16 luglio 1999, n. 22.](#)
- [31] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 16 luglio 1999, n. 22.](#)
- [32] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 5 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [33] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 5 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [34] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 5 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [35] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 5 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [36] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 5 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [37] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 16 luglio 1999, n. 22.](#)
- [38] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 16 luglio 1999, n. 22.](#)
- [39] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 30 marzo 1995, n. 18.](#)
- [40] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 30 marzo 1995, n. 18.](#)
- [41] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 19 luglio 1996, n. 18.](#)
- [42] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 19 luglio 1996, n. 18.](#)
- [43] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 19 luglio 1996, n. 18.](#)
- [44] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 19 luglio 1996, n. 18.](#)
- [45] - Integrazione da: [Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [46] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 7 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [47] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 7 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [48] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 7 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [49] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 7 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [50] - Integrazione da: [Articolo 7 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [51] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17.](#)
- [52] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17.](#)
- [53] - Abrogazione da: [Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [54] - Abrogazione da: [Articolo 9 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [55] - Integrazione da: [Articolo 9 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [56] - Integrazione da: [Articolo 1 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 16 luglio 1999, n. 22.](#)
- [57] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 16 luglio 1999, n. 22.](#)
- [58] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 16 luglio 1999, n. 22.](#) - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [59] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [60] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 11 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [61] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 11 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [62] - Abrogazione da: [Articolo 11 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [63] - Integrazione da: [Articolo 11 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [64] - Integrazione da: [Articolo 1 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 16 luglio 1999, n. 22.](#)
- [65] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 12 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [66] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 12 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [67] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 12 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [68] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 12 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [69] - Integrazione da: [Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 19 luglio 1996, n. 18.](#)

- [140] - Abrogazione da: [Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 11 novembre 2009, n. 22.](#)
- [141] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7.](#)
- [142] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7.](#)
- [143] - Integrazione da: [Articolo 23 Comma 2 legge Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7.](#)
- [144] - Integrazione da: [Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 25 novembre 2004, n. 25.](#)
- [145] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 24 dicembre 2007, n. 37.](#)
- [146] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 24 dicembre 2007, n. 37.](#)
- [147] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 23 Comma 3 legge Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7.](#)
- [148] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 23 Comma 3 legge Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7.](#)
- [149] - Integrazione da: [Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 25 novembre 2004, n. 25.](#)
- [150] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)
- [151] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.](#)

Note della redazione

(1) -

Il presente comma si interpreta nel senso che, ai cacciatori che esercitano il prelievo venatorio di particolari specie, per il quale è previsto l'utilizzo di apposito materiale (quale ad esempio fascette, blocchi cartacei con matrici, cartografie), l'A.T.C. può chiedere il rimborso dei costi, ferma restando la partecipazione economica alla gestione dell'A.T.C. da parte di tutti i cacciatori iscritti, nei termini indicati dalla norma stessa. (Vedi art. 24 L.R. 7/2012)

(1) -

Il presente titolo V-bis, comprendente gli articoli da 34-bis a 34-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 novembre 2001, n. 32. In vigore dal 18 dicembre 2001

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009 , n. 17
***Norme per l'attuazione del fondo regionale per la
prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione
agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività
venatoria.***

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 35 del 05/08/2009

**Art. 1
Finalità.**

1. La Regione con la presente legge detta norme per la prevenzione e l'indennizzo dei danni non altrimenti indennizzabili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita e dall'attività venatoria.

**Art. 2
Controllo e selezione della fauna selvatica ed inselvatichita per la
prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico.**

1. Allo scopo di realizzare una efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica ed inselvatichita al fine di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e di Terni provvedono, sentito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, alla individuazione ed alla identificazione delle aree, ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie, in particolare cinghiali, nutrie, storni e corvidi, è da ritenere incompatibile e dannosa per l'ecosistema.

2. In attuazione del disposto dell' articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le province predispongono piani finalizzati alla riduzione delle specie nell'intero territorio regionale, fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province presentano alla Giunta regionale una relazione finale che illustra i risultati conseguiti dall'attuazione dei piani di cui al comma 2 .

**Art. 3
Risorse finanziarie.**

1. La Giunta regionale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, provvede alla ripartizione dei finanziamenti di cui all' articolo 40, comma 1, lettera c) della L.R. n. 14/1994 , tra gli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito denominati ATC, e le province.

2. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei finanziamenti, disponendo l'erogazione in ragione del cinquanta per cento delle somme entro il 30 marzo e della restante quota entro il 30 giugno.

3. Gli ATC istituiscono nel proprio bilancio un capitolo per il pagamento degli indennizzi costituito dai finanziamenti di cui al comma 1 . In caso di insufficienza del

fondo per il pagamento completo dell'indennizzo, al pagamento della restante quota provvede autonomamente il comitato di gestione degli ATC, con proprie risorse, reperite nell'ambito dei piani di gestione del prelievo del cinghiale.

4. Con i fondi assegnati ai sensi del comma 1 , gli ATC indennizzano i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita all'agricoltura, nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e di cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica.

5. Ciascuna provincia indennizza con i fondi assegnati ai sensi del comma 1 , relativamente al territorio di propria competenza, i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita [...]^[3] alla agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli.

5-bis. Ciascuna provincia indennizza con i fondi assegnati con la presente legge, relativamente al territorio di propria competenza, i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla zootecnica, di cui all'articolo 6.^[4]

Art. 4

Tipologia dei danni alle produzioni agricole indennizzabili.

1. Sono ammessi all'indennizzo i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla produzione agricola.

2. Nei parchi regionali i danni derivanti da iniziative del soggetto gestore sono indennizzati dallo stesso ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette). L'ente gestore del parco predispone ed attua gli interventi necessari a ricomporre squilibri ecologici con le modalità previste dall' articolo 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

3. I danni che si verificano nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie e nelle zone addestramento cani sono a carico dei titolari delle rispettive concessioni o autorizzazioni. I capi prelevati negli interventi di contenimento autorizzati dalla provincia, sono assegnati al concessionario e devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

4. Sono esclusi dall'indennizzo i danni che si verificano in terreni non destinati alle produzioni agricole e nei fondi chiusi di cui all'articolo 15, commi 3 e 8 della L. n. 157/1992 .

Art. 5

Valutazione dei danni alle produzioni agricole.

1. I danni alle produzioni agricole sono valutati con riferimento ai valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna o, in mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, di seguito denominato ISMEA, all'epoca del danno, al netto delle spese necessarie per il conseguimento della produzione.

2. Alla produzione agricola oggetto di conferimento a consorzi di produttori, cantine sociali, ammassi e simili, si applica il prezzo pattuito tra produttore e soggetto ricevente, ove inferiore a quello valutato secondo le modalità previste al comma 1 .

3. L'indennizzo riconosciuto è soggetto ad una riduzione del cinquanta per cento nei seguenti casi:

a) mancata domanda per l'installazione di sistemi di difesa delle colture agricole da parte degli agricoltori che abbiano già fatto domanda di indennizzo nei precedenti anni;

b) mancato utilizzo dei sistemi di difesa e prevenzione finanziati con i fondi

stanziati dagli ATC per i piani di prevenzione o con specifici programmi di intervento attuati dalle province. Lo stato di manutenzione e gestione delle strutture di prevenzione approntate deve essere riportato nel verbale di accertamento del danno.

Art. 6

Tipologia dei danni alle produzioni zootecniche indennizzabili.

1. I danni indennizzabili provocati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo al lupo e all'orso, ed inselvaticita, alla produzione zootecnica, riguardano esclusivamente bovini, equini, ovini e caprini al pascolo purché non abbandonati, nonché ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo alimentare.

2. Non sono indennizzati i danni al bestiame verificatisi in luoghi o in periodi in cui è vigente il divieto di pascolo.

3. I danni causati al patrimonio zootecnico dal lupo non sono indennizzabili qualora il lupo sia stato ucciso o mutilato dal soggetto danneggiato.

4. Sono computati nell'indennizzo anche i capi dispersi a seguito dell'aggressione, risultanti dai registri di stalla o altrimenti documentabili.

5. L'indennizzo riconosciuto è soggetto ad una riduzione del cinquanta per cento nei seguenti casi:

a) mancata domanda per l'installazione di sistemi di difesa degli allevamenti da parte degli agricoltori che abbiano già fatto domanda di indennizzo nei precedenti anni;

b) mancato utilizzo dei sistemi di difesa e prevenzione finanziati con i fondi stanziati [...]^[5] per i piani di prevenzione o con specifici programmi di intervento [...]^[6] dalle province. Lo stato di manutenzione e gestione delle strutture di prevenzione approntate deve essere riportato nel verbale di accertamento del danno.

Art. 7

Valutazione dei danni alle produzioni zootecniche.

1. I danni alle produzioni zootecniche sono valutati con riferimento ai valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna o, in mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini ISMEA, all'epoca del danno. All'atto della stima si tiene comunque conto dell'età dell'animale in relazione alla produttività e al valore di mercato dello stesso e delle finalità produttive dell'azienda.

2. Nel caso di animali giovani il valore minimo indennizzabile è pari a quello corrispondente a soggetti appartenenti alle categorie:

a) bovini ed equini di peso vivo pari a chilogrammi 250;

b) ovini e caprini di peso vivo pari a chilogrammi 10.

3. Qualora non siano già previste valutazioni economiche specifiche per animali iscritti ai libri genealogici, il valore stimato con le modalità sopraindicate è aumentato del venti per cento per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza. L'importo dell'indennizzo è diminuito dell'eventuale valore residuo degli animali danneggiati.

4. È corrisposto un indennizzo, su attestato del servizio veterinario delle Unità Sanitarie Locali, per compensare la riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate sostenute in conseguenza del danneggiamento, nell'eventualità di ferimento che non comporti l'abbattimento del capo.

5. Sono indennizzabili danni da aborto e perdita di produzione lattiera derivanti dalla aggressione di lupi o cani inselvaticiti. La perdita di produzione lattiera è stimata con riferimento alla produzione media per specie e periodo e, in caso di conferimento, in base alla quantità denunciata al caseificio o allo stabilimento per la trasformazione e lavorazione industriale del latte.

6. Sono inoltre ricompresi nell'indennizzo, i costi documentati, sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purché effettuato secondo la vigente normativa sanitaria.

Art. 8

Procedura per la denuncia dei danni e per la domanda di indennizzo.

1. Per i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita all'agricoltura, nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, la denuncia dei danni è presentata dall'interessato, contestualmente alla domanda per l'indennizzo, agli ATC.

2. Per i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla zootecnia ed alla agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli, la denuncia dei danni è presentata, contestualmente alla domanda per l'indennizzo, alla provincia competente per territorio.

Art. 9

Norme regolamentari.

1. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione.

Art. 10

Abrogazioni di norme.

1. La legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 (Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) è abrogata.

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria - ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è abrogato.

Art. 11

Disposizioni finanziarie.

1. La percentuale di indennizzo riconosciuta sul danno liquidabile è calcolata nel seguente modo:

- a) per l'anno 2009 - settantacinque per cento;
- b) per l'anno 2010 - ottantacinque per cento;
- c) per l'anno 2011 e seguenti - cento per cento.

2. Per il triennio 2009-2011 le percentuali degli stanziamenti del bilancio regionale, previste all' articolo 40, comma 1 della L.R. n. 14/1994 , come sostituito dall' articolo 2, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37 (Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 : Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono così modificate:

- a) il quattro per cento per interventi diretti della Regione;
- b) il sei per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
- c) il trentatre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura [...]^[7] su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla presente legge. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico-ambientale gestiti dagli ATC;
- d) il cinquantasette per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le province possono utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico-ambientale attraverso la conduzione degli ATC a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.

Art. 12 **Norma finanziaria.**

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall' articolo 4 , si fa fronte con lo stanziamento della Unità previsionale di base 07.1.013 (cap. 4198) del bilancio 2009.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall' articolo 6 , è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 50.000,00 da iscrivere in termini di competenza e di cassa nella Unità previsionale di base 07.1.013 (cap. 4184 n.i.).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2 , si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella Unità previsionale di base 16.1.002 (cap. 6100), denominata "Fondi di riserva".

4. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 29 luglio 2009

Lorenzetti

Note sulla vigenza

22. [\[3\]](#) - Abrogazione da: [Articolo 8 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 11 novembre 2009, n.](#)

22. [\[4\]](#) - Integrazione da: [Articolo 8 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 11 novembre 2009, n.](#)

22. [\[5\]](#) - Abrogazione da: [Articolo 8 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 11 novembre 2009, n.](#)

22. [\[6\]](#) - Abrogazione da: [Articolo 8 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 11 novembre 2009, n.](#)

22. [\[7\]](#) - Abrogazione da: [Articolo 8 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 11 novembre 2009, n.](#)

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 1995 ,n. 14
Disciplina dell'attività di tassidermia.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 19 del 10/04/1995

R. R. 23 marzo 1995, n. 14 ⁽¹⁾.

Disciplina dell'attività di tassidermia.

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 10 aprile 1995, n. 19, edizione straordinaria

Art. 1 - *Definizione dell'attività.*

Art. 2 - *Delegazione di funzioni.*

Art. 3 - *Esercizio dell'attività di tassidermia.*

Art. 4 - *Commissione regionale per la tassidermia.*

Art. 5 - *Esame.*

Art. 6 - *Oggetto dell'attività di tassidermia.*

Art. 7 - *Adempimenti.*

Art. 8 - *Revoca dell'autorizzazione.*

Art. 9 - *Destinazione degli esemplari morti di fauna rara.*

Art. 10 - *Norma transitoria.*

Art. 1

Definizione dell'attività.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per tassidermia l'insieme di adeguate e specifiche tecniche che rispettando l'aspetto esteriore, conserva la pelle dei vertebrati e di altre classi zoologiche per fini scientifici didattici ed amatoriali nonché la preparazione in osso di trofei.

Art. 2

Delegazione di funzioni.

1. Le funzioni amministrative in materia di tassidermia di cui al presente regolamento sono delegate alle Province.

Art. 3

Esercizio dell'attività di tassidermia.

1. L'attività di tassidermia è soggetta alla dichiarazione di inizio attività ed è subordinata al possesso del certificato di abilitazione all'esercizio di tassidermia rilasciato dalla Commissione regionale per la tassidermia di cui all'articolo 4.

2. I tassidermisti in possesso da almeno un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, di regolare iscrizione presso la Camera di commercio, industria ed artigianato del luogo di residenza non sono tenuti all'esame di cui al comma 1.

3. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, musei di storia naturale e di istituti universitari possono esercitare l'attività di tassidermia solo per l'ente di appartenenza e nei locali appositamente adibiti dall'ente stesso anche se sprovvisti del certificato di abilitazione di cui al comma 1.

Art. 4

Commissione regionale per la tassidermia.

1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale per la tassidermia, della quale fanno parte:
 - a) il dirigente della struttura regionale competente in materia, che la presiede;
 - b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia, designato dal dirigente della stessa;
 - c) due esperti in materia di zoologia e tassidermia designati dalla Giunta regionale.
2. La Commissione per la tassidermia è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed i componenti restano in carica per la durata della legislatura.
3. La Commissione per la tassidermia rilascia il certificato di abilitazione all'esercizio della .
4. La Commissione per la tassidermia si dota di un proprio regolamento per il suo funzionamento.
5. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non spetta alcune compenso.

Art. 5

Esame.

1. Il soggetto interessato all'abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia, presenta domanda, alla struttura regionale competente in materia, per l'ammissione ad un esame .
2. La prova di esame di cui al comma 1 accerta la capacità del richiedente a riconoscere le specie selvatiche con particolare riguardo a quelle protette dalla normativa internazionale, nonché la sua conoscenza delle leggi vigenti in materia di attività venatoria e delle tecniche di imbalsamazione e manipolazione delle sostanze utilizzate per l'attività di tassidermia.

Art. 6

Oggetto dell'attività di tassidermia.

1. È consentita la preparazione tassidermica delle spoglie degli esemplari appartenenti a:
 - a) specie selvatiche di cui all'art. 18 della *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, purché abbattute nel rispetto della normativa vigente;
 - b) specie selvatiche appartenenti alla fauna esotica, purché l'abbattimento, l'importazione o comunque l'entrata in possesso siano avvenuti in conformità della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;
 - c) fauna domestica.
2. È altresì consentita la preparazione tassidermica degli esemplari di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti di fauna selvatica autorizzati.
3.
- 4.....

Art. 7

Adempimenti.

1. Il tassidermista ed i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3, sono tenuti agli adempimenti sottoelencati: per ciascun esemplare da preparare, fatta eccezione per la fauna domestica, in possesso anche temporaneo, devono essere riportate, in apposito registro vidimato presso le Province, la specie e le generalità di chi ha consegnato il soggetto, nonché la data di consegna. Per le suddette specie dovrà altresì essere compilato a cura del tassidermista apposito modulo in triplice copia, sottoscritto dal cliente, contenente oltre al numero di

carico attribuito, le indicazioni di cui sopra. Una copia del suddetto modulo dovrà essere rilasciata al proprietario e una inviata alle Province entro il 30 di ogni mese.

2. Il tassidermista, nel caso di preparazione di soggetti appartenenti a specie particolarmente protette, deve inviare copia del modulo di cui al comma 1 alle Province entro ventiquattro ore dal ricevimento delle spoglie.

3. Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno inamovibile predisposto dalle Province, indicante le generalità o la ragione sociale del tassidermista.

4. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza che le Province abbiano sollevato obiezione, può essere dato luogo alla preparazione tassidermica. Durante tale periodo le spoglie rimangono in deposito presso il tassidermista ai sensi degli artt. 1766 e ss. del Codice civile.

5.....

6. Le Province possono richiedere la disponibilità dell'animale. Nel caso di disponibilità permanente le Province rimborsano al detentore le spese di preparazione.

Art. 8

Revoca dell'autorizzazione.

1.....

Art. 9

Destinazione degli esemplari morti di fauna rara.

1. Gli esemplari morti appartenenti alle specie rare o di particolare interesse naturalistico, rinvenuti sul territorio regionale, sono raccolti e conservati presso una idonea struttura pubblica individuata dalla Giunta regionale allo scopo di effettuarne un esame zoologico e sanitario e di costituire una raccolta regionale.

2. La disciplina di cui al comma 1 concerne in particolare:

- accipitriformi, falconiformi, gufo reale, gatto selvatico, lontra, lupo, martora.

L'elenco può essere modificato dalla Giunta regionale previo parere della Consulta faunistico venatoria regionale, di cui all'art. 8 della *legge regionale 17 maggio 1994, n. 14*.

Art. 10

Norma transitoria.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i possessori di preparazioni tassidermiche devono darne comunicazione alle Province.

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 1995 ,n. 15
**Disciplina degli appostamenti di caccia e
per l'uso e la cattura dei richiami vivi.**

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 19 del 10/04/1995

TITOLO I

APPOSTAMENTI DI CACCIA

Art. 1

Appostamenti temporanei

1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali appostamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina. secondo le previsioni di cui al comma 1, dell'art. 25, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 .

Art. 2

Classificazione degli appostamenti fissi

1. Gli appostamenti fissi di caccia si distinguono in:

a) appostamento fisso ordinario;

b) appostamento fisso per colombacci;

c) appostamento fisso per acquatici, collocato in prossimità o all'interno di un corpo d'acqua idoneo alla caccia di tali specie.

Ciascun tipo di appostamento fisso è distinto nelle due categorie: con richiami vivi e senza richiami vivi.

Art. 3

Tabellazione

1. Il titolare dell'appostamento fisso deve esporre all'esterno del capanno principale e di eventuali capanne complementari tabelle di cm. 25 x 33, di colore bianco, recanti la scritta in nero: "Appostamento fisso di caccia..." cui deve seguire la specificazione del tipo di appostamento ai sensi, dell' art. 2 .

2. In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione le tabelle di segnalazione devono essere immediatamente rimosse a cura del titolare dell'appostamento.

Art. 4

Autorizzazione

1. Nelle domande di autorizzazione di appostamento fisso, prevista dall' art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 l'ubicazione dell'appostamento e il rispetto delle distanze minime di legge devono essere autocertificate dal richiedente. In caso di accertata dichiarazione mendace sui requisiti necessari l'autorizzazione è revocata.

2. L'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o dalle persone autorizzate ad utilizzare l'impianto su richiesta del personale di vigilanza.

Art. 5

Archivio degli appostamenti

1. Le Amministrazioni provinciali predispongono annualmente la rappresentazione grafica d'insieme delle dislocazioni degli appostamenti fissi autorizzati nel territorio di competenza.

Art. 6

Priorità

1. Gli appostamenti fissi disponibili entro il tetto massimo fissato dal comma 3 dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , dopo il rilascio ai richiedenti che ne

erano titolari nell'annata venatoria 1989/90, sono rilasciati in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di impedimenti fisici all'esercizio di caccia vagante e secondo l'ordine di presentazione delle domande. La eventuale ulteriore capienza è destinata secondo l'ordine di presentazione delle domande. Le autorizzazioni sono in ogni caso rilasciate in via prioritaria a coloro che hanno effettuato l'opzione per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi ai sensi della lettera b) comma 5 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .

2. L'assegnazione del secondo appostamento fisso, di cui al comma 9 dell'art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 , avviene, in caso di richiesta inferiore alla capienza secondo la priorità determinata dall'ordine di presentazione delle domande e, in caso di parità, dall'anzianità.

TITOLO II

USO E CATTURA DEI RICHIAMI VIVI

Art. 7

Richiami vivi di cattura

1. La detenzione di uccelli di cattura a fine di richiamo è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.

2. Ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell' art. 12 comma 5 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può detenere un numero massimo di dieci soggetti di cattura per ciascuna delle suddette specie, fino ad un massimo complessivo di 40 unità. Negli appostamenti temporanei l'uso dei richiami vivi è consentito in numero non superiore a dieci.

3. Entro il 31 gennaio 1996 i proprietari di richiami vivi provvedono ad apporre a tutti i capi appartenenti alle specie di cui al comma 1 , appositi anelli numerati inamovibili messi a disposizione dalle Province. La numerazione deve essere preceduta dalla sigla di provincia.

4. Le Province provvedono a rilasciare ad ogni proprietario di richiami vivi di cattura un documento attestante il numero di anello assegnato a ciascun soggetto. Il documento di cui sopra deve essere costantemente aggiornato.

Art. 7/bis

Utilizzo dei richiami

1. E' consentita, ai fini venatori, per il trasporto dei richiami ed il loro utilizzo, la detenzione degli stessi in gabbie tradizionali di legno o di plastica, di nylon e altro materiale similare delle seguenti dimensioni minime esterne:

a) allodola, passera d'Italia e passera mattugia:

lunghezza cm. 20;

larghezza cm. 15;

altezza cm. 20;

b) merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e storno:

lunghezza cm. 30;

larghezza cm. 25;

altezza cm. 25.

Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare delle specie suddette.

2. Per le specie pavoncella e colombaccio è consentito l'uso di ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a 40 cm e che non contengano più di 10 soggetti.

3. E' consentita, per le gabbie già in uso una tolleranza del 10 per cento alle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Art. 8

Attività di cattura dei richiami vivi

1. L'attività di cattura di uccelli finalizzata alla costituzione del patrimonio dei richiami vivi è effettuata esclusivamente da impianti provinciali autorizzati.

2. Il periodo di attività degli impianti è compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre di ogni anno. Particolari deroghe per la cattura di cesene possono essere concesse dalla Giunta regionale.

3. Le catture sono effettuate con le seguenti modalità:

a) durante le fasi operative dell'impianto devono essere presenti esclusivamente operatori in possesso dell'abilitazione rilasciata dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, in numero non inferiore a due unità e comunque rapportato alla capacità di approvvigionamento dell'impianto;

b) gli operatori potranno effettuare la propria attività esclusivamente nell'impianto a loro assegnato dalle Province;

c) il controllo alle reti dovrà essere compiuto almeno ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse;

d) gli uccelli devono essere estratti dalle reti con la massima cura, inanellati immediatamente alle reti con i contrassegni forniti dalle Province e posti in contenitori per il trasporto nei locali destinati alle operazioni di trascrizione dei dati sugli appositi registri;

e) i locali per le stabulazioni devono essere idonei, dal punto di vista strutturale e gestionale, ad assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie: ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfezione periodica;

f) i soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio di migrazioni eventualmente catturati negli impianti una volta estratti dalle reti, devono essere immediatamente liberati dopo la trascrizione dei dati riportati sull'anello, che devono essere inviati all'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica con l'indicazione del nome della specie, del sesso se conosciuto, la data, la località, comune, provincia e le modalità di cattura;

g) i capi catturati accidentalmente e non appartenenti a specie detenibili, inanellabili ai sensi del comma 4 art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dovranno essere contrassegnate con appositi anelli di materiale plastico fornito dalle Province solamente nel caso in cui l'operazione di inanellamento non ne comprometta l'incolumità e la sopravvivenza e devono comunque essere liberati.

Art. 9

Gestione degli impianti e abilitazione del personale

1. Le Province possono gestire direttamente gli impianti di cattura di cui sono titolari, oppure stipulare apposite convenzioni, sulla base di specifici protocolli, con singoli soggetti o associazioni ritenuti idonei.

2. I protocolli di gestione devono contenere indicazioni in dettaglio relative a:

a) denominazione e localizzazione dell'impianto su cartografia in scala 1:25.000; per gli impianti mobili l'ambito territoriale di attività;

b) tipologia: impianto fisso o mobile;

c) dimensioni delle maglie delle reti impiegate, non inferiori a 32 mm. di lato per gli impianti fissi a reti verticali e non inferiori a 20 mm per gli impianti mobili a reti orizzontali e verticali;

d) individuazione su pianta in scala 1:100 dell'impianto e delle strutture accessorie utilizzate per l'alloggiamento del personale e la stabulazione dei richiami catturati;

e) individuazione del numero dei richiami vivi, suddiviso, per specie, utilizzato nell'impianto;

f) individuazione del personale addetto all'impianto;

g) indicazione dei periodi di attività dell'impianto durante l'anno;

h) modalità di controllo da parte dell'Ente titolare dell'autorizzazione sull'attività

dell'impianto.

3. Le Province provvedono al rimborso delle spese di gestione dell'impianto dietro presentazione dell'apposita rendicontazione e delle certificazioni comprovanti la cessione dei soggetti effettuata secondo le disposizioni di cui all' art. 11 .

4. L'ammontare complessivo delle spese non può comunque superare l'80 per cento di quanto versato per il ritiro dei richiami.

Art. 10

Contingente annuale

1. La Giunta regionale stabilisce annualmente il numero dei soggetti catturabili per ciascuna specie, ripartendo il quantitativo fra le Province tenuto conto del numero di impianti autorizzati.

2. La Provincia annualmente assegna ad ogni impianto il quantitativo di soggetti da catturare per ciascuna specie. L'attività di cattura viene interrotta al raggiungimento di tale quantitativo.

Art. 11

Registri e relazioni di attività

1. La Provincia titolare dell'autorizzazione, si dota, per ogni impianto, di un registro o di attività sul quale sono riportati giornalmente, suddivisi per specie i seguenti dati:

a) numero complessivo di soggetti catturati;

b) numero complessivo di soggetti rimasti in giacenza;

c) numero di contrassegno di ciascun soggetto catturato;

d) dati identificativi della persona, compreso il numero di porto d'armi, a cui è stato ceduto il soggetto e data della cessione;

e) numero dei soggetti che siano deceduti per cause non dipendenti dalla volontà del gestore dell'impianto;

f) eventuali altre notizie richieste a fini statistici.

2. Le Province entro il 30 dicembre di ogni anno redigono una relazione sull'attività svolta da ciascun impianto, in base ai registri compilati negli impianti stessi. In tale relazione saranno riportati i quantitativi del catturato previsto e di quello realmente ottenuto per specie, i soggetti deceduti per cause naturali, i periodi di attività effettiva per specie, l'eventuale chiusura anticipata dovuta al raggiungimento del quantitativo stabilito all'inizio della stagione di cattura, le eventuali sanzioni riportate, le date di eventuali controlli effettuati dagli organi competenti.

Art. 12

Cessione degli uccelli catturati a fini di richiamo

1. E' vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzati a fini di richiamo. E' consentita la cessione secondo quanto stabilito nel presente articolo.

2. Le Province fissano annualmente con proprio atto l'importo delle quote per la cessione dei soggetti catturati.

3. La cessione avviene previo versamento, su apposito conto corrente intestato alle Province dell'importo fissato per ciascuna specie.

4. Le Province predispongono, entro il 10 giugno di ogni anno liste di prenotazione per la cessione dei richiami vivi di cattura accordando priorità nella cessione ai cacciatori che hanno optato per l'esercizio venatorio da appostamento fisso ai sensi della lett. b) comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n.157 .

5. La cessione dei soggetti catturati viene effettuata presso gli impianti di cattura, salvo diversa disposizione, secondo tempi e orari fissati da ciascuna Provincia.

Art. 13

Sostituzione richiami

1. L'inserimento nelle liste di prenotazione per la sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire esclusivamente dietro presentazione del soggetto non ritenuto idoneo, che verrà liberato dell'anello e rilasciato dal personale addetto all'impianto o

del richiamo morto o del suo anello di identificazione o in caso di impossibilità, di un atto notorio con la indicazione delle cause e delle circostanze che determinano la richiesta di sostituzione.

Art. 14

Divieti

1. La caccia è vietata nel raggio di 300 metri dagli impianti di cattura nel periodo di funzionamento.

2. Gli impianti di cattura devono essere collocati ad una distanza minima di 500 metri tra loro.

3. Negli impianti di cattura è vietato tenere fucili di qualsiasi tipo, nonché partecipare alle operazioni connesse con la cattura alle persone non provviste dell'idoneità rilasciata dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

4. Gli impianti attivati per la cattura non devono mai essere lasciati incustoditi.

Art. 15

Vigilanza

1. La vigilanza sulle attività degli impianti è affidata ai soggetti previsti dall' art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .

Art. 16

Richiami vivi di allevamento

1. La detenzione e l'uso dei richiami vivi di allevamento, appartenenti alle specie cacciabili, è consentita con le stesse modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell' art. 7 , per i richiami vivi di cattura.

2. L'allevamento di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, destinati alla utilizzazione come richiami vivi è soggetto ad autorizzazione delle Province che determinano le prescrizioni relative comprendenti i seguenti elementi:

a) il numero massimo dei soggetti di cui è consentita la detenzione, per ciascuna specie;

b) le modalità di inanellamento e di attestazione della provenienza dei soggetti allevati;

c) la tenuta dei registri di carico e scarico.

3. I titolari di autorizzazione di allevamento di richiami vivi possono vendere gli uccelli allevati nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 compresi gli ibridi delle specie per le quali è stato concesso l'allevamento purché non utilizzati a fini di richiamo.

Art. 17

Norma transitoria

1. I richiami vivi detenuti in soprannumero rispetto ai limiti di cui all' art. 7 devono essere ceduti alle Province entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tale obbligo non sono tenuti gli allevatori di uccelli appartenenti alle specie cacciabili, che nello stesso periodo saranno regolarmente autorizzati dalle Province ai sensi del comma 2 dell'art. 16 .

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 1995 ,n. 34
**Disciplina degli allevamenti e dei centri
pubblici e privati di riproduzione di fauna
selvatica.**

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 43 del 23/08/1995

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'allevamento a scopo alimentare, di ripopolamento, amatoriale e ornamentale e i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

2. Sono consentiti la detenzione e l'allevamento di animali selvatici appartenenti alle specie cacciabili, di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 , previa autorizzazione delle Province e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Nei centri pubblici e di riproduzione di fauna selvatica possono essere autorizzati interventi per la immissione e l'incremento di specie selvatiche protette.

2 bis. Sono altresì consentite, a scopo amatoriale o ornamentale la detenzione, il commercio e la esposizione di avifauna nata in cattività, con le modalità di cui all' art. 17 bi.s

3. La Giunta regionale e le Province possono sospendere per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, l'allevamento di determinate specie per periodi definiti.

Art. 2

Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di allevamenti e di centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica sono esercitate dalle Province.

2. La domanda di autorizzazione all'allevamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) - cartografia in scala 1:25.000 dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;

b) - certificati o elenchi catastali dei terreni sui quali si intende attuare l'allevamento;

c) - relazione contenente la indicazione delle specie e del numero degli animali da allevare, la provenienza dei riproduttori, il tipo di strutture previste per il relativo disegno tecnico, nonché una analisi dell'ambiente.

3. La domanda di allevamento a scopo amatoriale e ornamentale non necessita della documentazione di cui ai punti a), b) e c) del comma 2 , ma deve contenere la indicazione del numero, delle specie e la provenienza degli animali e la località dove si intende detenerli.

4. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n.157 , sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia nel rispetto del presente regolamento.

Art. 3

Autorizzazione

1. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicate le generalità dell'allevatore, le specie allevate, il tipo di allevamento, la superficie e gli elementi di

identificazione dell'area interessata e la durata dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata per una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

3. Eventuali variazioni sono concesse con le stesse modalità dell'autorizzazione.

Art. 4

Cessazione

1. L'autorizzazione può cessare per le seguenti cause:

a) rinuncia - il titolare può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione mediante comunicazione scritta alle Province;

b) decadenza - il titolare decade da ogni suo diritto relativo alla autorizzazione qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza;

c) revoca - la revoca della autorizzazione è disposta, previa diffida delle Province per ripetuta inosservanza degli obblighi previsti.

2. In caso di cessazione dell'allevamento le Province possono disporre la destinazione degli animali per ripopolamento e la rimozione delle strutture.

Art. 5.

Prelievo delle specie allevate

1. Negli allevamenti di qualsiasi tipo e nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica è vietato l'esercizio venatorio. E' consentito altresì, ai sensi del comma 7 dell'art.12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , nei soli centri privati, al titolare, ai suoi dipendenti ed a persone nominativamente indicate il prelievo di animali allevati in azienda, appartenenti alle specie di fauna selvatica per le quali è concessa l'autorizzazione con i mezzi di cui all'art.13 della legge anzidetta.

2. Le persone nominativamente indicate sono registrate prima dell'inizio del prelievo mediante abbattimento su apposito registro vidimato dalla Provincia, ed agli stessi è rilasciata copia dell'autorizzazione e del numero dei capi acquisiti.

Art. 6

Registro

1. A cura dei titolari degli allevamenti, esclusi quelli a scopo amatoriale e ornamentale, deve essere tenuto un registro vidimato dalle Province nel quale devono essere annotati tutti i dati dell'allevamento relativi alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite e alle cessioni o trasferimenti, la certificazione della provenienza e dello stato sanitario dei capi acquistati e la certificazione dei capi venduti. Nel registro sono altresì annotati, da parte del veterinario dell'allevamento e del veterinario della Unità Sanitaria Locale competente, gli interventi sanitari e immunizzanti praticati.

Art. 7

Tabellazione

1. I confini perimetrali degli allevamenti esclusi, quelli a scopo amatoriale o ornamentale, devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta "divieto di caccia" e la indicazione del tipo di allevamento, con le modalità previste dal comma 2 e 3 dell' art. 18 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 .

Art. 8

Distanza degli allevamenti ornamentali e amatoriali

1. Gli allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale non possono essere contigui fra loro.

SEZIONE II

CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA

Art. 9

Finalità dei centri di riproduzione di fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all' art. 17 della legge

regionale 17 maggio 1994, n. 14 sono istituiti per l'allevamento e l'incremento di fauna autoctona prioritariamente delle specie di particolare interesse naturalistico o venatorio, indicate dal Piano faunistico venatorio regionale, ai fini della ricostituzione e dell'incremento del patrimonio faunistico.

2. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti per l'allevamento e l'incremento delle seguenti specie: anatidi, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo.

Art. 10

Dimensioni dei centri

1. I centri privati possono essere istituiti su terreni in corpo unico di superficie non inferiore a 20 ettari e non superiore a 90 devono garantire, trascorsi due anni dalla data di rilascio della autorizzazione, una consistenza delle specie previste nel provvedimento di autorizzazione in equilibrio con le capacità faunistiche del territorio interessato.

2. Il limite minimo di cui al comma 1 può essere ridotto fino al 50 per cento nelle zone montane svantaggiate di cui all' art. 3 paragrafi 3 e 4 della Direttiva Comunitaria 28 aprile 1975, n. 268.

3. I riproduttori da destinare ai centri di riproduzione di selvaggina devono preferibilmente provenire dal territorio regionale o da località con caratteristiche ambientali simili. In ogni caso i capi destinati ai centri devono essere muniti di certificazione veterinaria e attestante la loro provenienza.

Art. 11

Commercializzazione

1. Gli Enti pubblici e i privati titolari dei centri sono tenuti a comunicare alle Province entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei riproduttori disponibili.

2. La selvaggina disponibile è acquistata con diritto di prelazione dagli Enti pubblici ed è utilizzata ai fini del ripopolamento.

3. Gli enti pubblici gestori e i privati titolari dei centri di riproduzione devono uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia di allevamenti zootecnici e della commercializzazione del prodotto.

SEZIONE III

ALLEVAMENTI A SCOPO ALIMENTARE

Art. 12

Finalità

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare hanno la finalità di produzione di carni di ungulati, galliformi, anatidi, lepri e conigli selvatici.

Art. 13

Individuazione

1. Il numero minimo di riproduttori consentito negli allevamenti a scopo alimentare è di venti capi per i mammiferi e di cinquanta capi per gli uccelli.

Art. 14

Abbattimento e commercializzazione

1. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell'anno solare. Per l'abbattimento degli ungulati è consentito anche l'uso di arma da fuoco, purché effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di autorizzazione. La vendita di capi morti o vivi da destinarsi ad altri allevamenti a scopo alimentare è consentita durante tutto l'anno. I capi di cui sopra devono essere muniti di contrassegni inamovibili o indelebili da cui rilevarne l'esatta provenienza.

2. I titolari degli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare possono, di volta in volta, essere autorizzati dalle Province a cedere i propri prodotti a scopo di ripopolamento, previo accertamento delle condizioni sanitarie dei capi e della loro

idoneità. All'atto della cessione i capi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali attestante l'esito favorevole dei controlli sanitari, eventuali interventi di profilassi cui sono stati sottoposti e la provenienza.

SEZIONE IV

ALLEVAMENTI DI SELVAGGINA A SCOPO AMATORIALE O ORNAMENTALE

Art. 15

Finalità

1. Gli allevamenti per la produzione di animali selvatici per fini amatoriali o ornamentali sono autorizzati per gli uccelli provenienti da allevamenti e i mammiferi appartenenti alle specie cacciabili di cui all' art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , ad eccezione del cinghiale, della lepore, del coniglio selvatico e della coturnice di cui è vietata la detenzione a scopo amatoriale.

Art. 16

Limiti di capi

1. Il numero massimo di capi di cui è consentito l'allevamento, la detenzione a scopo amatoriale o ornamentale è di sei per ciascuna specie di uccelli e di tre per ciascuna specie di mammiferi.

2. Eventuali piccoli nati devono essere utilizzati per la sostituzione degli adulti o ceduti immediatamente dopo lo svezzamento.

3. La detenzione di uccelli a scopo ornamentale o amatoriale inferiore a sei capi complessivi non è soggetta ad autorizzazione.

Art. 17

Divieti

1. Sono vietate la commercializzazione e la immissione nel territorio degli animali selvatici allevati a scopo amatoriale o ornamentale. Le Province possono autorizzare l'immissione di soggetti ritenuti idonei con apposito provvedimento.

2. E' vietato l'allevamento a scopo amatoriale o ornamentale di animali selvatici in forma estensiva. A tale scopo le strutture di contenimento devono avere dimensioni tali da consentire un agevole controllo a vista degli animali.

Art. 17 bis

Detenzione e allevamento di uccelli di ornicultori e espositori

1. Agli ornicultori affiliati ad associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale non si applicano i limiti di cui agli artt. 15 e 16, commi 1 e 2 nonché il divieto di commercializzazione di cui all' art. 17, comma 1 , purché siano rispettate le seguenti condizioni riguardanti gli uccelli oggetto di detenzione:

a) che siano nati in cattività;

b) che siano muniti di anello inamovibile riportante il numero di matricola dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero di individuazione del soggetto; se l'allevatore è iscritto alla Federazione Ornicultori italiani (FDI) il numero di matricola si identifica con il relativo numero del Registro Nazionale Allevatori (RNA);

c) che ogni allevatore sia dotato di un registro di carico e scarico dei capi, vidimato dalla Provincia competente, in cui sia annotato il numero dell'anello apposto a ciascun soggetto allevato o detenuto, l'eventuale decesso di soggetti detenuti, i nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti; in caso di cessione l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta in cui sia riportata la specie, il numero dell'anello, il nominativo dell'allevatore e il nominativo dell'acquirente;

d) nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente soggetti identificabili mediante contrassegno; a tali manifestazioni possono partecipare anche espositori non residenti in Umbria purché in possesso di analoghe autorizzazioni rilasciate dalle autorità del luogo di provenienza.

2. E' comunque vietata la detenzione di esemplari appartenenti a specie

particolarmente protette o rare o comunque per motivi di tutela del patrimonio avifaunistico regionale. Il provvedimento di divieto è adottato dalla Giunta regionale, sentite le associazioni ornitologiche riconosciute presenti in forma organizzata nel territorio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

SEZIONE V

ALLEVAMENTI DI SELVAGGINA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO

Art. 18

Finalità

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento sono autorizzati ai fini della produzione delle specie selvatiche previste dal Piano faunistico venatorio regionale per l'incremento del patrimonio faunistico.

Art. 19

Dimensioni

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento devono mantenere un numero minimo di riproduttori pari a 20 capi.

SEZIONE VI

NORME TRANSITORIE

Art. 20

Norme transitorie

1. Gli allevamenti e i centri di riproduzione di fauna selvatica già esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. I titolari di allevamenti di cinghiale, lepre, coniglio selvatico e coturnice a scopo amatoriale o ornamentale devono cessare l'allevamento entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunicare alle Province la destinazione degli animali allevati.

Regione Umbria

REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 1995 ,n. 35

**Norme per la gestione delle Aziende
Faunistico-venatorie e agriturismo-
venatorie.**

Publicazione: Bollettino Ufficiale n. 43 del 23/08/1995

Art. 1.

Definizione

1. Le aziende faunistico-venatorie di cui all' art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 , hanno lo scopo di salvaguardare e ripristinare l'ambiente naturale e di difendere la fauna autoctona e naturalizza per consentirne lo sviluppo e l'irradiazione nel restante territorio, nonché di favorire la sosta e la protezione della fauna migratoria.

2. A tal fine, il titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria è tenuto ad assicurare gli interventi necessari al ripristino e al mantenimento dell'ambiente, in modo che lo stesso risulti idoneo al perseguimento delle finalità previste dalla vigente normativa per le aziende faunisticovenatorie.

3. In tali aziende la caccia è consentita secondo le norme del calendario venatorio sulla base di piani di abbattimento autorizzati dalle Province.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie hanno come scopo la utilizzazione produttiva della fauna selvatica di allevamento. Le aziende agri-turistico-venatorie devono essere situate nei territori indicati dal piano faunistico venatorio provinciale.

5. Su richiesta del concessionario, le province possono trasformare le aziende faunistico venatorie in atto alla data del 31 dicembre 1993, anche in deroga al criterio territoriale di cui al comma 4 , in aziende agri-turistico-venatorie.

Art. 2.

Immissioni

1. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita la immissione delle seguenti specie:

- fagiano
- starna
- pernice rossa
- lepre
- anatidi
- ungulati

secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di cui all' art. 13 . Tali immissioni potranno effettuarsi nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 agosto di ogni anno nel rispetto del disciplinare di cui all' art. 13 .

2. Le immissioni di selvaggina devono avvenire alla presenza di agenti dipendenti dalle Province o dal Corpo forestale dello Stato.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita la immissione di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie di cui è consentita la caccia, anche oltre ai limiti di tempo di cui al comma 1 e al di fuori delle modalità di cui al comma 2.

4. In tutte le aziende la selvaggina destinata alla immissione, di cui deve comunque essere certificata la provenienza, deve essere garantita sotto il profilo sanitario e corrispondere alle specie autorizzate o agli ibridi di cui al comma 8 dell'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 .

Art. 3. Prelievo

1. Nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie il prelievo di selvaggina, appartenente alle specie di cui è autorizzata la immissione come previsto all' art. 2 è consentito al titolare della concessione ed a chi dal medesimo autorizzato; il titolare ha l'obbligo di verificare se le persone da lui autorizzate ad effettuare prelievi di selvaggina siano munite dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti.

2. Il prelievo delle risorse faunistiche nelle aziende faunistico-venatorie, è autorizzato dalla Provincia sulla base dei piani che il titolare della concessione deve presentare entro il 31 luglio di ogni anno, dai quali deve risultare:

a) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione venatoria precedente;

b) eventuali immissioni di selvaggina effettuate e risultanti da appositi verbali redatti dagli organi di vigilanza ai sensi dell' art.2, comma 2 ;

c) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione di riproduzione.

3. Le Province comunicano entro il 31 agosto di ogni anno al titolare della concessione il prelievo autorizzato ai sensi del comma 6 , le eventuali osservazioni e la data di inizio del prelievo. In mancanza di comunicazione entro tale data i piani si intendono operativi a tutti gli effetti e l'inizio del prelievo si intende autorizzato sin dalla data di apertura della stagione venatoria prevista dal calendario venatorio regionale.

4. Per la valutazione sulla consistenza faunistica anche ai fini del prelievo, le Province possono effettuare accertamenti in qualsiasi momento.

5. Il prelievo di selvaggina deve essere rapportato alla densità delle singole specie e all'andamento del relativo ciclo riproduttivo e non deve, salvo casi particolari, compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione oggetto del prelievo stesso.

6. Il prelievo di selvaggina a mezzo di abbattimento, nelle aziende faunistico-venatorie, è consentito nei tempi e con le modalità previsti dal calendario venatorio ad eccezione dei limiti di carniere. Le Province possono autorizzare, anche al di fuori di tali periodi, catture di selvaggina destinata al ripopolamento.

7. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita la caccia al colombaccio da appostamento fisso nel numero di 1 ogni 200 ha di superficie, ed al germano reale o ibridi di tale specie. A tali appostamenti si applica la normativa di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 , quella relativa alle tasse di concessione regionale, nonché il regolamento regionale sulla disciplina degli appostamenti.

8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito solo il prelievo di fauna selvatica di allenamento per tutta la stagione venatoria con la sola esclusione dei giorni di silenzio venatorio; l'esercizio venatorio all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie non è soggetto ai limiti di carniere e di giorni settimanali previsti dal calendario venatorio.

9. Il prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie deve risultare documentato con le modalità previste dalle Province.

Art. 4. Registro

1. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie deve essere tenuto, a cura del titolare della concessione un apposito registro, vidimato dalle Province, su cui devono essere annotati i capi complessivamente prelevati distinti per sesso, per ogni giornata di caccia, nonché i capi immessi suddivisi per classe di età e sesso e relative date. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza dipendenti dalla pubblica amministrazione.

Art. 5.

Danni

1. Sono a carico del titolare della concessione eventuali danni provocati dalla selvaggina o dall'esercizio dell'attività venatoria alle colture agricole all'interno delle aziende faunistico venatorie e agri-turistico-venatorie.

Art. 6.

Addestramento cani

1. Nelle aziende faunistico-venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani sono consentiti tutto l'anno con esclusione del periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio purché non comportino l'abbattimento della selvaggina.

2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani sono consentiti tutto l'anno. L'abbattimento di selvaggina, per le prove, è consentito con le modalità previste dal Regolamento regionale per la disciplina delle zone per l'addestramento cani.

Art. 7.

Raccolta uova e protezione nidiate

1. Qualora vengano accertati i danni a nidiate di selvaggina, è consentito al titolare della concessione di raccogliere le uova non danneggiate per curarne la schiusa e l'allevamento dei nati; è consentito altresì l'uso del cane per la individuazione di nidiate al fine di salvaguardarle dal rischio di danni derivanti dallo svolgimento di lavorazioni agricole. Tale prelievo deve essere annotato nel registro di cui all' art. 4 .

Art. 8.

Idoneità del territorio

1. Il territorio oggetto della concessione per la costituzione di aziende faunistico-venatorie deve avere continuità di superficie, non presentare, in misura superiore al 10 per cento e in corpo unico, una monocoltura agraria annua di qualsiasi tipo e genere e le colture annue devono alternarsi nel tempo e nello spazio; l'ambiente fisico e biotico deve essere in buono stato di conservazione.

Art. 9.

Durata

1. La concessione per la costituzione di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie ha durata di 5 anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

2. La concessione può venire meno per le seguenti cause:

- a) rinunzia;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- a) Rinunzia.

Il titolare può in ogni momento rinunciare alla concessione mediante comunicazione scritta al Presidente della Provincia.

b) Decadenza.

Il titolare decade da ogni suo diritto ove non abbia proceduto a richiedere il rinnovo della concessione nei modi e termini previsti dall' art. 17 .

c) Revoca.

La revoca della concessione è disposta, previa diffida, dalla Provincia per grave o ripetuta inosservanza da parte del titolare degli obblighi previsti.

3. In caso di rinunzia, decadenza o revoca, le Province decidono, entro sei mesi, la destinazione dell'ambito territoriale interessato. In mancanza di tale provvedimento, il territorio è da considerarsi libero da vincoli alla scadenza dei sei mesi. Le province possono, entro tale data, effettuare la cattura di specie selvatiche previste nel disciplinare della azienda. In attesa della definitiva destinazione del territorio dell'azienda, nell'ambito è istituito d'ufficio il divieto di caccia temporaneo, pur mantenendo la tabellazione esistente.

Art. 10

Presupposti della concessione

1. Il rilascio della concessione di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie può essere richiesto dal proprietario dei terreni interessati o dal conduttore dei medesimi, se autorizzato dal proprietario. Qualora i terreni per i quali si chiede la concessione appartengano a più proprietari o conduttori ai fini della concessione, gli stessi possono riunirsi in consorzio, la cui durata non deve essere inferiore al periodo per il quale è richiesta la concessione.

Art. 11.

Limiti di superficie

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 la estensione delle singole aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore ad ha 300 e la estensione delle singole aziende agri-turistico-venatorie non può essere inferiore ad ha 100.

Art. 12.

Domanda

1. La domanda di concessione per la costituzione di azienda faunistico-venatoria e agri-turistico-venatoria va inoltrata, in carta legale, al Presidente della Provincia corredata dei seguenti documenti che devono essere presentati in duplice copia:

- a) mappa in scala 1:10.000 del perimetro per il quale si richiede la concessione;
- b) carta topografica in scala 1:25.000 comprendente la zona per la quale si chiede la concessione;
- c) certificati o elenchi catastali dei terreni oggetto della richiesta;
- d) atti di adesione, con firma autenticata, dei proprietari o conduttori dei fondi per i quali è richiesta la concessione; in caso di gestione consorziale l'adesione può risultare da copia dell'atto costitutivo recante l'indicazione della durata, degli scopi e del legale rappresentante del consorzio stesso;
- e) relazione tecnica indicante:
 - 1) per le aziende faunistico-venatorie:
 - 1) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima la ripartizione colturale delle aree coltivate con relativo ettaggio, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, zone umide, vallive e allagate, aree ad incolto;
 - 2) precisazioni, a seconda dei casi, sul modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;
 - 3) descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale;
 - 4) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le tipiche popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche specie protette di particolare interesse naturalistico presenti in forma temporanea o permanente all'interno del comprensorio;
 - 5) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e relativo piano di massima di abbattimento quantitativo. Nel caso degli ungulati il piano di prelievo dovrà essere di tipo quali-quantitativo con suddivisione dei capi da abbattere per sesso e classi di età;
 - 6) dati sulla consistenza di popolazione di ciascuna specie sulla quale si intende esercitare il prelievo venatorio. Nel caso si tratti di ungulati andrà riportata anche la struttura di popolazione suddivisa per classi d'età e di sesso;
 - 7) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della o delle specie e del numero di esemplari ospitati e liberati annualmente;

8) eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche indicanti le finalità perseguite, ripopolamento, introduzione o reintroduzione, i quantitativi annui di soggetti che si intende liberare nonché la durata dei programmi stessi;

9) organizzazione della vigilanza;

11) per le aziende agri-turistico-venatorie:

1) caratterizzazione ambientale del territorio;

2) eventuale inclusione dell'azienda in aree ad agricoltura svantaggiata o aree dismesse ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/88 , concernente il ritiro dei seminativi dalla produzione;

3) precisazione dei modelli di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;

4) sintetica caratterizzazione faunistica del territorio;

5) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;

6) descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della o delle specie e del numero di esemplari che si intende produrre e immettere annualmente;

7) organizzazione della vigilanza.

2. Il provvedimento di concessione o diniego deve essere emesso entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 13.

Disciplina della concessione

1. Le Province, sulla base dei piani di assestamento e gestione allegati alla domanda, redigono un apposito disciplinare, che è parte integrante del provvedimento di concessione di azienda faunistico-venatoria; in esso debbono risultare gli interventi che il titolare della concessione deve operare sul territorio, i tempi per la relativa attuazione, le specie di selvaggina per il cui sviluppo ed irradiazione è rilasciata la concessione, nonché il rapporto minimo tra selvaggina e territorio.

2. Il provvedimento di concessione di azienda agri-turistico-venatoria deve indicare le specie selvatiche di cui è autorizzata la immissione e il prelievo.

3. Nel provvedimento di concessione delle aziende è anche determinato il numero massimo dei capi di selvaggina di cui è consentita la detenzione in allevamento per gli scopi e con le modalità previste dall' art. 16 .

Art. 14.

Tabellazione

1. Il perimetro delle aziende deve essere tabellato, a cura del titolare della concessione, con appositi cartelli sui quali deve figurare la seguente scritta: "Azienda faunistico-venatoria o agriturismo-venatoria". Detti cartelli devono avere la dimensione di cm. 25x33, con la scritta in nero sul fondo bianco ed essere disposti in modo che dal punto in cui è posto ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo.

2. La tabellazione perimetrale deve essere tenuta costantemente in efficienza.

Art. 15

Vigilanza

1. Il titolare della concessione è tenuto ad assicurare una adeguata vigilanza sul territorio dell'azienda mediante agenti venatori nella misura almeno di uno ogni 500 ha. o frazione pari o superiore a 100 ha. I nominativi degli agenti di vigilanza ed ogni loro eventuale variazione devono essere tempestivamente comunicati alle Province.

2. Il territorio compreso nelle aziende è comunque soggetto alla vigilanza venatoria disposta dagli enti pubblici competenti.

Art. 16

Allevamento in cattività

1. Il titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria nell'ambito dell'azienda può produrre in cattività le specie di selvaggina previste dal disciplinare di cui all' art. 13 nei quantitativi necessari al compimento dei ripopolamenti programmati.

Art. 17

Rinnovo

1. Le concessioni di azienda sono rinnovabili ad ogni scadenza su richiesta scritta del titolare da presentarsi al Presidente della Provincia almeno sei mesi prima della scadenza.

2. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, deve contenere gli estremi della precedente autorizzazione e la dichiarazione di non avvenuti mutamenti in merito alla configurazione dell'azienda faunistico-venatoria.

3. Il provvedimento di rinnovo o di diniego deve essere emesso entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo devono essere allegati documenti idonei a rappresentare i mutamenti stessi ed in particolare una dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con la relativa cartografia.

Art. 18.

Riduzione o ampliamento

1. La riduzione o ampliamento dell'area dell'azienda è richiesta e concessa con le stesse modalità della domanda di concessione.

Art. 19.

Deroghe al prelievo delle specie autorizzate

1. Nel territorio delle aziende è fatto divieto di prelevare animali selvatici appartenenti a specie diverse da quelle previste dai provvedimenti di concessione e relativi disciplinari di cui all' art. 13 ; è fatta eccezione per la volpe e comunque nei modi e tempi prescritti dal calendario venatorio.

2. Eventuali deroghe, da considerarsi eccezionali, sono consentite su espressa autorizzazione delle Province.

[Art. 20.]

Art. 21

Norme finali e transitorie

1. E' abrogato il regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2 .

2. Fino alla approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale le Province determinano di volta in volta la idoneità dei territori dove possono essere autorizzate le aziende faunistico venatorie e agri-turistico-venatorie secondo i principi dettati dall' art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .

3. Su richiesta del concessionario, le Province possono trasformare le aziende faunistico venatorie in aziende agri-turistico-venatorie verificando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale, adottando le stesse procedure previste per i rinnovi dai commi 2, 3 e 4 dell' art. 17 .

[4.] ----

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 27 luglio 1999 ,n. 23
Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 43 del 04/08/1999

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi perseguendo gli obiettivi indicati nel Piano Faunistico Regionale e finalizzati al mantenimento, per comprensori omogenei, della densità agro-forestale sostenibile dai diversi ecosistemi in relazione alle esigenze di ciascuna specie.

Art. 2

Delimitazione dei territori vocati

1. Le Province, sentiti gli A.T.C., individuano le zone vocate prevedendo la suddivisione delle medesime in distretti che, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, potranno avere una superficie compresa tra i 1.000 e 15.000 ettari.

2. I Comitati di Gestione degli A.T.C. possono utilizzare, per ciascun distretto, a seconda delle dimensioni e delle necessità, uno o più referenti locali da individuare tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell' art. 4 .

Art. 3

Gestione faunistica dei cervidi e bovidi

1. La gestione faunistica dei cervidi e bovidi è attuata dai Comitati di Gestione degli A.T.C. che, con la collaborazione operativa dei cacciatori iscritti ed in possesso dell'attestato di cui alle lettere a) o b) dell' art. 4 , provvedono a:

a) attuare gli obiettivi di gestione sulla base delle indicazioni fornite dalle Province in armonia con il Piano Faunistico Regionale;

b) definire, verificare e mantenere la densità agro-forestale sostenibile per ciascuna specie; per densità agro-forestale sostenibile deve intendersi la massima densità raggiungibile da una popolazione senza che si determinino danni rilevanti a coltivazioni, piantagioni ed altre specie animali; tale valutazione rappresenta il punto di riferimento per indirizzare i necessari interventi di gestione faunistico venatoria;

c) organizzare per ciascuna specie censimenti o stime annuali della popolazione;

d) redigere, per ogni specie, per sesso e classi di età, piani di prelievo o di assestamento annuali che dovranno essere inviati alla Provincia la quale provvederà alla loro approvazione;

e) assegnare ad ogni distretto un numero adeguato di cacciatori abilitati alla caccia di selezione a cervidi e bovidi, iscritti in apposito elenco provinciale, nonché con residenza venatoria nell'A.T.C., ripartendo, fra questi, i capi abbattibili, così come individuati nei piani di prelievo, provvedendo alla formulazione di graduatorie sulla base della partecipazione alle fasi di gestione e del comportamento tenuto in occasione della stagione venatoria precedente;

f) proporre modalità, localizzazione e tempi di effettuazione dei prelievi sulla base della normativa vigente;

g) curare l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;

h) redigere una relazione consuntiva annuale sull'attività di gestione svolta ed un programma di interventi da inviare alla Provincia entro il mese di febbraio.

Art. 4

Soggetti abilitati per la gestione dei cervidi e bovidi

1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., per la gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi, si avvale delle seguenti figure:

a) cacciatore di cervidi e bovidi con metodi selettivi munito di apposito attestato che costituisce titolo per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 conseguito presso la Provincia a seguito di corso ed esami finali;

b) conduttore di cane da traccia, in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a) , abilitato dalla Provincia a seguito di corso ed esame finale.

2. I programmi dei corsi per la formazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono stabiliti dalla Provincia. I corsi sono svolti a cura della Provincia che provvede alla costituzione della commissione esaminatrice ed allo svolgimento degli esami. Gli attestati conseguiti a seguito di corso ed esame finale sono validi in tutto il territorio della Regione.

3. L'elenco dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione è istituito e aggiornato dalle Province.

Art. 5

Norme, strumenti, modalità e tempi per la caccia di selezione

1. La caccia di selezione ai cervidi e bovidi è esercitata esclusivamente in forma individuale con i sistemi dell'aspetto ed eventualmente della cerca, senza l'uso del cane e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. I Comitati di Gestione degli A.T.C. assegnano, per ciascun distretto, individualmente, ai cacciatori iscritti ed in possesso dei requisiti di cui alla lett. a) dell'art. 4, i capi da prelevare, specificandone sesso e classe di età, in base al numero totale dei capi prelevabili stabilito dal piano di abbattimento approvato e della eventuale graduatoria di cui alla lett. e) dell'art. 3.

2. Per la caccia di selezione potranno essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata e caricamento singolo/manuale, a ripetizione semiautomatica o armi combinate a 2 o 3 canne, in quest'ultimo caso con l'obbligo dell'uso di quella rigata, di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, comunque munite di ottica di avvicinamento/puntamento.

3. I tempi per la caccia di selezione sono stabiliti dal calendario venatorio, mentre le Province stabiliscono le modalità di comunicazione delle singole uscite da parte di ciascun cacciatore all'A.T.C. di appartenenza e le opportune forme di controllo.

Art. 6

Recupero dei capi feriti

1. Fermo restando che il recupero dei capi feriti in azione di caccia deve essere tentato obbligatoriamente dai cacciatori stessi con i propri mezzi, i Comitati di Gestione degli A.T.C. istituiscono forme di recupero dei capi suddetti avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 4. Il cane utilizzato dovrà essersi qualificato in prove di lavoro riconosciute dall'Associazione Nazionale Cani da traccia o dall'ENCI. Il conduttore durante le operazioni di recupero può:

a) utilizzare armi, comunque rigate, con o senza ottica di puntamento;

b) in caso di necessità effettuare il recupero, anche al di fuori del distretto di gestione o all'interno di aree protette o a gestione privata o poste in divieto di caccia, anche nei giorni di silenzio venatorio purché, a seconda dei casi, autorizzato e/o accompagnato da personale di vigilanza venatoria.

Art. 7

Controllo sui capi abbattuti

1. Immediatamente dopo l'abbattimento sul capo deve essere apposto un contrassegno numerato fornito dall'A.T.C. al momento dell'assegnazione del numero dei capi da prelevare. Le Province stabiliscono forme, modalità e tempi per il controllo

dei capi abbattuti ai fini biologico sanitari.

Art. 8

Gestione dei cervidi e bovidi in Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico Venatorie

1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed h) dell' art. 3 sono svolte dal concessionario il quale sottopone alla Provincia i piani di gestione indicando sesso e classi di età dei capi da prelevare, al fine della loro approvazione. I censimenti sono effettuati avvalendosi dei soggetti di cui all' art. 4 , sotto il controllo della Provincia la quale provvede inoltre ad uniformare tempi e metodi con le analoghe operazioni attuate nei singoli distretti di ciascun A.T.C..

2. Nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agrituristico Venatorie il prelievo dei cervidi e bovidi può essere esercitato anche da cacciatori non iscritti all'Albo provinciale di cui all' art. 4 . Le modalità di controllo e verifica dei capi abbattuti nelle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristico Venatorie sono le stesse previste dall' art. 7 .

Art. 9

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla stagione venatoria 2000/2001. I cacciatori residenti nel territorio della Regione che siano in possesso, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, di attestato che li qualifichi quali cacciatori di selezione, conseguito presso altra competente Pubblica Amministrazione, sono abilitati, di diritto, alla caccia di selezione di cervidi e bovidi e, conseguentemente, iscritti all'Albo di cui all' art. 4 .

Regione Umbria

REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 1999 n.34

Prelievo venatorio della specie cinghiale

Publicazione: Bollettino Ufficiale n. 63 del 03/12/1999

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la caccia al cinghiale al fine di regolare le presenze dei cacciatori sul territorio, il prelievo sulla specie e le modalità di svolgimento del prelievo venatorio.

Art. 2

Verifica della consistenza della specie

1. I Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia - ATC , provvedono, anche ai fini dell'attività dell'Osservatorio Faunistico regionale, a stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale, al fine della redazione dei piani di gestione della specie.

Art. 3

Metodi di prelievo venatorio

1. Il prelievo venatorio della specie può avvenire in forma collettiva esclusivamente nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio. Il prelievo venatorio in forma individuale all'interno dei settori può avvenire solo nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

1 bis. Tutti i capi abbattuti, sia in forma collettiva che individuale, devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 4

Pianificazione del territorio

1. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C., provvedono a suddividere ciascun A.T.C. in Comprensori di gestione della specie, individuando i territori vocati ed i territori non vocati per la presenza del cinghiale.

[2.] -----

3. Ai fini della caccia al cinghiale in forma collettiva i Comitati di gestione degli ATC propongono all'approvazione delle province la individuazione, mediante cartografia dei distretti e, nelle aree vocate per il cinghiale, dei settori dove consentire lo svolgimento del prelievo in forma collettiva. L'individuazione dei distretti o dei settori deve comunque garantire la copertura di almeno il sessantacinque per cento dell'area vocata di ogni ATC.

Dalla stagione venatoria 2008-2009 le squadre possono effettuare il prelievo in battuta unicamente all'interno dei settori ad esse assegnati in forma esclusiva.

4. Al di fuori delle aree vocate, la caccia al cinghiale è consentita solo in forma individuale, salvo eccezionali prelievi in forma collettiva effettuati da squadre autorizzate dal Comitato di gestione dell'A.T.C., per esigenze gestionali.

5. Le Province, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, approvano l'apposita cartografia che individua le zone vocate ed i settori di cui al comma 3 , nonché le aree specificate nel precedente comma 4 , garantendo, in particolare, il rispetto delle norme di sicurezza fissate dall' art. 21 della L. 157/92 .

Art. 5

Registro delle squadre

1. E' istituito presso ciascun A.T.C. il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale.

2. L'iscrizione della squadra per la caccia in battuta al cinghiale è richiesta, per

gruppi non inferiori a trentacinque cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione, dal caposquadra designato al Comitato di gestione dell'ATC competente, tra il 15 aprile ed il 31 maggio di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra stessa, l'indirizzo ed il distintivo adottato nonché l'elenco nominativo dei componenti tra i quali sono indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta. La domanda indica uno o più comprensori, distretti o settori in ordine di preferenza, a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione e per l'esercizio del prelievo venatorio. A decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 la qualifica di capobattuta si ottiene attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dai Comitati di gestione dell'ATC competente. Il ruolo di capobattuta può essere esercitato esclusivamente a favore della squadra in cui si è iscritti al momento della partecipazione al corso di formazione.

2-bis. Il caposquadra viene eletto o sostituito dalla maggioranza dei componenti la squadra. Il verbale relativo alle elezioni o alla sostituzione del caposquadra è inviato all'ATC di iscrizione. Per le squadre iscritte nella precedente stagione venatoria, l'elettorato attivo spetta agli iscritti alla squadra contenuti nell'elenco depositato presso l'ATC nella stagione precedente.

3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. competenti, determinano annualmente il numero massimo di squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia. I Comitati di gestione degli ATC ripartiscono per ciascun comprensorio di gestione, distretto o settore il numero complessivo di squadre ammissibili sulla base di un adeguato rapporto tra territorio vocato e squadre.

4. L'iscrizione ai registri delle squadre prevalentemente costituite da cacciatori non residenti in Umbria può essere consentita a quelle provenienti da regioni e province con le quali sussistono accordi per l'accesso e secondo le modalità in essi previste.

5. E' comunque consentita nelle squadre umbre l'iscrizione di cacciatori non residenti anagraficamente fino ad un massimo di dieci.

6. I Comitati di gestione degli ATC provvedono ad iscrivere le squadre al registro di cui al comma 1 assegnandole ai comprensori, ai distretti o ai settori tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) rispetto degli accordi tra Regioni, province ed ATC;
- b) anzianità di iscrizione della squadra nei registri di cui al comma 1 ;
- c) residenza della squadra nel distretto richiesto;
- d) residenza della squadra nel comprensorio richiesto;
- e) residenza della squadra nell'ATC;
- f) residenza della squadra in provincia;
- g) residenza della squadra nel territorio della Regione Umbria. Si assume come comune di residenza della squadra quello di residenza anagrafica della maggioranza dei componenti.

6-bis. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata, nell'ordine, a partire dalla stagione venatoria 2007/2008, al distretto ed al settore e deve trovare applicazione uniforme sull'intero territorio dell'ATC.

6-ter. Le squadre attuano il piano annuale, di cui all' articolo 12-bis, del distretto a cui sono state assegnate.

7. Possono esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva esclusivamente le squadre che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro di cui al comma 1.

8. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra. Tutti i cacciatori iscritti alle squadre devono essere iscritti all'ATC di iscrizione della squadra.

9. I Comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero distintivo, un modulario per i verbali, una tabella di iscrizione riportante il numero della squadra e le fascette da apporre ai capi abbattuti.

Art. 6

Prelievo in forma collettiva

1. La caccia al cinghiale in forma collettiva può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non più di settanta e non meno di venti cacciatori, battitori, braccieri e conduttori con l'ausilio di non più di quaranta cani.

2. In ciascuna cacciata possono essere inseriti partecipanti non appartenenti alla squadra in misura non superiore al 20 per cento dei partecipanti arrotondato all'unità superiore. A tali partecipanti non appartenenti alla squadra non è richiesta l'iscrizione all'ambito territoriale di caccia in cui si svolge la cacciata.

3. Le squadre non possono effettuare congiuntamente l'esercizio venatorio.

Art. 7

Responsabile della cacciata

1. Per ogni cacciata è designato un capobattuta tra quelli indicati nell'elenco nominativo dei componenti la squadra di cui al comma 2 dell'articolo 5. Il verbale di battuta, contenente a fianco dei nominativi dei partecipanti alla battuta la firma di ciascuno, nella parte relativa a luogo, data ed elenco dei partecipanti è compilato e sottoscritto dal capobattuta prima dell'inizio della stessa ed esibito su richiesta degli organi di vigilanza, al controllo presso il punto di presa di possesso del settore.

2. Il capobattuta organizza e dirige il prelievo in forma collettiva ed è direttamente responsabile:

a) della redazione del verbale di cacciata e delle relative schede allegate;

b) del controllo del numero e dell'elenco dei partecipanti;

c) dell'apposizione e rimozione delle prescritte segnalazioni;

d) del rispetto delle distanze di cui all' art. 4 ;

e) della comunicazione prevista dall' art. 12 relativa ai capi abbattuti;

f) del controllo sanitario dei capi abbattuti ;

f-bis) dell'apposizione ad ogni capo abbattuto, alla fine della cacciata, delle fascette inamovibili assegnate ad ogni squadra;

f-ter) dell'inserimento di ulteriori partecipanti sopraggiunti durante lo svolgimento della battuta, previa annotazione sul verbale.

Art. 8

Appostamento

1. La squadra prende possesso del settore esponendo, sul luogo previsto dalla cartografia, la tabella di iscrizione fornita dal Comitato di gestione degli A.T.C. .

2. Ciascuna squadra non può prendere possesso né di più settori contemporaneamente, né di più di due settori al giorno.

3. La presa di possesso del settore non potrà avvenire prima del tramonto della giornata precedente a quella prescelta per la battuta e la tabella di cui al comma 1 è rimossa al termine della battuta stessa.

[3 bis.] -----

[4.] -----

[5.] -----

Art. 9

Segnalazione

1. Lungo le vie di accesso dei settori dove si svolgeranno le battute devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili, indicanti anche la denominazione della squadra. I cartelli devono essere apposti:

a) entro l'orario di inizio della giornata venatoria previsto dal Calendario venatorio, per le battute che si svolgono nella prima parte della giornata;

b) non prima delle ore 11, ora solare, per le battute che si svolgono nella seconda parte della giornata.

2. I cartelli di segnalazione devono essere rimossi al termine della stessa.
3. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare giacchetti di colore arancione o rosso ad alta visibilità nonché il distintivo della squadra che l'ha organizzata.
4. L'inizio della battuta deve essere segnalato con avviso acustico udibile in tutta la zona occupata.
5. Nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia ed al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione, è consentito durante la caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente regolamento, l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti.

Art. 10

Prelievo venatorio individuale

1. La caccia al cinghiale in forma individuale è consentita:
 - a) all'interno dell'area vocata, solo all'interno dei settori non occupati dalle squadre e sul territorio non interessato dai settori;
 - b) sul rimanente territorio dell'A.T.C.

Art. 11

Mezzi di caccia

1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall' art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .
[2.] -----
3. Per accedere alle poste o alle località ove liberare i cani i partecipanti devono tenere l'arma scarica.
4. Sono vietati:
 - a) l'uso di sostanze repellenti o altri materiali comunque inquinanti;
 - b) l'accensione di fuochi al di fuori dei luoghi di presa di possesso dei settori
 - b-bis) l'uso e la detenzione di cartucce a salve ad esclusione dei braccieri e dei conduttori dichiarati nel verbale di cacciata;
 - b-ter) l'uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata.

Art. 12

Abbattimenti ed interventi di contenimento

1. Il Comitato di gestione dell'ATC può proporre alla provincia competente:
 - a) la predisposizione di piani di abbattimento al fine di razionalizzare il prelievo venatorio della specie cinghiale, ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 6 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6;
 - b) la realizzazione di interventi di contenimento della specie nel territorio a caccia programmata da effettuarsi prioritariamente con le squadre iscritte nel distretto dove sono proposti gli interventi.
2. L'abbattimento del cinghiale, avvenuto durante la caccia esercitata in forma collettiva o individuale dovrà essere segnalato entro trenta giorni al Comitato di gestione dell'A.T.C. competente per territorio, indicando la data, la località, nonché il peso e l'età presunta del capo abbattuto.
3. Le squadre collaborano con l'Osservatorio faunistico regionale, con le province e con i Comitati di gestione degli ATC ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o di organi di capi abbattuti, la compilazione di schede di rilevamento dati morfometrici e la partecipazione ad attività di monitoraggio e censimento.
- 3-bis. I concessionari di aziende faunistico-venatorie (AFV), aziende agriturismo-venatorie (AATV) e Centri privati di riproduzione fauna selvatica sono tenuti a collaborare con le province al contenimento della specie.

Art. 12-bis

Piano di gestione della specie.

1. Il Comitato di gestione degli ATC adotta, per ogni distretto, il piano annuale di

gestione della specie finalizzato al raggiungimento e al mantenimento di una presenza delle popolazioni di cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, anche in applicazione dell' articolo 19 della L. n. 157/1992 .

Art. 13 **Sanzioni**

1. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e dall' art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 .

1-bis. Il comitato di gestione dell'ATC competente può rifiutare l'iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale se nella stagione precedente:

- a) non ha effettuato alcuna battuta;
- b) non ha abbattuto alcun capo;
- c) sia stato accertato da parte degli organi di vigilanza competenti, l'abbattimento di ungulati non appartenenti alla specie cinghiale, durante lo svolgimento delle battute o la mancata apposizione ai capi abbattuti delle previste fascette inamovibili.

1-ter. Il Comitato di gestione dell'ATC competente, previa diffida, può rifiutare l'iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale o decidere la sospensione per un determinato periodo di tempo se:

- a) non sono state rispettate le direttive emanate dalle province, d'intesa con i Comitati di gestione degli ATC competenti per territorio, ai fini della gestione e del contenimento della specie cinghiale;
- b) sono state rilevate gravi e ripetute inosservanze degli obblighi previsti;
- c) non sono state osservate le norme di sicurezza previste dal presente regolamento.

1-quater. Ogni cacciatore iscritto deve partecipare per ogni stagione venatoria ad almeno cinque delle battute effettuate dalla propria squadra, qualora la stessa effettui un numero di battute superiore a cinque, pena la non iscrizione alle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale nell'anno successivo, fatti salvi comprovati impedimenti.

Art. 13 bis **Iscrizione al registro.**

1. Per le stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012 ciascun ATC non può iscrivere al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale altre squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria precedente.

2. Sono escluse dalla limitazione di cui al comma 1:

- a) le squadre provenienti da fuori regione a seguito di accordi interregionali;
- b) le squadre risultanti dall'accorpamento di due o più squadre iscritte nel registro della stagione venatoria precedente, con relativa e contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.

Art. 14 **Norme finali**

1. E' abrogato il R.R. 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento entra in vigore nella stagione venatoria 2000-2001, ad eccezione delle norme contenute nell' art. 6 e nell' art. 9 comma 5 che entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 1 ottobre 2008 ,n. 6
Norme per la gestione degli Ambiti
Territoriali di Caccia.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 08/10/2008

Art. 1

Oggetto.

1. La Regione, ai sensi dell' articolo 11, comma 7 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue successive modifiche e integrazioni, emana norme regolamentari per la gestione degli ambiti territoriali di caccia di seguito A.T.C.

2. Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia, il territorio destinato all'attività venatoria è ripartito, con le modalità previste dagli articoli 3 e 10 della L.R. n. 14/1994 , in A.T.C. Ciascun A.T.C. deve, di norma, comprendere territori appartenenti interamente a singoli comuni, o delimitati da evidenti confini fisici, ed è denominato in riferimento alla collocazione geografica.

3. I territori dei comuni interessati da un'area contigua istituita ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), devono essere ricompresi in un unico A.T.C. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche conseguenti.

Art. 2

Statuto dell'A.T.C.

1. L'organizzazione e il funzionamento degli A.T.C. è regolato dallo Statuto .
2. Lo Statuto disciplina:
 - a) le modalità di funzionamento degli organi;
 - b) le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti il Comitato di gestione;
 - c) le forme di impiego del volontariato;
 - d) la tipologia e le modalità di svolgimento nel rapporto di collaborazione con l'eventuale personale tecnico;
 - e) le modalità di consultazione dei cacciatori.

Art. 3

Organi dell'A.T.C.

1. Sono organi dell'A.T.C.
 - a) il Comitato di gestione;
 - b) il Presidente;
 - c) l'Ufficio di presidenza;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4

Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione.

1. Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Provincia prevalentemente interessata per territorio e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell' articolo 11 della L.R. n. 14/1994 , è

composto da venti membri, di cui:

a) sei designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) sei designati dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T. C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti a livello di A.T. C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:

1) due membri per un numero di iscritti superiore a quattromila;

2) un membro per un numero di iscritti fino a quattromila;

c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;

d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui due designati dalla Provincia competente per territorio, uno designato dall'UNCCEM, uno designato dall'ANCI.

Art. 5

Costituzione e funzionamento del Comitato di gestione.

1. La Provincia competente provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.

2. La Provincia competente può procedere alla costituzione del Comitato di gestione qualora siano stati designati almeno sedici componenti.

3. Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati.

4. Il Comitato di gestione può istituire, al proprio interno, commissioni tecniche per la trattazione delle materie di proprie competenze.

5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, in caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione. Le decisioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di gestione sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato o tra i dipendenti dell'A.T.C.

Art. 6

Compiti del Comitato di gestione.

1. Il Comitato di gestione svolge i seguenti compiti:

a) decide, su domanda, in ordine all'accesso dei cacciatori richiedenti nell'ambito di competenza;

b) propone alla Provincia competente, il programma di gestione annuale del territorio a caccia programmata, comprendente:

1) i progetti per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ambito;

2) gli interventi di miglioramento degli habitat;

3) le immissioni di selvaggina;

4) la determinazione quantitativa del prelievo venatorio ammissibile;

5) i criteri per l'assegnazione dei settori di caccia al cinghiale, ad integrazione di quanto già previsto dal Reg. 30 novembre 1999, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

6) le eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;

7) il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli e alberature, per l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

8) i progetti per la prevenzione dei danni alle colture agricole;

9) le modalità e le forme di conduzione delle zone di ripopolamento e cattura affidate in gestione;

c) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;

d) provvede all'accertamento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria ed all'erogazione di contributi per il risarcimento e per interventi tesi alla prevenzione degli stessi, con le modalità stabilite dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 (Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) e sue successive modifiche e integrazioni;

e) delibera le eventuali modifiche allo Statuto ;

f) approva il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo;

g) stabilisce le modalità di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'A.T.C. nei limiti previsti dall' articolo 11, comma 6 della L.R. n. 14/1994;

h) promuove e organizza sul proprio territorio manifestazioni e attività di interesse venatorio.

2. Per la elaborazione e l'attuazione dei programmi e delle attività di cui al comma 1, lettera b) , il Comitato di gestione può avvalersi di un referente tecnico.

Art. 7

Decadenza dei componenti il Comitato di gestione.

1. I componenti del Comitato di gestione decadono per le seguenti cause:

a) a seguito di tre assenze consecutive alle sedute del Comitato, senza giustificato motivo;

b) per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico.

2. Qualora i soggetti di cui all' articolo 4, comma 2 revochino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno al Comitato di gestione, gli stessi decadono dalla carica con effetto dalla data di notifica alla Provincia competente.

3. Le cause di decadenza sono accertate dalla Provincia che provvede alla sostituzione. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento la Provincia stabilisce la decadenza del Comitato di gestione e provvede, in via sostitutiva, alla gestione dell'A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando, di norma, la gestione amministrativa ordinaria all'Ufficio di presidenza. Il componente del Comitato dichiarato decaduto non può essere nuovamente nominato.

4. I comitati interessati decadono in caso di adozione da parte della Regione di provvedimenti di nuova ripartizione del territorio in A.T.C., ad eccezione di lievi rettifiche di confine. La decadenza è dichiarata dalla Provincia competente previa

comunicazione del Servizio regionale competente.

Art. 8

Presidente.

1. Il Presidente dell'A.T.C. è eletto dal Comitato di gestione con le modalità previste dall' articolo 11, comma 3 della L.R. n. 14/1994 .

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e alla scadenza del primo mandato può essere confermato una sola volta.

3. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di gestione, provvede alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute tenendo conto delle proposte dei componenti e ne cura l'inoltro agli altri membri; riunisce l'Ufficio di presidenza.

4. Il Presidente dell'A.T.C. ha diritto alla corresponsione di un compenso mensile fissato dalla Giunta regionale con l'atto di cui all' articolo 5, comma 5 . Il compenso mensile non è cumulabile con il gettone di presenza.

5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal componente dell'Ufficio di presidenza più anziano d'età.

Art. 9

Ufficio di presidenza.

1. L'Ufficio di presidenza è composto:

a) dal Presidente dell'A.T.C.;

b) da tre membri eletti dal Comitato di gestione tra i propri componenti.

2. L'Ufficio di presidenza dura in carica quattro anni e rappresenta l'organo esecutivo del Comitato di gestione. Ad esso è demandata la cura, l'attuazione ed il coordinamento degli atti correnti adottati nei settori tecnico ed amministrativo nonché dei provvedimenti urgenti che successivamente sono portati, a cura del Presidente, a ratifica del Comitato di gestione.

3. L'Ufficio di presidenza delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Comitato di gestione nomina il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono essere revocati in caso di assenza a più di due sedute consecutive, senza giustificato motivo.

3. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.

4. La Provincia competente provvede a designare il revisore che assume la carica di presidente del collegio.

Art. 11

Programma di gestione.

1. Il Comitato di gestione approva il programma di gestione annuale di cui all' articolo 6 e lo invia alla Provincia competente entro il 30 novembre di ciascun anno. La Provincia ne verifica la coerenza con il Piano faunistico venatorio provinciale.

2. La Provincia può formulare eventuali osservazioni al programma di gestione entro il 15 dicembre. Decorso tale termine senza che siano effettuate osservazioni, il programma di gestione è considerato coerente al Piano faunistico venatorio provinciale e diventa esecutivo.

3. Il Comitato di gestione, nel caso di osservazioni da parte della Provincia, provvede ad apportare le modifiche necessarie ed ad inviarle alla Provincia stessa entro il 31 dicembre.

Art. 12

Indici di densità venatoria.

1. Il rapporto tra numero dei cacciatori ammissibili e superficie agro-silvo-pastorale regionale espressa in ettari è fissato in 1:8 tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie.

2. La Giunta regionale provvede entro il 31 dicembre di ogni anno all'eventuale adeguamento dell'indice per ciascun A.T.C.

Art. 13

Deroghe agli indici di densità.

1. È facoltà del Comitato di gestione ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dall' articolo 12 con delibera motivata che dà atto della avvenuta effettuazione degli accertamenti richiesti ai sensi dell' articolo 14, comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 . Tali deliberazioni sono trasmesse alla Provincia almeno trenta giorni prima della loro esecutività.

2. La Provincia può annullare le deliberazioni di cui al comma 1 in caso di accertata insussistenza dei presupposti di consistenza di selvaggina.

Art. 14

Accordi interregionali per reciprocità di accesso.

1. In ciascun A.T.C. il dieci per cento del numero complessivo di cacciatori ammissibili è riservato a cacciatori non residenti in Umbria, in attuazione dell' articolo 12 della L.R. n. 14/1994 .

2. La Giunta regionale, ai fini del comma 1 , promuove intese interregionali o interprovinciali che consentano, con criteri di mobilità, l'accesso di quote determinate di cacciatori non residenti. A tal fine la Giunta regionale determina annualmente la quota parte del dieci per cento di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna delle seguenti categorie:

a) residenza venatoria;

b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.;

c) mobilità per la caccia alla sola selvaggina migratoria.

3. La parte di quota riservata ai non residenti di cui al comma 1 non utilizzata per insufficiente richiesta può essere utilizzata per consentire la mobilità dei cacciatori, all'interno della Regione, con le modalità previste dall' articolo 15 .

Art. 15

Residenza venatoria e mobilità venatoria.

1. Ciascun cacciatore residente in Umbria, per lo svolgimento prevalente dell'attività venatoria, ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella Regione, che ne determina la residenza venatoria.

2. La residenza venatoria è unica. A tal fine può essere concessa a chi ne faccia richiesta dichiarando contestualmente di non possederne altra, nemmeno al di fuori del territorio regionale, indipendentemente dalla residenza anagrafica del richiedente.

3. La iscrizione agli A.T.C. della Regione, oltre a quello di residenza venatoria, nei limiti della disponibilità degli stessi, è consentita con le modalità previste dall' articolo 16 .

4. A ciascun cacciatore in possesso di residenza venatoria e anagrafica in Umbria è altresì consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria negli altri A.T.C. ricompresi nel territorio regionale, per un numero massimo di trenta giornate, senza il pagamento della quota d'iscrizione.

Art. 16

Procedure per l'ammissione agli A.T.C.

1. I cacciatori che intendono iscriversi ad un A.T.C. devono farne richiesta entro il 30 aprile di ogni anno al Comitato di gestione specificando se la richiesta è riferita alla

residenza venatoria o ad un ulteriore A.T.C. Il termine di presentazione della domanda non si applica per chi consegue la licenza di caccia successivamente a tale data. I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione, nei limiti consentiti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) hanno priorità nell'assegnazione i residenti nei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C. con preferenza per i titolari di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.;

b) le ulteriori disponibilità sono assegnate secondo le seguenti priorità:

1) residenza anagrafica in Umbria;

2) possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di anni;

3) svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.;

4) residenza in A.T.C. limitrofi;

5) nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C.

2. Per ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti, prevale l'anzianità e in successiva istanza il sorteggio.

3. I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione con le priorità previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l'esito agli interessati entro il 15 giugno di ogni anno; ai cacciatori non residenti in Umbria tale comunicazione sarà effettuata entro i sessanta giorni successivi alla stipula dell'accordo di cui all' articolo 14.

4. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso al Comitato di gestione competente per violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. Il Comitato di gestione deve dare risposta entro 30 giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto.

5. Sono trasmessi alla Provincia competente, previa richiesta e senza termini di scadenza, gli elenchi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., distinti a seconda che lo siano a titolo di residenza venatoria o come ulteriore scelta.

6. Negli anni successivi alla prima iscrizione le ammissioni agli A.T.C. dei cacciatori residenti in Umbria sono confermate, previo pagamento della quota di ammissione, salvo domanda di variazione da presentare nei termini e con le modalità di cui al comma 1. Il termine per il pagamento delle quote annuali di ammissione è fissato dai Comitati di gestione degli A.T.C.

Art. 17

Tesserino venatorio.

1. I soggetti incaricati della distribuzione dei tesserini venatori regionali provvedono ad annotare sul tesserino gli A.T.C. di assegnazione.

Art. 18

Bilancio di previsione annuale.

1. Il Comitato di gestione, entro il 30 novembre di ogni anno, approva ed invia alla Provincia il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo, costituito dallo stato di previsione delle entrate e delle spese suddivisi in capitoli, riferiti al programma di gestione annuale.

2. Il Comitato di gestione predispone il bilancio sulla base di elementi certi di previsione.

Art. 19

Dotazione finanziaria.

1. Il fondo di dotazione finanziaria del Comitato di gestione è composto da:

a) quote versate dai cacciatori iscritti ed utilizzatori dell'A.T.C.;

b) finanziamento erogato dalle province ai sensi dell' articolo 40, comma 1, lettera d) della L.R. n. 14/1994, in proporzione al numero dei cacciatori iscritti e al

territorio gestito;

c) eventuali fondi erogati dalle province e dalla Regione per la realizzazione dei progetti di cui all' articolo 29 ;

d) fondi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio e per la prevenzione degli stessi.

Art. 20

Spese di funzionamento.

1. Le spese correnti di funzionamento si classificano nelle seguenti categorie:

a) compensi e rimborsi spese per il personale utilizzato;

b) spese di funzionamento per:

1) l'utilizzazione della sede;

2) i servizi connessi all'uso dei locali;

3) la cancelleria;

4) le spese di funzionamento degli organi di gestione, spese di gestione, strumenti e mezzi tecnici.

Art. 21

Personale.

1. Il Comitato di gestione stabilisce la dotazione organica del personale necessaria ad assicurare lo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative di competenza e la sottopone all'approvazione della Provincia.

2. La Provincia o altri enti locali il cui territorio ricade in quello gestito dall'A.T.C., forniscono il personale tecnico e amministrativo previsto nella dotazione organica di cui al comma 1 , in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento delle attività proprie degli A.T.C.

3. Il Comitato di gestione dell'A.T.C. non può instaurare rapporti di lavoro con soggetti diversi da quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 22

Piani di approvvigionamento.

1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti anche ai fini della realizzazione dei progetti si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.

Art. 23

Fornitura per fabbisogni straordinari.

1. Nel caso risultassero necessarie forniture non previste nel piano di approvvigionamento, il Comitato di gestione provvederà a determinare le quantità e qualità dei beni occorrenti e a ricercare la relativa copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione.

Art. 24

Procedure per gli approvvigionamenti.

1. Alle forniture e alle prestazioni, sia ordinarie che straordinarie, si provvede mediante trattativa privata.

2. Le spese minute ed urgenti di cui all' articolo 28 sono regolate dalle disposizioni di cui allo stesso articolo.

Art. 25

Trattativa privata.

1. Per le forniture e prestazioni di importo inferiore ad euro 2.500,00 per le quali ricorrono i presupposti di urgenza, il Presidente dell'A.T.C. o un componente dell'Ufficio di presidenza da lui delegato provvede a contattare una o più ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o prestazione.

2. Il preventivo viene sottoposto dal Presidente all'esame dell'Ufficio di presidenza per ricevere l'autorizzazione all'acquisto o alla prestazione.

Art. 26

Richiesta preventiva di offerte.

1. Nel caso di forniture o prestazioni di importo superiore ad euro 2.500,00 il Presidente dell'A.T.C. o un suo delegato provvede ad inviare lettera di invito ad almeno tre ditte, specificando natura e modalità della fornitura o prestazione e indicando un termine per l'inoltro dell'offerta. Le offerte devono pervenire in busta chiusa contenente all'esterno la dicitura: «Offerta relativa a..».

2. L'apertura delle buste deve avvenire alla presenza del Presidente e di almeno due membri del Comitato di gestione di cui uno scelto fra i designati nel Comitato stesso dalla Provincia.

3. Per la valutazione delle offerte può essere istituita un'apposita commissione alla quale possono essere chiamati a partecipare anche esperti estranei al Comitato di gestione messi a disposizione dalla Provincia o dalla Regione.

4. L'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avrà presentato in base al capitolato d'onori ed a insindacabile giudizio del Comitato di gestione la migliore offerta dal punto di vista del rapporto qualitativo - economico.

Art. 27

Verifica e liquidazione delle fatture.

1. Conclusa la trattativa privata con le modalità di cui agli articoli 25 e 26, è data comunicazione alla ditta prescelta dell'avvenuta aggiudicazione.

2. Il Presidente o altro membro dell'Ufficio di presidenza da lui delegato provvederà a verificare la regolarità della fornitura o prestazione.

3. Nel caso che siano riscontrate irregolarità o difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore.

4. Qualora invece non siano riscontrate irregolarità il Presidente, previa apposizione di visto sulla fattura, ordina il pagamento della fattura stessa e l'annotazione di essa nelle scritture contabili.

Art. 28

Servizio di cassa.

1. Al fine di garantire le spese minute, per le quali non è possibile seguire le procedure di cui agli articoli 25 e 26, il Presidente o altro membro del Comitato di gestione da lui delegato dispone di una anticipazione di cassa non superiore ad euro 2.500,00 per ciascun trimestre.

2. Alla scadenza di ogni trimestre verrà redatto un rendiconto delle spese effettuate provvedendo alla reintegrazione dell'anticipazione ed alla imputazione delle singole spese alle competenti voci di bilancio.

3. I rendiconti suddetti sono allegati al bilancio finanziario consuntivo della gestione.

Art. 29

Finanziamento di progetti finalizzati e del programma di gestione.

1. Gli eventuali progetti specifici finalizzati all'attuazione del programma di gestione annuale di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b) devono essere coerenti ed in linea con il Piano faunistico venatorio regionale ed il Piano faunistico venatorio provinciale; i relativi progetti ed interventi attuativi devono essere presentati all'ente finanziatore entro il 28 febbraio dell'anno in cui se ne prevede la realizzazione.

2. L'approvazione da parte della Provincia o della Regione entro e non oltre il 31 marzo dei progetti finalizzati di cui al comma 1, comporta la formale assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.

3. Ad intervenuta esecutività dell'atto e nell'ambito dell'intervenuta approvazione, i competenti organi dell'A.T.C. sono legittimati a dare esecuzione al progetto assumendo le conseguenti obbligazioni nei confronti di terzi nel rispetto delle procedure fissate dal presente regolamento.

4. I componenti l'Ufficio di presidenza rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti quelli autorizzati.

5. Le province per il finanziamento dei programmi annuali di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) , possono disporre anticipazioni del finanziamento.

Art. 30

Controllo degli atti e potere sostitutivo.

1. Gli atti del Comitato di gestione vengono inviati entro trenta giorni dalla adozione alla Provincia competente e rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

2. La Provincia verifica la corrispondenza con le finalità e le previsioni del Piano faunistico venatorio provinciale.

3. In caso di non corrispondenza degli atti con il Piano faunistico venatorio provinciale, la Provincia entro quindici giorni li rinvia al Comitato di gestione che provvede ad annullarli o ad apportare le opportune modifiche.

4. In caso di inadempienza da parte degli organi degli A.T.C. a quanto previsto nel presente regolamento, la Provincia attua il potere sostitutivo.

Art. 31

Conto consuntivo.

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di gestione approva il bilancio consuntivo corredato del parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. In caso di inadempienza la Provincia può disporre la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati fatte salve eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 32

A.T.C. interprovinciali.

1. Le competenze delle province previste nel presente regolamento, in caso di A.T.C. ricadenti in territori di due o più province, sono esercitate dalla Provincia in cui insiste la parte prevalente di territorio dell'A.T.C.

Art. 33

Norme finali e transitorie.

1. Gli organi di cui all' articolo 3 , in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

2. I Presidenti degli A.T.C. in carica all'entrata in vigore del presente regolamento possono essere confermati per una sola volta così come già previsto dalla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 5 del Reg. n. 19/1995, introdotta dal Reg. n. 2/2004, abrogati con il presente regolamento.

Art. 34

Norme di abrogazione.

1. Il Reg. 3 aprile 1995, n. 19 (Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

2. Il Reg. 17 agosto 1995, n. 37 (Integrazioni del Reg. 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

3. Il Reg. 14 giugno 1996, n. 11 (Modificazione ed ulteriore integrazione del Reg. 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

4. Il Reg. 14 agosto 1997, n. 26 (Ulteriore modificazione del Reg. 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

5. Il Reg. 9 giugno 1999, n. 13 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni del Reg. 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

6. Il Reg. 27 ottobre 2004, n. 2 (Ulteriore modificazione ed integrazione del Reg. 3 aprile

1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

Regione Umbria
Regolamento regionale 24 febbraio 2010 ,n. 5
Regolamento di attuazione della legge regionale 29
luglio 2009, n. 17 - Norme per l'attuazione del fondo
regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni
arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed
inselvaticata e dall'attività venatoria.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 10 del 03/03/2010

Art. 1
Oggetto.

1. Il presente regolamento, ai sensi dell' [articolo 9 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17](#) (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticata e dall'attività venatoria), disciplina l'accesso al diritto di indennizzo e gli interventi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola e zootecnica e l'utilizzo dei fondi stanziati.

Art. 2
Ripartizione dei fondi.

1. La Giunta regionale ripartisce i fondi di cui all' [articolo 40, comma 1, lettera c\) della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni, ed all' [articolo 12, comma 2 della L.R. n. 17/2009](#) , assegnando:

a) alle province le somme destinate all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alla agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli, ed alla zootecnia;

b) agli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito ATC, le somme destinate all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica.

2. Le modalità di ripartizione delle somme di cui al [comma 1](#) sono le seguenti:

a) per i danni causati dalla specie cinghiale alle coltivazioni agricole nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica:

1) per ciascun distretto di cui all' [articolo 4, comma 3 del Reg. reg. 30 novembre 1999, n. 34](#) (Prelievo venatorio della specie cinghiale) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui rapporto di superficie tra le aree agricole risultanti dalla cartografia uso suolo della Regione e le aree vocate per la specie cinghiale risultanti dalla cartografia approvata dalla provincia ai sensi dell' [articolo 4, comma 1 del Reg. reg. n. 34/1999](#) e successive modifiche ed integrazioni, è inferiore o uguale ad 1, viene assegnata all'ATC di competenza, una somma pari alla media dei danni causati alle coltivazioni agricole negli ultimi cinque anni, fino ad un massimo di euro 2 per ettaro di superficie

agricola;

2) per ciascun distretto di cui all' [articolo 4, comma 3 del Reg. reg. n. 34/1999](#) e successive modifiche ed integrazioni, il cui rapporto di superficie tra le aree agricole risultanti dalla cartografia uso suolo della Regione e le aree vocate per la specie cinghiale risultanti dalla cartografia approvata dalla provincia ai sensi dell' [articolo 4, comma 1 del Reg. reg. n. 34/1999](#) e successive modifiche ed integrazioni, è maggiore di 1, viene assegnata all'ATC di competenza, una somma pari alla media dei danni causati alle coltivazioni agricole negli ultimi cinque anni, fino ad un massimo di euro 1,5 per ettaro di superficie agricola;

b) per i danni causati da altre specie alle coltivazioni agricole nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica a ciascun ATC viene assegnata una somma pari alla media dei danni causati alle coltivazioni agricole sul territorio di propria competenza negli ultimi cinque anni;

c) per i danni causati alle coltivazioni agricole nelle oasi, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli a ciascuna provincia viene assegnata una somma pari alla media dei danni causati alle coltivazioni agricole sul territorio ricompreso in tali ambiti negli ultimi cinque anni;

d) per i danni causati alla zootecnia a ciascuna provincia viene assegnata una somma pari alla media dei danni causati dalla fauna selvatica alla zootecnia sul territorio di propria competenza, negli ultimi tre anni.

3. Una somma fino al cinque per cento del fondo di cui all' [articolo 40, comma 1, lettera c\) della L.R. n. 14/1994](#) e successive modifiche e integrazioni, può essere utilizzata per l'attivazione di piani di prevenzione specificatamente mirati nelle aree maggiormente interessate da danni. A tal fine devono essere anche utilizzati, nell'annualità successiva all'assegnazione, gli eventuali fondi residui, attribuiti secondo quanto previsto dal [comma 2](#) .

Art. 3

Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo delle specie di fauna selvatica della Provincia.

1. I piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo delle specie di fauna selvatica predisposti dalle province con le finalità di cui all' [articolo 2, comma 2 della L.R. n. 17/2009](#) devono prevedere interventi di controllo della specie cinghiale suddivisi in:

a) interventi di urgenza volti a garantire una tempestiva azione in caso di segnalazione di danneggiamenti in atto;

b) interventi programmati tesi alla eradicazione della specie nel territorio non vocato ed alla limitazione numerica negli ambiti protetti.

2. Nel caso gli interventi di urgenza di cui al [comma 1, lettera a\)](#) non siano attivati entro quarantotto ore dalla segnalazione o non comportino la eliminazione del danneggiamento alle colture, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, previa comunicazione nei tempi e nei modi stabiliti dal Servizio competente della provincia, possono svolgere direttamente, nelle settantadue ore successive alla comunicazione, operazioni di contenimento mediante abbattimento, il cui risultato deve essere inderogabilmente trasmesso alla provincia entro le quarantotto ore successive.

3. I capi abbattuti negli interventi di controllo di cui al [comma 1](#) sono ceduti a titolo

oneroso dalle province; gli introiti di tale cessione vengono versati dalle province nel proprio fondo destinato alla prevenzione e all'indennizzo dei danni.

4. I responsabili di aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla [legge regionale 3 marzo 1995, n. 9](#) (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette) ovvero di strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i piani di gestione e controllo delle specie selvatiche predisposti o indicati dalla provincia competente sono tenuti all'indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche entro il territorio di propria competenza e nella fascia di 200 metri circostanti i loro confini.

Art. 4

Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo delle specie di fauna selvatica degli ATC.

1. I piani di prevenzione di cui all' [articolo 2, comma 3](#) predisposti dai Comitati di gestione degli ATC devono prevedere la pianificazione e la regolamentazione:

- a) del foraggiamento dissuasivo, ovvero:
 - 1) i periodi di somministrazione del foraggiamento dissuasivo;
 - 2) le sostanze vegetali impiegate e le loro quantità;
 - 3) le tecniche di somministrazione;
 - 4) le località di somministrazione, indicate su cartografia in scala 1/25000;
 - 5) le persone responsabili del foraggiamento dissuasivo;
- b) delle coltivazioni a perdere dissuasive, ovvero:
 - 1) il loro numero e la loro estensione;
 - 2) la loro ubicazione territoriale, indicata su cartografia in scala 1/25000;
 - 3) le essenze vegetali che vi si intende coltivare;
- c) delle recinzioni elettriche che si intende attivare, ovvero:
 - 1) la loro estensione chilometrica;
 - 2) il numero di batterie da impiegare;
 - 3) la loro ubicazione territoriale riportata su cartografia in scala 1/25000;
 - 4) le emergenze agricole che si intende difendere;
 - 5) le persone responsabili dell'impiego e della manutenzione in esercizio delle recinzioni;
- d) di ogni altro intervento ritenuto utile ai fini della prevenzione dei danni agricoli.

2. Non possono essere realizzate operazioni di foraggiamento diverse da quelle indicate nel piano di prevenzione predisposto dai Comitati di gestione degli ATC.

3. Il mantenimento numerico della specie cinghiale a livelli di densità massima tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e della restante fauna selvatica è attuato nel territorio a caccia programmata, attraverso i piani di gestione della specie adottati dai Comitati di gestione degli ATC ai sensi dell' [articolo 12-bis del Reg. reg. n. 34/1999](#) e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'obiettivo prioritario dei piani di gestione della specie cinghiale, di cui al [comma 3](#) , deve essere il contenimento delle somme erogate per gli indennizzi, nei limiti massimi previsti all' [articolo 2, comma 2, lettera a\)](#) .

5. I Comitati di gestione degli ATC, per il conseguimento di quanto previsto al [comma 3](#) nell'ambito dei piani di gestione, predispongono, per ogni distretto, adeguati piani di abbattimento e fissano gli oneri spettanti ai cacciatori operanti nel distretto, per l'indennizzo di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso. Il completamento del piano di abbattimento deve essere considerato obiettivo

minimo, superabile in eccesso senza limitazioni.

6. Nel caso di mancato raggiungimento del numero di capi previsti nel piano di abbattimento assegnato ad un distretto, al termine della stagione venatoria, la provincia competente predispone interventi di contenimento prioritariamente nei mesi di febbraio e marzo, fino al completamento.

7. Gli interventi di cui al [comma 6](#) condotti in periodo di caccia chiusa, sono attuati, sotto il controllo degli agenti di polizia provinciale, da cacciatori in possesso di una specifica abilitazione conseguita a seguito di corsi di formazione organizzati dalla provincia competente.

Art. 5 ***Integrazione fondi.***

1. In caso di insufficienza dei fondi di cui all' [articolo 2, comma 2, lett a\)](#) , così come previsto dall' [articolo 3, comma 3 della L.R. n. 17/2009](#) , il Comitato di gestione dell'ATC provvede ad integrare i fondi necessari alla completa copertura dell'indennizzo, utilizzando le entrate previste dall' [articolo 4, comma 5](#) del presente regolamento.

Art. 6 ***Gestione dei fondi.***

1. Le province inviano annualmente entro il 30 aprile alla Regione una relazione contenente:

a) il riepilogo dei danni causati alle coltivazioni agricole nelle oasi, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli, rilevati e liquidati, con l'esatta localizzazione indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali;

b) il riepilogo dei danni causati dalla fauna selvatica alla zootecnia rilevati e liquidati, con l'esatta localizzazione indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali;

c) il riepilogo degli interventi di urgenza e di contenimento attuati con l'esatta localizzazione degli abbattimenti, indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali.

2. Gli ATC inviano annualmente entro il 30 aprile alla Regione una relazione contenente:

a) il riepilogo dei danni causati dalla specie cinghiale rilevati e liquidati, con l'esatta localizzazione indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali, suddivisi per distretto;

b) il riepilogo dei danni causati da altra fauna selvatica alle coltivazioni agricole rilevati e liquidati, con l'esatta localizzazione indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali;

c) i piani di prevenzione con il dettaglio di utilizzo dei fondi di cui all' [articolo 4](#) appositamente stanziati;

d) l'eventuale integrazione effettuata secondo quanto previsto dall' [articolo 5](#) ;

e) i piani di abbattimento e contenimento programmati ed effettuati per la limitazione dei danni causati dalla specie cinghiale, per ogni distretto di gestione della specie con l'esatta localizzazione degli abbattimenti, indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali.

3. La Regione utilizza i dati indicati ai commi 1 e 2 per il computo delle medie

previste all' [articolo 1](#) .

Art. 7

Presentazione della domanda di indennizzo alle coltivazioni agricole.

1. Possono inoltrare richiesta di indennizzo danni gli imprenditori agricoli o i coltivatori diretti in possesso di partita IVA per finalità connesse all'attività produttiva.

2. Il proprietario o conduttore dell'azienda che ha subito il danno, per accedere alla possibilità di indennizzo deve presentare specifica richiesta alla provincia o all'ATC competente per territorio.

3. Il richiedente può inoltrare due tipologie di richiesta:

- a) richiesta ordinaria di indennizzo;
- b) richiesta urgente di perizia.

4. Le richieste non conformi a quanto previsto agli articoli 8, 9 e 10 non sono ammissibili.

5. Nel caso in cui la stima del danno sia inferiore ai 200 euro, dall'indennizzo riconosciuto verrà trattenuto il costo della perizia.

Art. 8

Richiesta ordinaria di indennizzo.

1. La richiesta ordinaria di indennizzo è inoltrata entro quindici giorni dal verificarsi dell'episodio di danneggiamento, con lettera raccomandata A.R., via fax o consegnata a mano alla provincia o all'ATC competente per territorio. La domanda è inoltrata esclusivamente compilando il modulo appositamente predisposto. I seguenti dati sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita dell'interessato;
- b) indirizzo e ragione sociale dell'azienda;
- c) numero di partita IVA;
- d) recapito telefonico del richiedente o recapito telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell'organo di controllo se persona diversa dal richiedente stesso;
- e) descrizione del danno subito;
- f) localizzazione del terreno - comune, indirizzo;
- g) dati catastali dei terreni interessati al danneggiamento;
- h) dichiarazione di non aver beneficiato di contributi da qualsiasi soggetto a titolo di compensazione della mancata produzione agricola.

2. Nella domanda sono riportate, inoltre, le seguenti informazioni:

- a) stima economica indicativa del danno;
- b) data presunta dell'evento dannoso;
- c) specie omeoterma selvatica presunta causa del danno.

3. Il richiedente può allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza del danno, quale: perizia di un tecnico abilitato, documentazione fotografica, eventuali dichiarazioni testimoniali che devono essere rese con dichiarazione sostitutiva.

4. La provincia o l'ATC competenti per territorio provvedono ad accertare, nei quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta di indennizzo, l'entità del danno in contraddittorio con il proprietario o con l'incaricato ad assistere al sopralluogo. Il

proprietario è avvertito telefonicamente almeno quarantotto ore prima dell'ispezione. Entro il suddetto termine il richiedente non può operare alcun intervento sulle colture danneggiate che determini l'impossibilità di periziare l'evento dannoso, pena l'archiviazione della domanda. Il tecnico incaricato della valutazione del danno evidenzia in modo particolare la perdita di produzione calcolata in percentuale relativamente alla produzione media della zona.

Art. 9 ***Richiesta urgente di perizia.***

1. La richiesta urgente di perizia deve far riferimento:

a) a danni alla semina da inoltrare soltanto nei casi e nei termini in cui risulta possibile riseminare la coltura danneggiata;

b) ad episodi di danneggiamento arrecati a colture da sottoporre a pratiche colturali urgenti, la cui esecuzione non rende possibile periziare il danno. La richiesta deve essere inoltrata nell'arco temporale compreso nei quindici giorni precedenti la data stimata per l'intervento;

c) ad episodi di danneggiamento arrecati a colture in procinto di essere raccolte. La richiesta deve essere inoltrata nell'arco temporale compreso nei quindici giorni precedenti la data stimata per la raccolta.

2. L'interessato che presenta la richiesta urgente non può presentare ulteriori domande di indennizzo per la stessa tipologia di danno.

3. La richiesta urgente è inoltrata via fax alla provincia o all'ATC competenti per territorio esclusivamente compilando apposito modulo predisposto. I seguenti dati sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita dell'interessato;

b) indirizzo e ragione sociale dell'azienda;

c) numero di partita IVA;

d) recapito telefonico del richiedente o recapito telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell'organo di controllo, se persona diversa dal richiedente;

e) descrizione del danno subito;

f) localizzazione del terreno - comune, indirizzo;

g) dati catastali dei terreni interessati al danneggiamento;

h) pratica colturale urgente cui la produzione agricola dovrà essere sottoposta e la tempistica presunta della sua realizzazione;

i) dichiarazione di non aver beneficiato di contributi da qualsiasi soggetto a titolo di compensazione della mancata produzione agricola.

4. Nella domanda sono, inoltre, riportate le seguenti informazioni:

a) stima economica, indicativa, del danno;

b) data presunta dell'evento dannoso;

c) specie omeoterma selvatica, presunta causa del danno.

5. Il richiedente può allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza del danno, quali perizia di un tecnico abilitato, documentazione fotografica, eventuali dichiarazioni testimoniali che dovranno essere rese con dichiarazione sostitutiva.

6. La provincia o l'ATC competenti per territorio provvedono ad accertare, nei sette giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di indennizzo, l'entità del

danno in contraddittorio con il proprietario o con l'incaricato ad assistere al sopralluogo. Entro il suddetto termine il richiedente non può operare alcun intervento sulle colture danneggiate che determini l'impossibilità di periziare l'evento dannoso, pena l'archiviazione della domanda. Il tecnico incaricato nella valutazione del danno evidenzia in modo particolare la perdita di produzione calcolata in percentuale relativamente alla produzione media della zona.

Art. 10

Presentazione della domanda di indennizzo per danni al patrimonio zootecnico.

1. La richiesta per danni al patrimonio zootecnico deve far riferimento a danni subiti dall'azienda, non altrimenti indennizzabili per effetto di altre leggi o regolamenti. La domanda è inoltrata via fax entro due giorni dalla data dell'evento dannoso, esclusivamente compilando apposito modulo predisposto dalla provincia. I seguenti dati sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente;
- b) indirizzo e ragione sociale dell'azienda;
- c) numero di partita IVA;
- d) recapito telefonico del richiedente o recapito telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell'organo di controllo, se persona diversa dal richiedente;
- e) localizzazione del sito ove è avvenuto il danno - comune, foglio catastale;
- f) descrizione delle strutture di allevamento;
- g) dati relativi ad eventuali autorizzazioni all'allevamento o a registri di carico degli animali, se previsti da legge o regolamenti;
- h) data presunta dell'evento dannoso.

2. Il richiedente può allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza del danno, quali fotografie, eventuali dichiarazioni testimoniali che devono essere rese con dichiarazione sostitutiva.

3. La provincia provvede ad accertare, nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di indennizzo, l'entità del danno in contraddittorio con il proprietario o con l'incaricato ad assistere al sopralluogo avvalendosi dei Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

Art. 11

Liquidazione dell'indennizzo.

1. La liquidazione dell'indennizzo avviene entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 12

Controllo degli atti e potere sostitutivo.

1. La provincia attua il potere sostitutivo in caso di inadempienza da parte degli organi degli ATC a quanto previsto nel presente regolamento, recuperando le eventuali risorse economiche utilizzate dai trasferimenti previsti all' [articolo 2, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37](#) Tassa di concessione regionale per

l'abilitazione all'esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della [legge regionale 17 maggio 1994, n. 14](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(G.U.. 25 febbraio 1992, n. 46 - S.O. n. 41)

Aggiornato al Comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243 del 18.10.2006, recante: Mancata conversione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

[1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze economiche, nonche' ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.]()*

1bis Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE *individuano* lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione *speciale* finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui **all'allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva.** In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo

la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente. (3) *[Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati.]*(**)

5 bis le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

7 bis Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/ CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

[7-bis. Il Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della fauna selvatica, nonche' quelle sull'applicazione pratica della presente legge.](*)

(*) N.d.R.: comma aggiunto dal D.L. n. 251 del 16 agosto 2006. Con comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243/2006, è stata resa nota la mancata conversione in legge del D.L. n. 251/2006. Le modifiche da questo apportate alla L. n. 157/1992 sono pertanto decadute.

(**) N.d.R.: comma così modificato dal D.L. n. 251 del 16 agosto 2006. Con comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243/2006, è stata resa nota la mancata conversione in legge del D.L. n. 251/2006. Le modifiche da questo apportate alla L. n. 157/1992 sono pertanto decadute.

Art. 2

Oggetto della tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glaucopis trichotis*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Art. 3

Divieto di uccellazione

1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4

Cattura temporanea e inanellamento

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto

nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. *La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. (Comma così modificato dalla L. n. 39/20002)*

5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 5

Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Art. 6

Tassidermia

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per

chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7

Istituto nazionale per la fauna selvatica

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 8

Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione

zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

Art. 9

Funzioni amministrative

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10

Piani faunistico-venatori

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonchè con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonchè l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Art. 11

Zona faunistica delle Alpi

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12

Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche

norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Art. 13

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 14

Gestione programmata della caccia

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi

direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. E' facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma

programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Art. 15

Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia (modificato dall'art. 11 bis, comma 1, lett. a del D.L. 23/10/96, n. 542, convertito dalla legge 23/12/96, n. 649)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche

ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonchè le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, *a partire dal 31 luglio 1997* le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14. (1)

Art. 16

Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 17

Allevamenti

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

Art. 18

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); [*passero*

(*Passer italiae*); *passera mattugia* (*Passer montanus*); *passera oltremontana* (*Passer domesticus*)] (specie sopprresse) (2); allodola (*Alauda arvensis*); [*colino della Virginia* (*Colinus virginianus*)] (specie sopprressa) (2); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [*storno* (*Sturnus vulgaris*)] (specie sopprressa) (2); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); [*taccola* (*Corvus monedula*); *corvo* (*Corvus frugilegus*)] (specie sopprresse) (2); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); [*pittima reale* (*Limosa limosa*)] (specie sopprressa) (2); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre; pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); [*francolino di monte* (*Bonasia bonasia*)] (specie sopprressa) (2); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

1 bis L'esercizio venatorio e' vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e delle dipendenza degli uccelli.

[1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.](*)

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. **Fermo restando le disposizioni relative agli ungulati, le Regioni possono posticipare non oltre la prima decade di febbraio i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo, e sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Ispra, al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.**

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

() N.d.R.: comma aggiunto dal D.L. n. 251 del 16 agosto 2006. Con comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243/2006, è stata resa nota la mancata conversione in legge del D.L. n. 251/2006. Le modifiche da questo apportate alla L. n. 157/1992 sono pertanto decadute.*

Art. 19

Controllo della fauna selvatica

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purchè munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 19-bis. (Art. inserito dalla Legge 3 ottobre 2002, n.221)

Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.(*)

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)(*), e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave(**) diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, puo' annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge **entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore. e della direttiva 79/409/CEE. (***)**

4 bis Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della citata direttiva 2009/147/CE, , provvedono, ferma restano la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con Dpr, su proposta del ministro dell'Ambiente di concerto con il ministro delle Politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonche' all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE

() N.d.R.: Per effetto del D.L. n. 251 del 16 agosto 2006, non convertito in legge, il comma 2 era stato così modificato: "Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata e devono essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le deroghe(*) devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini."*

Il comma 3 era stato così modificato: "Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, in conformita' al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione."

*(**) N.d.R.: il termine "grave" è stato soppresso dal D.L. n. 251 del 16 agosto 2006. Con comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243/2006, è stata resa nota la mancata conversione in legge del D.L. n. 251/2006. Le modifiche da questo apportate alla L. n. 157/1992 sono pertanto decadute.*

*(***) N.d.R.: Per effetto del D.L. n. 251 del 16 agosto 2006, non convertito in legge, il comma 4 era stato così modificato: "Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla regione interessata ad adempiere entro dieci giorni, viene disposto l'annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della citata direttiva 79/409/CEE."*

Art. 20

Introduzione di fauna selvatica dall'estero

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali *[e previa consultazione della Commissione europea.]*(*) . **Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli stati membri dell'Unione europea, il ministro delle Politiche agricole consulta preventivamente anche la Commissione europea.**

(*) *N.d.R.: Comma così modificato dal D.L. n. 251 del 16 agosto 2006. Con comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243/2006, è stata resa nota la mancata conversione in legge del D.L. n. 251/2006. Le modifiche da questo apportate alla L. n. 157/1992 sono pertanto decadute.*

Art. 21

Divieti (modificato dall'art. 11 bis, comma 1, lett. b del D.L. 23/10/96, n. 542, convertito dalla legge 23/12/96, n. 649)

1. E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge *entro il 31 gennaio 1997*, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima; (1)

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; *[distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli;](*)* **distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge.**

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);

bb) vendere, detenere per vendere, *[trasportare per vendere](*)*, **trasportare per vendere**, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);(*)

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per

provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

() N.d.R.: Comma così modificato dal D.L. n. 251 del 16 agosto 2006. Con comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243/2006, è stata resa nota la mancata conversione in legge del D.L. n. 251/2006. Le modifiche da questo apportate alla L. n. 157/1992 sono pertanto decadute.*

Art. 22

Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 23

Tasse di concessione regionale

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottnumero I), della tariffa annessa al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche culturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24

Fondo presso il Ministero del tesoro

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

- a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
- b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
- c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25

Fondo di garanzia per le vittime della caccia

1. E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

- a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
- b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da congruarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Art. 26

Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni dalle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

Art. 27

Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e

regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Art. 28

Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 29

Agenti dipendenti degli enti locali

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30

Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Art. 31

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 32

Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 33

Rapporti sull'attività di vigilanza

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 34

Associazioni venatorie

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato, con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 35

Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36

Disposizioni transitorie (modificato dall'art. 11 bis, comma 1, lett. c del D.L. 23/10/96, n. 542, convertito dalla legge 23/12/96, n. 649)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge *entro e non oltre il 31 luglio 1997*.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Art. 37

Disposizioni finali

1. E' abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

NOTE:

(1) Si riporta il testo dell'art. 11 bis, comma 2, del D.L. 23/10/96, n. 542, convertito dalla legge 23/12/96, n. 649:

"Art. 11 bis

2. Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157."

(2) *In esecuzione dell'art. 2 del D.P.C.M. 21/03/97 sono state escluse dall'elenco di cui al comma annotato, le specie cacciabili nello stesso indicate.*

(3) *Vedi art. 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357: " Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*

Legge 6 dicembre 1991, n.394

Legge quadro sulle aree protette. Testo coordinato (Aggiornato al D.L. n. 262/2006)

(GU n. 292 del 13-12-1991, S.O.)

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito della legge

(integrato dall'art. 2, comma 21, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. *Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

Art. 1-bis

Programmi nazionali e politiche di sistema

(introdotto dall'art. 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. *Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.*

2. *Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1.*

Art. 1-bis

Programmi nazionali e politiche di sistema

(integrato dall'art. 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 2

Classificazione delle aree naturali protette

(introdotto dall'art. 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e integrato dalla legge 14 luglio 2003, n. 161)

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la Regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)

Art. 3

Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette

1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, [dell'agricoltura e delle foreste (1), della marina mercantile (2), per i beni culturali e ambientali (3)], dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonchè le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una

indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica.

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.

Art. 4

Programma triennale per le aree naturali protette

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il

programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

Art. 5

Attuazione del programma; poteri sostitutivi

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Art. 6

Misure di salvaguardia

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente [*di concerto con il Ministro della marina mercantile*] (2). Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro

dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7

Misure di incentivazione

(integrato dall'art. 2, comma 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti *dell'Unione europea*, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:

- a)* restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b)* recupero dei nuclei abitati rurali;
- c)* opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d)* opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e)* attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f)* agriturismo;
- g)* attività sportive compatibili;
- h)* strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

Titolo II

AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

Art. 8

Istituzione delle aree naturali protette nazionali

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

Art. 9

Ente parco

(integrato e modificato dall'art. 2, commi 24 e 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) la Comunità del parco.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:
 - a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
 - b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
 - c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;
 - d) uno, su designazione del [Ministro dell'agricoltura e delle foreste] (1);
 - e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. *Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e di consiglieri degli stessi enti.*
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14, *[elabora lo statuto dell'Ente parco]* (parole soppresse) (7), che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione.

8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento: L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni *[ed i membri possono essere confermati una sola volta - periodo soppresso dalla L. 248/2005]*.

12-bis. Al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'ente parco spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso ed in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001) e con la procedura indicata nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001. ()*

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

() N.d.R.: comma introdotto dal D.L. 262/2006*

Art. 10

Comunità del parco

(integrato dall'art. 2, comma 27, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:
- a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
 - b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
 - c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
 - d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
 - d-bis) sullo statuto dell'Ente parco.
3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.
4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

Art. 11

Regolamento del parco

(integrato dall'art. 2, comma 28, lett. a) e b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche *naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali* proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:
- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
 - c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
 - d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
 - e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
 - f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
 - g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
 - h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
- 2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari legate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.*
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
 - c) la modificazione del regime delle acque;
 - d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
 - e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
 - g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, *[sentita la Consulta e]* (parole soppresse) (8) previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

Art. 11-bis

Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale

(introdotto dall'art. 2, comma 29, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.

Art. 12

Piano per il parco

(integrato e modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali *nonchè storici, culturali, antropologici tradizionali*, affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

- a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, *nonchè* interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-

pastorali nonchè di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 13 **Nulla osta**

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Art. 14

Iniziative per la promozione economica e sociale

(modificato dall'art. 2, comma 31, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, *avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco* un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. *Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.*

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

Art. 15

Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano delle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del documento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12 comma 2, lettere *a)* e *b)*, salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni,

la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

Art. 16

Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

Art. 17

Riserve naturali statali

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

- a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

Art. 18

Istituzione di aree protette marine

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, (2 bis) d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. (comma introdotto dall'art. 8 della L.23 marzo 2001, n. 93)

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Art. 19

Gestione delle aree protette marine

(modificato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, *[di concerto con il Ministro della marina mercantile]* (2), la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, *[di concerto con il Ministro della marina mercantile]* (2), sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del *[Ministro della marina mercantile]* (2). I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, *nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.*

Art. 20

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 21

Vigilanza e sorveglianza (6)

(integrato dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree

marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal [*Ministro della marina mercantile*] (2).

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, *sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

Titolo III AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

Art. 22 Norme quadro

(integrato dall'art. 2, comma 33, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate *scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.*

Art. 23

Parchi naturali regionali

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonchè i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonchè con comunioni familiari montane.

Art. 24

Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Art. 25

Strumenti di attuazione

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

Art. 26

Coordinamento degli interventi

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

Art. 27

Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 28

Leggi regionali

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29

Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Art. 30

Sanzioni

(Articolo integrato dalla legge 14 luglio 2003, n. 161)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

Art. 31

Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale (modificato dall'art. 2, comma 34, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il [Ministro dell'agricoltura e delle foreste] (1). Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il [Ministro dell'agricoltura e delle foreste] (1), di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. *La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco.*

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 32 **Aree contigue**

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al [terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968] (5), soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

Art. 33 **Relazione al Parlamento**

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

Art. 34 **Istituzione di parchi e aree di reperimento**

(modificato dall'art. 4, comma 3, della legge 8 ottobre 1997, n. 344)

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

- a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
- b) Gargano;
- c) Gran Sasso e Monti della Laga;
- d) Maiella;
- e) Val Grande;
- f) Vesuvio.

2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché

le regioni e, sentite le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di riferimento le seguenti:

- a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
- b) Etna;
- c) Monte Bianco;
- d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
- e) Tarvisiano;
- f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
- g) Partenio;
- h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
- i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
- l) Alta Murgia;
- l-bis) Costa teatina.*

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

Art. 35

Norme transitorie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme,

contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il [Ministro dell'agricoltura e delle foreste] (1) ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3. (4)

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6. (4)

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

Art. 36

Aree marine di reperimento

(modificato dall'art. 4, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 344 e integrato dall'art. 2, comma 10, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
- t) Parco marino del Piceno;

u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara;

ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano";

ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei".

2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

Art. 37

Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari".

2. E' deducibile dal reddito imponibile un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purchè detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui Parchi nazionali".

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

Art. 38

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991- 1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NOTE:

(1) *Oggi Ministero per le politiche agricole, istituito con l'art. 2 del D.l.vo 04/06/97, n. 143.*

(2) *Oggi Ministero dei trasporti e della navigazione. Le competenze attribuite al soppresso Ministero della marina mercantile sono state attribuite, per effetto dell'art. 1, comma 9, della legge 24/12/93, n. 537 al Ministero dell'ambiente.*

(2bis) *Per effetto dell'art. 8 c.8 della legge 23 marzo 2001, n.93, le parole "d'intesa con il Ministro della marina mercantile e" sono state soppresse.*

(3) *Oggi Ministero dell'ambiente.*

(4) Si riporta il testo dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641:

"Art. 6 - Aree protette

Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 31 dicembre 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro il 30 giugno 1997 all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

(5) *La legge 27 dicembre 1977, n. 968, è stata abrogata dall'art. 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che ha ridisciplinato la materia della caccia.*

(6) Si riporta il testo dell'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357:

"Art. 15 - Sorveglianza

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento."

(7) *Parole soppresse dall'art. 2, comma 24, lett. c), della legge 9 dicembre 1998, n. 426.*

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1995 ,n. 9

Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette

Publicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 13 del
15/03/1995

ARTICOLO 1

Principi generali

1. La Regione dell'Umbria esercita le funzioni di governo del territorio assumendo quale principio fondamentale la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

2. A tal fine l'intero territorio regionale urbano ed extraurbano è considerato unitariamente quale oggetto di interventi finalizzati da realizzarsi mediante gli strumenti di programmazione regionale, i provvedimenti normativi di settore concernenti la tutela e la valorizzazione ambientale, i piani di settore ad iniziativa della Regione e degli altri Enti territoriali, in relazione alle rispettive competenze.

3. Gli strumenti e le azioni di cui al comma precedente si integrano con quelli previsti dalle leggi statali e regionali, volte alla protezione dei beni archeologici, artistici e paesaggistici, nonché da quelle settoriali e strumentali di protezione del suolo, dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna.

ARTICOLO 2

Modalità di attuazione

1. Per il perseguimento delle finalità generali che precedono, la Regione agisce in coordinamento con le iniziative dello Stato e dei suoi Enti ed Aziende, operanti sul territorio regionale e favorisce la cooperazione con le Province, i Comuni, le Comunità montane e gli altri Enti ed Istituti interessati, anche mediante la definizione di accordi di programma, convenzioni protocolli d'intesa.

2. Le azioni di cui al comma precedente si sostanziano in particolare attraverso indagini, studi ed approfondimenti scientifici; attività di formazione ed informazione; interventi di prevenzione, vigilanza, risanamento e recupero di situazioni di degrado; gestione ed ordinata manutenzione delle aree pubbliche e di quelle di interesse naturalistico, paesistico, storico, artistico, turistico e agricolo di pregio; qualificazione dell'ambiente urbano e dell'arredo; profili sanzionatori riferibili alle azioni di tutela.

ARTICOLO 3

Programma generale regionale

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, il "Programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale", illustrante le iniziative di cui al precedente articolo, i modi, i tempi delle relative attuazioni, i soggetti interessati e le azioni di rispettiva competenza, i costi necessari e le risorse per farvi fronte.

2. Il Programma generale regionale è presentato in via ordinaria al Consiglio regionale nello stesso termine di adozione del Piano regionale ambientale, in applicazione della legge 28 agosto 1989, n. 305 e relative disposizioni attuative.

3. Il Programma generale regionale ha una durata di tre anni ed è suscettibile di revisione annuale, per consentire il suo adeguamento ad eventuali modifiche ed integrazioni normative, ovvero per favorire migliori opportunità di coordinamento, di raccordo e di cooperazione con i soggetti di cui all' art. 2 .

4. Il Programma generale regionale costituisce allegato al Piano urbanistico territoriale ed al Piano regionale di sviluppo.

ARTICOLO 4

Obiettivi specifici

1. La presente legge, in attuazione dei principi fondamentali contenuti nel Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e di quelli contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, detta norme in materia di Aree naturali protette regionali e locali e di governo del territorio.

2. La Regione istituisce Aree naturali protette al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle risorse e dell'economia locale.

3. La regione promuove e partecipa alla istituzione di Aree protette interregionali, così come definite ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e del comma 4 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e collabora con lo Stato per la gestione e valorizzazione di Aree naturali protette nazionali, ricadenti nel suo territorio, così come disposto dall'art. 1 comma 5 della precitata legge.

4. Nell'ambito del "programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale" è inserito un apposito Titolo, riferito al "Piano regionale delle Aree naturali protette", di cui al successivo art. 5, che costituisce il documento di indirizzo per l'istituzione degli ambiti del territorio dell'Umbria da destinare a protezione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, punto a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

ARTICOLO 5

Piano regionale delle Aree naturali protette

1. La Giunta regionale, in relazione alle previsioni del piano urbanistico territoriale, predispone il piano regionale delle Aree naturali protette che costituisce il documento di indirizzo di cui al comma 4 del precedente articolo. Per la predisposizione del piano medesimo sono acquisite anche le indicazioni delle Comunanze agrarie, aventi sede sul territorio considerato, dei rappresentanti di valenza regionale delle associazioni di categoria del mondo agricolo, nonché di quelle ambientaliste, sportive, culturali e sindacali.

2. Il piano individua in particolare:

a) gli indirizzi relativi all'analisi territoriale delle aree da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria delle stesse, alla individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione degli ambiti di protezione sul territorio;

b) i criteri relativi alla individuazione o costituzione del soggetto gestore di ogni singola area protetta, in base alle specifiche esigenze di aggregazione territoriale, e conseguentemente del soggetto cui compete la redazione del piano di conservazione e sviluppo, articolato nel piano del parco e relativo regolamento e nel piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;

c) i criteri di indirizzo per la formazione del piano, di cui alla precedente lettera b), per le modalità di gestione delle aree protette e per la disciplina regolamentare delle attività consentite.

3. Il piano regionale delle Aree naturali protette, definito con la partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, è approvato dal Consiglio regionale ed indica ed individua i territori ove realizzare Aree naturali protette.

4. Il piano regionale individua e classifica altresì le aree naturali di interesse locale, per le quali le Amministrazioni provinciali, sentiti i Comuni e le Comunità montane competenti, hanno deliberato di istituire Aree naturali protette di interesse provinciale ed i Comuni Aree naturali protette di loro interesse con richiesta di inserimento nel piano regionale, L'inserimento nel piano stesso, con la classificazione delle aree naturali protette di interesse provinciale e comunale, è predisposto dalla Giunta

regionale in base a valutazione di merito della proposta pervenuta.

5. Il piano regionale è suscettibile di revisione annuale per consentire il suo adeguamento alla istituzione delle Aree naturali protette di interesse regionale e locale e per recepire le proposte di modifica e di integrazione, ivi comprese quelle conseguenti alla istituzione di aree protette nazionali o interregionali incidenti sul territorio dell'Umbria.

6. Fino alla istituzione, con legge regionale di cui all' art. 7 , delle Aree naturali protette previste dal piano regionale, all'interno delle aree stesse sono consentiti solo gli interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente, o quelli ricompresi in piani pubblici di settore o di aree di valenza regionale, purchè gli stessi interventi vengano autorizzati, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 6

Gestione del Piano regionale

1. la Giunta regionale approva il programma di attuazione del piano regionale delle Aree naturali protette nei limiti dei finanziamenti disponibili, cui concorrono risorse comunitarie, statali, regionali e di altri enti.

2. Il programma di cui al comma precedente è approvato annualmente dalla Giunta regionale in concomitanza con la proposta di bilancio regionale ed è volto a valorizzare le aree protette previste attraverso interventi coordinati e compatibili di sviluppo delle attività agricole, produttive, scientifiche, didattiche, culturali, ricreative e turistiche.

3. Il programma provvede al coordinamento per l'accesso alle risorse pubbliche e private ed in particolare all'attuazione della disposizione di cui all' art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .

4. La Giunta regionale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, stabilisce il marchio del sistema delle Aree naturali protette regionali e locali e le modalità della sua utilizzazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano.

[5.] -----

ARTICOLO 7

Istituzione dell'Area naturale protetta

1. Le Aree naturali protette previste dal piano di cui al precedente art. 5 sono istituite con legge regionale, in base agli indirizzi contenuti nel piano stesso. La legge regionale:

a) definisce la perimetrazione provvisoria, su cartografia a scala 1: 25000, e suddivide il territorio dell'Area naturale protetta in zona 1 " Ambito interno in cui è prevalente la protezione ambientale" e zona 2 " Ambito periferico e antropizzato", ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al successivo art. 10 ;

b) individua il soggetto cui affidare la gestione dell'Area naturale protetta in relazione alla peculiarità della stessa;

c) definisce la perimetrazione provvisoria della eventuale istituzione dell'area contigua, di cui all' art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , individuando le attività e le relative misure di disciplina per cui l'area contigua viene istituita. La Regione, d'intesa con il soggetto gestore di cui al secondo comma dell'art. 32 precitato, delibera la confinazione definitiva dell'area contigua stessa;

d) indica gli elementi del piano per l'Area naturale protetta, di cui al successivo art. 12 ;

e) indica i principi regolamentari applicabili alle Aree naturali protette regionali, definendoli in conformità a quelli di cui all' art. 11 , commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , in modo da assicurare uniformità normativa al regime generale delle aree stesse e graduazione della loro applicazione in relazione alla specificità del territorio tutelato ed alla zonizzazione allo stesso applicata.

ARTICOLO 8

Individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta

1. L'individuazione del soggetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), avviene tra i seguenti:

a) la Comunità montana nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta. Nel caso in cui il territorio dell'Area naturale protetta sia ricompreso in più di una Comunità montana, il soggetto gestore è la Comunità montana nella quale è presente la superficie più estesa;

b) il Comune nel cui territorio sia ricompreso l'intero territorio dell'Area naturale protetta.

2. I soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della Comunità dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 9, comma 1, quale organo consultivo e propositivo, per l'adozione degli atti di propria competenza, di cui alle lettere a), b) e d) dell'"allegato A, art. 7-bis, comma 2, lettera c)", della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18.

ARTICOLO 8 bis

Consulta regionale dei Parchi

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale dei Parchi, quale organo di proposta e di consultazione della Giunta medesima.

2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per l'intera legislatura ed è presieduta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato.

3. La Consulta è composta da:

a) il Dirigente del Servizio regionale competente;

b) due membri dei Comuni delle aree dei Parchi designati da ANCI Umbria;

c) un membro delle Province designato dall'UPI regionale;

d) due membri designati dalle associazioni ambientaliste di rilevanza nazionale;

e) un membro del mondo universitario e della ricerca scientifica designato dall'Università degli Studi di Perugia;

f) un membro designato dalle organizzazioni professionali agricole;

g) un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali;

h) un membro designato dalle associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale;

i) un membro designato dalle associazioni turistiche;

l) un membro designato dalle associazioni venatorie regionali.

4. La partecipazione alla Consulta avviene a titolo gratuito.

5. La Consulta, per il suo funzionamento, si dota di un apposito regolamento.

ARTICOLO 8 ter

Attività della Consulta

1. La Giunta regionale, su proposta vincolante della Consulta regionale dei Parchi, di cui all'articolo 8-bis, approva le linee di indirizzo cui le Comunità montane dovranno attenersi per la gestione delle Aree naturali protette salvaguardando, in particolare, l'unitarietà dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 7-bis della L.R. n. 18/2003.

ARTICOLO 9

Comunità dell'Area naturale protetta

1. La Comunità dell'Area naturale protetta è organo consultivo e propositivo nei confronti del soggetto gestore.

2. La Comunità dell'Area naturale protetta è costituita:

a) dal Presidente della Provincia nella quale è ricompresa la parte più estesa della superficie della Comunità montana;

b) da un Sindaco eletto dai Sindaci dei Comuni ricompresi nella Comunità

montana, costituiti all'uopo in conferenza, nell'ipotesi di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 8;

c) dal Presidente della Comunità montana, nell'ipotesi di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 8;

d) da un Presidente delle Comunioni familiari montane, nei cui territori sono comprese le Aree naturali protette;

e) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative operanti sul territorio;

f) da un rappresentante delle associazioni venatorie, pesca sportiva e sportive riconosciute a livello nazionale ed operanti nel territorio;

g) da un rappresentante delle pro-loco presenti nel territorio;

h) da un rappresentante delle associazioni di imprenditori e lavoratori autonomi più rappresentative;

i) da un rappresentante delle associazioni agricole più rappresentative.

2-bis. Le associazioni e le pro-loco di cui alle lettere e), f), g), h) e i) sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Comunità dell'Area naturale protetta esprime pareri obbligatori:

a) sul piano dell'Area naturale protetta, di cui al successivo art. 14 ;

b) sul regolamento dell'Area naturale protetta, di cui al successivo art. 14 ;

c) sul bilancio e conto consuntivo del soggetto gestore;

d) su altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del soggetto gestore.

I pareri che precedono sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine gli stessi si intendono favorevoli. Eventuali delibere difformi dai pareri obbligatori devono essere motivate.

3-bis. Le Comunità montane, su proposta vincolante della Comunità dell'Area naturale protetta, adottano le deliberazioni relative alla attività di programmazione e di indirizzo dell'Area naturale protetta.

4. Entro sessanta giorni dall'insediamento la Comunità adotta il proprio regolamento.

ARTICOLO 10

Misure di salvaguardia

1. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Area naturale protetta, fino allo spiegamento dell'efficacia del piano dell'area stessa, sono comunque fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate, sugli interventi per le aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità , nonché sulla conduzione dei boschi, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. L'Area naturale protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Fino all'entrata in vigore del piano dell'area naturale protetta sono comunque vietati su tutto il territorio perimetrato:

- l'attività venatoria, salvo le eccezioni previste al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ;

- il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro - silvo - pastorale;

- l'apertura di nuove cave;

- la costruzione di recinzioni su zona agricola, salvo quelle accessorie per l'attività agro - silvo ' pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici;

- la pesca nelle aree delimitate come zona 1 ai sensi dell' art. 7, comma 1 , punto a);

- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, della segnaletica stradale e di

quella specifica per l'area naturale protetta nelle aree delimitate come zona 1, ad esclusione dei centri abitati.

4. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta sono sottoposte ad autorizzazione concessa dalla Giunta regionale:

- le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale dell'area protetta, previsti da leggi nazionali e regionali;
- tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le aviosuperfici;
- le opere fluviali;
- le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
- le opere di rilevante trasformazione e bonifica agraria;
- i piani forestali e le nuove piste forestali;
- le discariche;
- i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche.

5. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta, la Giunta regionale verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici, nell'area considerata, ai principi ed agli indirizzi contenuti nel piano stesso e coordina la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia, che sono affidati agli enti locali nel cui territorio è compresa l'Area naturale protetta.

ARTICOLO 11

Organizzazione amministrativa del soggetto gestore dell'Area naturale protetta

1. Nella ipotesi in cui il soggetto gestore sia costituito da un ente territoriale, il medesimo disciplina con apposito atto regolamentare le modalità di gestione dell'Area naturale protetta in relazione alla formazione degli atti decisionali ed alla partecipazione degli altri enti territoriali, aventi competenza sull'area stessa, alla costituzione e forme di rapporto con la Comunità dell'Area naturale protetta, in relazione all'assunzione degli atti di pianificazione fondamentale. In tal caso il regime dei controlli è quello proprio dell'ente cui è affidata la gestione, esercitato dalla sezione territoriale competente dell'organo regionale di controllo e dal Collegio dei revisori designato dall'ente, relativamente alle funzioni di revisione contabile.

[2.] -----

3. Le attività svolte dai rappresentanti di Enti locali territoriali e delle Comunioni familiari montane all'interno del soggetto gestore dell'Area naturale protetta non comportano indennità di carica o di partecipazione, in quanto insiste nelle rispettive funzioni, salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio o di altre spese sostenute per la partecipazione ai lavori dello stesso ente.

4. Le funzioni esercitate nell'ambito della Comunità dell'Area naturale protetta da tutti i soggetti membri della stessa non comportano indennità di carico o di partecipazione, salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio o di altre spese sostenute per la partecipazione ai lavori dello stesso ente.

ARTICOLO 12

Piano dell'Area naturale protetta

1. Il piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore assicurando le forme di partecipazione e di pubblicità degli atti richiesti all' art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in particolare, previa assunzione dei pareri obbligatori degli enti locali territorialmente interessati e della Comunità della stessa Area naturale protetta.

2. Il piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'Area naturale protetta, ove si tratti di ente già istituito, ovvero entro sei mesi dalla sua costituzione in forza della legge regionale istitutiva dell'Area naturale protetta ove si tratti di ente di nuova

istituzione.

3. Il piano dell'Area naturale protetta, in base ad un'analisi territoriale delle valenze ambientali e storico - culturali, suddivide il territorio, analogamente a quanto disposto dall' art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in:

- zona A "Riserve integrali " - nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità ;

- zona B "Riserve generali - orientate " - nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, nonché eseguire opere di trasformazione radicale del territorio. Sono consentiti ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti dall' art. 8, comma 2, ovvero dall' art. 14 della legge regionale 1 settembre 1974, n. 53 ed interventi di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a), b) e c), del comma 1, dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ; sono altresì consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, ivi comprese quelle del bosco e del sottobosco e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie. Gli interventi di gestione delle risorse naturali, ivi comprese le opere idrauliche, sono disposte ed autorizzate dall'Ente gestore;

- zona C "Aree di protezione " - nelle quali possono continuare, secondo gli usi tradizionali, privilegiando metodi di agricoltura biologica, le attività agro - silvo - pastorali, la pesca, la raccolta dei prodotti naturali e le altre attività produttive e di servizio esistenti e sono incoraggiati la produzione artigianale di qualità ed il turismo collegato alle attività agricole. Sono ammessi gli interventi autorizzati in base alle norme di piano regolatore vigente, quelli di cui alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, nonché quelli autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

- zona D "Aree di promozione economica e sociale " - facenti parte del medesimo ecosistema ma più estesamente modificate dai processi di antropizzazione e nelle quali sono consentite tutte le attività compatibili con l'Area naturale protetta, conformi al piano regolatore generale e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali ed alla fruizione del parco da parte dei visitatori.

4. Il piano dell'Area naturale protetta inserisce le aree di completamento e di espansione previste dallo strumento urbanistico generale e le aree agricole pregiate all'interno della zona D destinata alla promozione economica e sociale.

5. Il piano adottato, previa assunzione dei pareri di cui al precedente comma 1 , è depositato per trenta giorni presso le segreterie dei Comuni interessati e chiunque, fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, può presentare osservazioni ed opposizioni. Le osservazioni ed opposizioni, indirizzate al soggetto gestore, sono depositate in copia ed a cura dell'ente stesso, presso la segreteria del Comune interessato e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ed opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare al soggetto gestore una breve replica. Sulle osservazioni, opposizioni e contro deduzioni, decide il soggetto gestore, che trasmette alla Giunta regionale il piano, gli atti deliberativi connessi ed i pronunciamenti sulle osservazioni, contestualmente all'inoltro delle deliberazioni stesse al Comitato di controllo. L'accoglimento di osservazioni ed opposizioni al piano non comporta la ripubblicazione dello stesso.

6. Il piano dell'Area naturale protetta è approvato dalla provincia , in via definitiva.

7. Il piano dell'Area naturale protetta può contenere la proposta di modifica della perimetrazione provvisoria stabilita dalla legge istitutiva ed, in ipotesi di accoglimento di tale proposta, la nuova perimetrazione è approvata con legge regionale.

8. Il piano dell'Area naturale protetta è modificato su iniziativa del soggetto gestore o su proposta di un Comune interessato, con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è sottoposto, comunque, ad esame di aggiornamento almeno ogni

tre anni. L'istanza di un Comune di modifica del piano regolatore all'interno dell'Area naturale protetta è sottoposto al parere del soggetto gestore, il quale deve pronunciarsi entro sessanta giorni e trascorso inutilmente tale termine il parere stesso è da intendersi come positivo. L'approvazione delle varianti dello strumento urbanistico generale comunale comporta la contemporanea modifica del Piano dell'Area naturale protetta.

9. Il piano dell'Area naturale protetta integra la pianificazione urbanistica, modifica ed integra la pianificazione paesistica e prevale su di esse in caso di contrasto.

10. Il piano dell'Area naturale protetta ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici in esso previsti.

11. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale dell'Umbria ed è immediatamente vincolante nei confronti della pubblica amministrazione e dei privati.

ARTICOLO 13

Piano pluriennale economico e sociale

1. Contemporaneamente al piano per l'Area naturale protetta il soggetto gestore predispone il piano pluriennale economico e sociale, lo sottopone al parere della Comunità del parco e lo adotta poi nelle stesse forme e termini previsti al precedente art. 12, comma 5 . Il piano pluriennale economico e sociale è approvato dalla provincia insieme al piano per l'Area naturale protetta.

2. Il piano pluriennale economico e sociale promuove iniziative coordinate ed integrate tra quelle della Regione, dello Stato, della Unione Europea e degli altri enti locali interessati, atte a favorire la crescita economia, sociale e culturale della comunità residente.

3. Per quanto riguarda il finanziamento del piano pluriennale economico e sociale valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell' art. 25 e di cui all' art. 26 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e quelle stabilite all' art. 6 della presente legge.

4. La priorità nella concessione di finanziamenti a soggetti pubblici e privati, di cui all' art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , è vincolante anche per le Amministrazioni provinciali e per ogni altro ente pubblico locale, operante nell'area considerata, in riferimento alle materie delegate e risorse attribuite.

5. Il piano pluriennale economico e sociale è modificabile annualmente con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione, anche separatamente dal piano dell'Area naturale protetta ed è sottoposto ad esame di aggiornamento obbligatorio ogni tre anni.

6. Il piano pluriennale economico e sociale deve essere trasmesso alla Regione entro il trenta settembre dell'anno in cui viene predisposto o modificato.

ARTICOLO 14

Regolamento dell'Area naturale protetta

1. I criteri di gestione dell'Area naturale protetta e l'esercizio delle attività consentite, oltre a quanto stabilito con la presente legge, sono determinati con il regolamento dell'area stessa dal soggetto gestore, di norma contestualmente all'adozione del piano di cui al precedente art. 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Il regolamento dell'Area naturale protetta e le relative modifiche sono adottati con le stesse procedure del piano di cui al precedente art. 12 ed approvati in via definitiva dalla provincia, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento.

3. Il regolamento dell'Area naturale protetta è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria ed è immediatamente vincolante.

ARTICOLO 15

Definizione dell'applicabilità dei principi regolamentari

1. Il regolamento dell'Area naturale protetta, in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio dell'area stessa, attribuito con la

zonizzazione, integra il piano dell'Area naturale protetta, disciplinando, di norma, le fattispecie elencate al comma 2 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .

2. I divieti di attività di opere, elencati al comma 3 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , per non compromettere il paesaggio e l'ambiente tutelato, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, sono derogabili con le norme del regolamento, così come disposto al comma 4 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .

3. I divieti predetti vanno regolamentati in relazione alla specificità delle singole formazioni naturali, storiche e culturali da proteggere e, conseguentemente, alle zonizzazioni con cui il piano dell'Area naturale protetta ha suddiviso il territorio.

4. Quali criteri di applicazione dei divieti, di cui al precedente comma 2 , in relazione alla zonizzazione e quali criteri di applicazione delle deroghe regolamentari precitate, si stabilisce:

A) i divieti richiamati al comma 3 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , si applicano tutti nelle zone A " Riserva integrale" ed in modo inderogabile, salvo quanto previsto per prelievi faunistici ad abbattimenti selettivi al comma 4 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo l'attività di ricerca scientifica autorizzata dal soggetto gestore;

B) l'attività venatoria è vietata nell'intero territorio dell'Area naturale protetta, salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici, su iniziativa organizzata dal soggetto gestore dell'area e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza;

C) le attività agro - silvo - pastorali e la raccolta delle specie vegetali, quali tartufi, funghi ed asparagi, sono consentite in tutte le zone dell'Area naturale protetta, diverse dalla zona A " Riserva integrale";

D) l'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche e l'asportazione di minerali e di fossili va di norma vietata, salvo la possibilità di deroghe per straordinarie esigenze, derivanti da calamità pubbliche, da recupero ambientale e dall'uso di particolari materiali destinati ad attività scientifica. Le attività in esercizio, ove suscettibili di deroga, possono continuare in base a programmi di delocalizzazione, di recupero ambientale e di restauro del patrimonio storico e culturale;

E) il divieto di modificazione del regime delle acque è da intendersi riferito ad opera idraulica. L'attingimento per finalità agro - silvo - pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici. L'attingimento è escluso nella sola zona A "Riserva integrale ", perchè modificativo dell'equilibrio idrogeochimico. E' fatto salvo quanto previsto dall' art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ;

F) l'attività pubblicitaria al di fuori dei centri urbani è subordinata alla formazione di un piano di settore, a cura del soggetto gestore, che deve tenere conto dei criteri di indirizzo impartiti dalla Regione, ai sensi del successivo comma 6 ;

G) il divieto di introduzione ed impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici è applicabile esclusivamente nella zona A " Riserva integrale";

H) il divieto di introduzione da parte di privati di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura è inderogabile per la zona A " Riserva integrale", per tutte le altre zone si applicano le prescrizioni ed i divieti, come disciplinati al punto G), comma 1, dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

I) il divieto di uso di fuochi all'aperto è inderogabile per la zona A " Riserva integrale". Per tutte le altre zone va regolamentato nel rispetto delle leggi forestali e

delle norme per la prevenzione degli incendi, ma espressamente consentendo la utilizzazione dei punti predisposti a tale scopo per i visitatori delle Aree naturali protette le attività tradizionali di produzione di carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose e quelli in annesso alle abitazioni;

L) il sorvolo dei velivoli sportivi o da turismo, il paracadutismo, l'uso del parapendio e del deltaplano sono interdetti nella zona A " Riserva integrale". Nelle altre zone dell'Area naturale protetta devono essere regolamentati per esigenza di tutela e valorizzazione ambientale e di compatibilità con l'esercizio di altre attività ;

M) ferma restando l'integrità della conservazione della zona A " Riserva integrale", nell'Area naturale protetta restando salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini, salvo il diritto all'applicazione della liquidazione degli usi civici a norma del comma 5 del precitato art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .

5. Ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della difesa ed, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale detta criteri di indirizzo per la disciplina delle attività pubblicitarie, ai sensi della lettera d), comma 3, dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .

ARTICOLO 16

Gestione del piano e del regolamento dell'Area naturale protetta

1. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta attua il piano della stessa con le risorse e secondo gli indirizzi del piano pluriennale economico e sociale, affidando, di regola, la realizzazione e gestione degli interventi agli Enti consorziati o ai membri dello stesso Ente.

2. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta ha potere di vigilanza generale sull'attuazione del piano e sul rispetto del regolamento.

3. Al fine di assicurare la prevalenza del piano dell'area naturale protetta regionale sui piani paesistici, sui piani territoriali ed urbanistici, stabilita dall' art. 25 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e recepita all' art. 12 comma 9 della presente legge, le concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno della Area stessa di competenza dei Comuni, di altri Enti locali territoriali o di altre Autorità amministrative, sono rilasciate soltanto se conformi al piano dell'Area naturale ed al relativo regolamento. L'Ente locale territoriale competente, ove sia il soggetto gestore già istituito o sia membro del Consorzio individuato come soggetto gestore ai sensi dell' art. 8 comma 1 della presente legge, prima del rilascio delle precitate concessioni o autorizzazioni, verifica la conformità delle stesse al piano dell'Area naturale protetta ed al relativo regolamento e dichiara formalmente tale conformità nell'atto amministrativo di autorizzazione dandone contestuale comunicazione al soggetto gestore. L'Ente locale territoriale competente, ove non sia il soggetto gestore o membro del Consorzio di gestione dell'Area naturale protetta, prima del rilascio delle precitate concessioni o autorizzazioni deve acquisire dal soggetto gestore dell'Area stessa il preventivo nulla - osta che è reso entro 30 giorni dalla sua richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intende come rilasciato.

4. Il soggetto gestore può richiedere agli enti territoriali competenti copia delle autorizzazioni e concessioni e prendere visione degli atti relativi, al fine di esercitare il potere di vigilanza. In caso di rilevato contrasto della autorizzazione o concessione rilasciata con il piano dell'Area naturale protetta o con il regolamento, il soggetto gestore ne chiede l'annullamento alla Giunta regionale che esercita tale potere conformemente a quanto disposto all' art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , così come modificato dall' art. 13 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 .

5. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta si avvale del servizio volontario di

vigilanza ecologica, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 .

ARTICOLO 17

Aree contigue

1. Le aree contigue alle Aree naturali protette regionali, di cui all' art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , ove non individuate e finalizzate nella legge istitutiva dell'Area naturale protetta stessa, possono essere previste e disciplinate dalla Regione con atto amministrativo generale di competenza del Consiglio regionale, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali interessati.

2. Insieme alla individuazione dell'area contigua, su cartografia a scala non inferiore a 1: 25000, devono essere espressamente individuati gli scopi in funzione dei quali l'area contigua viene istituita e soltanto per tali finalizzazioni possono essere esercitati i poteri del soggetto gestore e stabiliti i piani e i programmi regionali.

3. Nei casi in cui è consentito l'esercizio della caccia riservato ai residenti, ai sensi del terzo comma dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , la stessa attività venatoria viene organizzata secondo quanto disposto dall' art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 .

4. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta deve riservare nel bilancio annuale una quota delle risorse proprie al finanziamento delle funzioni di conservazione e sviluppo dei valori previsti nell'area contigua.

5. Per la realizzazione degli scopi per i quali l'area contigua è stata istituita la Regione può predisporre specifici piani e programmi, che godono della stessa priorità nella concessione dei finanziamenti di cui all' art. 7 della legge 6 dicembre 1991 . n. 394.

ARTICOLO 18

Indennizzi

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 , in riferimento ai danni provocati a tutte le attività agricole ed alla fauna selvatica, gli indennizzi e compensi per effettivi danni economici alle attività produttive, o in conseguenza di iniziative del soggetto gestore dell'Area naturale protetta, sono regolati con procedure stabilite dal regolamento del piano dell'Area stessa, nei limiti dei fondi disponibili a tale scopo e sulla base dei danni accertati dai tecnici all'uopo preposti.

2. Il fondo, di cui all' art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 , è incrementato con fondi propri del soggetto gestore dell'Area naturale protetta.

3. Non sono indennizzabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, nonchè i vincoli derivanti dall'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, così come espressamente prescritto dall' art. 16 della stessa.

4. I procedimenti per gli indennizzi debbono essere definiti entro 120 giorni dalla data della denuncia a seguito dell'accertamento del danno da parte del soggetto gestore, nei limiti dei fondi disponibili a tale scopo.

ARTICOLO 19

Relazioni annuali

1. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte, che evidenzia lo stato di attuazione del piano di gestione.

2. La relazione di cui al precedente comma 1 è inviata al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, agli Enti consorziati o membri del soggetto gestore dell'Area naturale protetta. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni dei soggetti gestori, redige una relazione generale riassuntiva, che illustra l'attività complessiva in materia di Aree naturali protette. La relazione riassuntiva è inviata al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

Regione.

ARTICOLO 20

Norme transitorie

1. Il piano del sistema parchi - ambiente dell'Umbria approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 12 marzo 1990, n. 1147, ed oggetto del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 331 del 14 giugno 1990, costituisce, in prima applicazione, così come modificato ed integrato dalla presente legge, il piano regionale delle Aree naturali protette, di cui all' art. 5 .

2. Le deliberazioni per i piani di conservazione e sviluppo, predisposte dagli enti competenti ai sensi dell' art. 2 del precitato DPGR n. 331 del 14 giugno 1990, costituiscono elementi fondamentali del piano dell'Area naturale protetta e del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge.

3. In sede di prima applicazione il piano dell'Area naturale protetta può individuare zona A "Riserve integrali ", zone B "Riserve generali orientate " esclusivamente all'interno della zona 1 "Ambito in cui è prevalente la protezione ambientale ", così come definita in sede di perimetrazione ai sensi del precedente art. 7 e la perimetrazione della stessa zona 1 non può essere modificata, così come consentito dal comma 7 del precedente art. 12 .

ARTICOLO 21

Norma di indirizzo e coordinamento

1. In applicazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento, di cui all' art. 2 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 " norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" il piano faunistico venatorio regionale e i piani faunistici venatori provinciali promuovono la concentrazione delle oasi di protezione venatoria, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione all'interno delle Aree naturali protette, così da far coincidere il più alto livello di salvaguardia dei valori naturalistici, storici e culturali e di consentire l'attività venatoria su territori finitimi precedentemente vincolati alle predette destinazioni.

ARTICOLO 22

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

- l' art. 11 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 ;
- l' art. 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 , così come modificato dall' art. 15 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26 ;
- l'inciso "promuovere la costituzione di parchi naturali ai sensi del precedente art. 5 ", di cui al comma 1 dell'art. 6 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale regionale, così come modificato dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26 .

ARTICOLO 23

Riclassificazione di ambiti naturali

1. Gli ambiti individuati quali parchi di interesse regionale alla Tavola III del Piano urbanistico territoriale regionale, non istituiti come Aree naturali protette di interesse nazionale, ovvero di interesse regionale o locale ai sensi della presente legge, sono sottoposti alla disciplina di cui all' art. 6 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale regionale, quali aree di particolare interesse naturalistico e ambientale.

ARTICOLO 24

Vigilanza e poteri sostitutivi

1. La provincia esercitata i poteri generali di vigilanza per l'istituzione e gestione del Sistema parchi - ambiente.

2. In caso di inutile decorrenza dei termini previsti dalla presente legge, accertata dalla provincia, relativi alla costituzione degli organi, all'adozione ed adeguamento del piano dell'Area naturale protetta, del piano pluriennale economico e sociale e del regolamento, i poteri sostitutivi sono esercitati dalla provincia.

3. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è affidata la gestione dell'Area naturale protetta, la provincia invita gli stessi a provvedere entro termini perentori.

4. in caso di persistenza dell'inadempienza la Giunta regionale nomina un commissario per compiere gli atti obbligatori stabiliti dalla presente legge o eseguire gli impegni validamente assunti.

ARTICOLO 25

Istituzione delle Aree naturali protette regionali

1. Sono istituite, ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 7:

A) - l'Area naturale protetta " Parco del Monte Subasio";

B) - l'Area naturale protetta " parco del Monte Cucco";

C) - l'Area naturale protetta " Parco del Lago Trasimeno";

D) - l'Area naturale protetta " Colfiorito";

E) - l'Area naturale protetta " Parco fluviale del Nera";

F) - l'Area naturale protetta " Parco fluviale del Tevere";

2. Le perimetrazioni provvisorie, a scala 1: 25000, per ciascuna delle suddette Aree naturali protette, sono rappresentate nelle cartografie allegate alla presente legge.

[3.] -----

4. Sono istituite le aree contigue dell'Area naturale protetta "Parco del Monte Cucco" e dell'Area naturale protetta "Parco fluviale del Tevere", ai sensi dell' art. 7, comma 1, lett c) , così rappresentate nelle cartografie allegate alla presente legge, per assicurare la conservazione dei valori propri delle Aree protette medesime. All'interno delle aree contigue predette è disciplinato l'esercizio dell'attività venatoria gestita in base all' art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 .

5. Per quanto attiene alla individuazione degli elementi per la redazione del piano dell'Area naturale protetta e dei principi regolamentari, trovano integrale applicazione gli articoli 12, 14 e 15 della presente legge.

ARTICOLO 26

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione 1995 il capitolo di nuova istituzione denominato " Realizzazione e gestione del Sistema delle Aree naturali protette regionali dell'Umbria".

2. L'entità della spesa di cui al comma 1 sarà annualmente stabilita, a norma dell' articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , con legge di bilancio.